

Deliberazione n. 12/2021/FRG



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere (Relatore)
Paola CECCONI	Referendario

Nella Camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2021

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti e successive modificazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito richiamato come "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del sopracitato decreto legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, e successive modifiche ed integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'articolo 1 del decreto legge 174/2012;

VISTE le sentenze delle Sezioni riunite in speciale composizione n. 59/2014/EL e n. 31/2020/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante "*Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione*" modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito richiamato come "*Regolamento 33/2013*";

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota prot. n. 490 del 3 febbraio 2021, prot. Corte dei conti n. 915 del 4 febbraio 2021;

VISTA l'ordinanza n. 4/2021 del 15 febbraio 2021, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio con svolgimento mediante collegamento da remoto;

UDITO il Magistrato relatore Consigliere Tullio Ferrari, designato con ordinanza del Presidente n. 3/2021 del 3 febbraio 2021, ed esaminata la documentazione agli atti

Considerato in fatto e in diritto

1. In data 4 febbraio 2020 (prot. Corte dei conti n. 0000915-04/02/2021-SC_TN) sono pervenuti a questa Sezione regionale di controllo i rendiconti dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, riferiti al periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 trasmessi con nota di data 3 febbraio 2021, prot. n. cr_taa-03/02/2021-0000490-P, a firma del Presidente del Consiglio della Regione medesima:

- I. "*SVP - Südtiroler Volkspartei*"
- II. "*Lega Salvini Trentino*"
- III. "*Team K*"
- IV. "*Partito Democratico*"
- V. "*Partito Autonomista Trentino Tirolese*"
- VI. "*Lega Salvini Alto Adige-Südtirol*"
- VII. "*La Civica*"

- VIII. "Grüne Fraktion - Gruppo Verde- Grupa Vërda"
- IX. "Misto"
- X. "Movimento 5 Stelle"
- XI. "Autonomisti Popolari - Fassa"
- XII. "Die Freiheitlichen"
- XIII. "Futura 2018"
- XIV. "Süd-Tiroler Freiheit"
- XV. "Unione per il Trentino".

2. I suddetti documenti sono stati inviati a questa Sezione di controllo in base a quanto previsto dall'art. 9, c. 3, del Regolamento n. 33/2013 *"Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione"*.

La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel citato Regolamento n. 33/2013 del Consiglio regionale, in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). Il predetto Regolamento adegua la disciplina del Consiglio regionale, in materia di interventi a favore dei gruppi consiliari, alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 9 e da 10 a 12, del decreto legge n. 174/2012, ed è interamente dedicato alla disciplina dell'assegnazione e corresponsione dei contributi, alla individuazione delle spese ammissibili - anche con riferimento alle specifiche linee guida contenute nell'Allegato A al regolamento medesimo - ed alla documentazione contabile correlata, nonché alla conseguente rendicontazione e trasmissione della relativa documentazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

L'Allegato A al Regolamento 33/2013 contiene le *"Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi"*, di cui al DPCM 21 dicembre 2012, adottato ai sensi dell'art. 1, c. 9, del decreto legge n. 174/2012. Le menzionate linee guida contengono varie prescrizioni, necessarie per la verifica della regolarità dei rendiconti in termini di corretta rilevazione dei fatti di gestione e di regolare tenuta della contabilità, nonché di completezza della documentazione inviata a corredo del rendiconto.

L'Allegato A disciplina, inoltre, i compiti del Presidente del Gruppo, la documentazione contabile e gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti effettuati dal gruppo consiliare (artt. 2, 3 e 4).

Il citato decreto legge n. 174/2012, art. 1, c. 10, 11 e 12, indica le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno attribuita alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. In particolare, le richiamate norme dispongono che, ricevuti i rendiconti dal Presidente

del Consiglio della Regione, la Corte si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi entro il termine di 30 giorni. Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo ravvisi che il rendiconto del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo non sia conforme alle prescrizioni normative, può inviare al Presidente del Consiglio della Regione, entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto, una richiesta di regolarizzazione, fissando un termine non superiore a 30 giorni per le controdeduzioni. L'istanza istruttoria sospende il termine per la pronuncia della Sezione.

3. Ciò premesso, il Collegio, nell'esaminare i rendiconti riferiti al periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, ha riscontrato alcune carenze e irregolarità nei rendiconti prodotti da alcuni Gruppi consiliari, come di seguito individuate, che necessitano di idonei chiarimenti ovvero di integrazioni documentali, sotto specificati, affinché i Gruppi possano provvedere alla eventuale regolarizzazione dei rendiconti medesimi.

Si richiede, pertanto, di fornire a questa Sezione, entro il termine indicato nel dispositivo, la documentazione integrativa e le comunicazioni esplicative di seguito indicate con riferimento a ciascun Gruppo consiliare interessato:

I. SVP - Südtiroler Volkspartei

In riferimento alle spese sostenute per "*coaching mediatico*", esposte in rendiconto alla voce 10 "*spese per attività promozionali, convegni e attività di aggiornamento*" per un importo pari ad euro 18.750,00, si chiede di:

- indicare, secondo quanto previsto dal regolamento delibera C.R. 10 settembre 2013, n. 33 e dal disciplinare interno, l'inerenza con i fini e le attività istituzionali del Gruppo regionale dell'iniziativa di aggiornamento, in quanto la stessa sembrerebbe invece destinata a consolidare le capacità comunicative dei singoli consiglieri;
- fornire il *curriculum vitae* del consulente/formatore;
- documentare gli "accordi contrattuali" intercorsi tra Gruppo consiliare e formatore per l'importo contrattuale di euro 18.750,00 (la documentazione presentata non risulta idonea per la verifica della spesa indicata nel rendiconto);
- specificare e indicare la corrispondenza tra prestazioni concordate e prestazioni effettivamente realizzate (la documentazione presentata non risulta idonea per la verifica della spesa indicata nel rendiconto);
- indicare la valenza dei documenti "Online", "Online 5

”, “

(Dez.20/Jan.21)” (i documenti non sono

intestati, datati, contestualizzati e non è chiaro se rappresentano le attività programmate o le attività effettivamente realizzate). In ogni caso è necessario fornire una relazione dettagliata delle attività realizzate e degli obiettivi raggiunti con la citata iniziativa;

- specificare attività (e importi), oggetto della prestazione, inerenti al 2020 e al 2021.

VIII. “Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda ”

- Trasmettere per le fatture registrate ai prott. nn. 2 e 15 del libro giornale, rispettivamente di euro 58,10 e euro 28,69, la stampa dei documenti inviati dal fornitore al Sistema di Interscambio (SDI) e scaricati dal cassetto fiscale del Gruppo (cfr. delibera di questa Sezione n. 103/2020/FRG);
- ritrasmettere il rendiconto completo della data di approvazione in quanto quello inviato risulta privo di tale riferimento.

XII. “Die Freiheitlichen”

- Con riferimento ai contributi erogati dal Consiglio regionale nel II trimestre 2020 si rileva l'erronea contabilizzazione dei fondi per il personale per euro 2.656,00 anziché per euro 2.490,00 e dei fondi per le spese di funzionamento per euro 2.490,00 anziché per euro 2.656,00. È pertanto necessario rettificare gli importi dei contributi totali del rendiconto per le spese di funzionamento da euro 11.130,00 a euro 11.296,00 e per le spese di personale da euro 10.756,00 a euro 10.590,00. Conseguentemente correggere i saldi finali di cassa;
- per la prestazione dell'avv. : presente unicamente il progetto di fattura, ma non il documento definitivo. Si chiede la trasmissione della stampa del documento inviato dal professionista al Sistema di Interscambio (SDI), scaricata dal cassetto fiscale del Gruppo (cfr. delibera di questa Sezione n. 88/2020/FRG);
- con riferimento alla fattura n. 861/2020 del 28.10.2020 dell'avv. : la stessa risulta emessa nei confronti del Gruppo consiliare provinciale “Die Freiheitlichen” Cod. Fisc. 94037330217 e pertanto ad un diverso soggetto. A riguardo si chiede quali iniziative il Gruppo intende assumere per la relativa regolarizzazione;
- per la fattura n. 466/2020 dell'avv. si chiede la trasmissione della stampa del documento inviato dal professionista al Sistema di Interscambio (SDI), scaricata dal cassetto fiscale del Gruppo;

- in relazione ai pagamenti delle ritenute d'acconto sulle fatture dell'avv. [redacted] e dell'avv. [redacted] effettuati in data 17.07.2020 e 16.11.2020, si chiede di trasmettere copia conforme del modello F24 di versamento dell'imposta;
- chiarire le ragioni per le quali il modello F23 di euro 81,55 pagato l'11.05.2020 è documentato da un bonifico di data 8 maggio 2020 a favore dell'avv. [redacted];
- relativamente alle fatture pagate per le prestazioni dell'avv. [redacted] si chiedono chiarimenti in merito alla mancata effettuazione da parte del Gruppo della ritenuta d'acconto in qualità di sostituto d'imposta;
- per le 2 fatture emesse dalla PSP e per la fattura di [redacted] si chiede la trasmissione della stampa dei documenti inviati dai fornitori al Sistema di Interscambio (SDI), scaricati dal cassetto fiscale del Gruppo;
- rielaborare il rendiconto per le voci da rettificare come indicato nei punti che precedono e ricalcolare conseguentemente i saldi;
- per tutti i pagamenti il Capogruppo autorizza mensilmente le relative spese. Il disciplinare interno prevede all'art. 12.2 che *"dall'approvazione delle spese deve risultare chiaro lo scopo istituzionale e di utilizzo della spesa"* e pertanto si invita il Gruppo ad attenersi scrupolosamente a tale regolamentazione;

XIV. "Süd-Tiroler Freiheit"

- Fornire la fattura n. 20022-00600 del 21.01.2020, scaricata dal cassetto fiscale del Gruppo, a supporto del prot. n. 7 del libro giornale, relativa ad abbonamento "Dolomiten" da 21.01.2020 a 20.01.2021 (la fattura fornita è la n. 21022-00249 del 15.01.2021 relativa all'abbonamento 21.01.2021-20.01.2022);
- fornire la stampa della fattura n. 1/308 dell'08.04.2020, scaricata dal cassetto fiscale del Gruppo, relativa all'abbonamento Tageszeitung (prot. libro giornale n. 39);
- confermare l'assenza di debito d'imposta IRAP (nel 2020 non si sono riscontrati modelli F24 con codici IRAP né a titolo di saldo 2019 né a titolo di acconto 2020);
- con riferimento allo stipendio di febbraio 2020 del dipendente (euro 153,00), lo stesso risulta pagato (e conteggiato nella voce 1 *"Spese per il personale"*) due volte (in estratto conto bancario il 31.03.2020 e il 20.10.2020; nel libro giornale prot. n. 29 e prot. n. 87). Il doppio pagamento non può essere ricompreso nelle voci rendicontate e pertanto tale importo deve essere recuperato nelle disponibilità del Gruppo;
- con riferimento alla voce 3 *"Altre entrate"* di euro 6.964,87, la stessa ricomprende l'importo di euro 6.617,23 relativo alla chiusura del conto corrente bancario per le spese di

funzionamento, operazione che non costituisce acquisizione di nuove risorse ma rappresenta una movimentazione meramente finanziaria il cui importo è già ricompreso nell'ambito dei fondi cassa esercizi precedenti e nei fondi trasferiti dal Consiglio. Le restanti somme di euro 342,00 e di euro 5,64 rappresentano manifestazione monetaria di correzioni contabili di competenza dell'esercizio 2019 (cfr. delibera n. 102/2020/FRG). Tale ultimo importo di euro 5,64 deve essere soltanto oggetto di restituzione al Consiglio regionale (operazione avvenuta il 25 gennaio 2021);

- con riguardo all'importo di euro 7.219,17 esposto alla voce 14 "altre spese", lo stesso comprende, oltre ad euro 259,94 di spese bancarie, gli importi di euro 342,00 (prot. n. 12 del libro giornale) ed euro 6.617,23 (prot. n. 68 del libro giornale) che, per i motivi indicati al punto precedente, non devono essere riportati in rendiconto. La voce 14 "altre spese" deve pertanto essere valorizzata per euro 259,94 a titolo di spese bancarie.

Conseguentemente è necessario riformulare le seguenti voci del rendiconto:

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO

3. ALTRE ENTRATE	euro	0
TOTALE ENTRATE	euro	30.249,93

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO

1. SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO	euro	1.997,00
14. ALTRE SPESE (BANCARIE)	euro	259,94
TOTALE USCITE	euro	10.320,12

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

ENTRATE riscosse nell'esercizio	euro	21.886,00
USCITE pagate nell'esercizio	euro	10.320,12
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro	11.614,81
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE	euro	8.315,00

Si rammenta che i rendiconti devono sempre essere sottoscritti, datati e va anche aggiunta la seguente precisazione qualora il rendiconto sia stato rielaborato a seguito del procedimento di controllo della Corte dei conti: "Rendiconto rielaborato a seguito della deliberazione della Corte dei conti Sezione di controllo di Trento n. ".

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento

DISPONE

la comunicazione al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol della presente deliberazione, emessa ai sensi dell'art. 1, c. 11, del decreto legge n. 174/2012 e del Regolamento 33/2013;

ASSEGNA

per l'integrazione della documentazione, la rielaborazione dei rendiconti e per i chiarimenti richiesti, distintamente per ciascun gruppo consiliare sopra indicato, il termine del 4 marzo 2021;

DICHIARA

sospeso il decorso del termine per la pronuncia della Sezione ai sensi dell'art. 1, c. 11, del decreto legge n. 174/2012,

MANDA

alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche qui nominate, ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deliberato nella Camera di Consiglio del giorno 16 febbraio 2021.

Il Magistrato relatore

Tullio FERRARI

FERRARI TULLIO
CORTE DEI CONTI
17.02.2021
11:24:39 UTC

Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI

ANNA MARIA RITA
LENTINI
CORTE DEI
CONTI/80218670588
17.02.2021 15:23:43
UTC

Depositato in Segreteria

II DIRIGENTE

Anna Maria GUIDI


Guidi Anna Maria
CORTE DEI CONTI
17.02.2021 16:51:13
CET



REPUBLIK ITALIEN
DER RECHNUNGSHOF
KONTROLLSEKTION FÜR DIE REGION TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SITZ TRIENT

Zusammengesetzt aus den Richtern:

Anna Maria Rita LENTINI	Präsident
Tullio FERRARI	Ratsmitglied (Berichterstatter)
Paola CECCONI	Referendar

In der Sitzung des Rates vom 16. Februar 2021

Nach Einsicht in die Artikel 81, 97, 100, 117 und 119 der Verfassung;

Nach Einsicht in das DPR Nr. 670 vom 31. August 1972 betreffend die Genehmigung des Einheitstextes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen;

Nach Einsicht in das DPR Nr. 305 vom 15. Juli 1988 mit seinen späteren Änderungen zur Einrichtung der Kontrollsektionen des Rechnungshofes von Trient und Bozen;

Nach Einsicht in den Einheitstext der Gesetze über den Rechnungshof, genehmigt mit königlichem Dekret Nr. 1214 vom 12. Juli 1934 mit seinen späteren Änderungen;

Nach Einsicht in das Gesetz Nr. 20 vom 14. Januar 1994;

Nach Einsicht in das Gesetzesdekret Nr. 174 vom 10. Oktober 2012, das mit Änderungen in das Gesetz Nr. 213 vom 7. Dezember 2012 umgewandelt wurde, nachstehend „Gesetzesdekret Nr. 174/2012“ genannt;

Nach Einsicht in das Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 21. Dezember 2012, veröffentlicht im Gesetzesanzeiger Nr. 28 vom 2. Februar 2013, mit dem die am 6. Dezember 2012 von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen

Provinzen Trient und Bozen genehmigten Leitlinien für die von den Regionalratsfraktionen nach Art. 1 Abs. 9 des obengenannten Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 genehmigte jährliche Rechnungslegung festgelegt wurden;

Nach Einsicht in den Beschluss der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes Nr. 14/2000 vom 16. Juni 2000 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen, mit dem die Verordnung über die Organisation der Kontrollfunktionen des Rechnungshofes genehmigt wurde;

Nach Einsicht in das Urteil Nr. 39/2014 des Verfassungsgerichtshofes bezüglich der Absätze 9 - 12 des Artikels 1 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012;

Nach Einsicht in die Urteile Nr. 59/2014/EL und Nr. 31/2020/RGC der Vereinten Sektionen des Rechnungshofes, in gerichtlicher Instanz;

Nach Einsicht in den Beschluss des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol Nr. 33 vom 10. September 2013, mit dem Titel „*Verordnung über die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und diesbezügliche Rechnungslegung*“, abgeändert durch den Beschluss Nr. 8 der 10. Dezember 2014, nachstehend "Verordnung 33/2013" genannt;

Nach Einsicht in die vom Präsidenten des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol mit Schreiben Prot. Nr. 490 vom 3. Februar 2021, Prot. Rechnungshof Nr.915 vom 4. Februar 2021, übermittelten Unterlagen;

Nach Einsicht in die Verfügung Nr. 4/2021 vom 15. Februar 2021, mit der die Präsidentin der Sektion das Richterkollegium für die heutige Sitzung in Videokonferenz einberufen hat;

Nach Anhörung des Berichterstatters, Rat Tullio Ferrari, der mit der Verfügung der Präsidentin Nr. 3/2021 vom 3. Februar 2021 namhaft gemacht wurde, und nach Einsicht in die eingereichten Unterlagen

SACHVERHALT

1. Am 4. Februar 2020 (Prot. Rechnungshof 0000915-04/02/2021-SC_TN) gingen bei dieser regionalen Kontrollsektion mit dem vom Präsidenten des Regionalrates unterzeichneten Schreiben vom 3. Februar 2021, Prot. Nr. cr_tas-03/02/2021-0000490-P die Rechnungslegungen folgender Regionalratsfraktionen der Autonomen Region Trentino-Südtirol bezogen auf den Zeitraum 1. Januar 2020 – 31. Dezember 2020 ein:

- I. "SVP - Südtiroler Volkspartei"
- II. "Lega Salvini Trentino"
- III. "Team K"
- IV. "Partito Democratico"
- V. "Partito Autonomista Trentino Tirolese"

- VI. "Lega Salvini Alto Adige-Südtirol"
- VII. "La Civica"
- VIII. "Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda"
- IX. "Misto"
- X. "Movimento 5 Stelle"
- XI. "Autonomisti Popolari - Fassa"
- XII. "Die Freiheitlichen"
- XIII. "Futura 2018"
- XIV. "Süd-Tiroler Freiheit"
- XV. "Unione per il Trentino".

2. Die obengenannten Unterlagen wurden dieser Kontrollsektion auf der Grundlage der Vorgaben laut Art. 9 Abs. 3 der Verordnung 33/2013 betreffend „die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und diesbezügliche Rechnungslegung“ übermittelt.

Die Regelung betreffend die Finanzierung der Regionalratsfraktionen der Autonomen Region Trentino- Südtirol ist in der genannten Verordnung Nr. 33/2013 des Regionalrates enthalten und ist seit Beginn der XV. Legislaturperiode (22. November 2013) in Kraft. Die vorgenannte Verordnung passt die Regelung des Regionalrates auf dem Sachgebiet der Leistungen zugunsten der Ratsfraktionen an die Bestimmungen laut Art. 1 Abs. 9, 10 - 12 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 an und befasst sich ausschließlich mit der Regelung für die Zuweisung und Entrichtung der Beiträge, mit der Ermittlung der zulässigen Ausgaben - auch mit Bezug auf die spezifischen in der Anlage A) zu dieser Verordnung enthaltenen Richtlinien -, mit den entsprechenden Buchhaltungsunterlagen sowie mit der nachfolgenden Rechnungslegung und Übermittlung der betreffenden Dokumente an die regionale Kontrollsektion des Rechnungshofes.

Die Anlage A der Verordnung 33/2013 enthält die „Leitlinien für die Genehmigung der jährlichen Rechnungslegung der Fraktionen...“ gemäß DPMR vom 21. Dezember 2012, genehmigt im Sinne des Art. 1 Abs. 9 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012. Die besagten Leitlinien enthalten verschiedene Vorgaben, die notwendig sind, um die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegungen in Hinsicht auf die korrekte Erhebung der Verwaltungsabläufe und ordnungsgemäße Führung der Buchhaltung sowie Vollständigkeit der der Rechnungslegung beigelegten Unterlagen feststellen zu können.

Die Anlage A regelt auch die Pflichten des Fraktionsvorsitzenden, die Buchhaltungsunterlagen und die Rückverfolgbarkeitspflicht für Zahlungen, die von der Fraktion vorgenommen wurden (Art. 2, 3 und 4).

Das oben genannte Gesetzesdekret Nr. 174/2012, Art. 1 Absätze 10, 11 und 12 führt die Modalitäten zur Ausübung der externen Kontrolle an, die von der regionalen Kontrollsektion des Rechnungshofes durchgeführt wird. Im Besonderen verfügen die genannten Bestimmungen, dass der Rechnungshof, nach Zusendung der Rechnungslegungen durch den Präsidenten des Regionalrates, sich innerhalb von 30 Tagen mit einem entsprechenden Entscheid über ihre Ordnungsmäßigkeit äußert. Wenn jedoch die regionale Kontrollsektion der Ansicht ist, dass die Rechnungslegung der Ratsfraktion oder die beiliegenden Unterlagen nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechen, so kann sie den Präsidenten des Regionalrates, innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Rechnungslegung, eine Aufforderung zur Berichtigung übermitteln, wobei eine Frist von höchstens 30 Tagen festgesetzt wird.

Die Voruntersuchungsinstanz setzt die Frist für die Entscheidung der Sektion aus.

3. Dies vorausgeschickt, hat das Richterkollegium bei der Prüfung der Rechnungslegung für den Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2020 und dem 31. Dezember 2020 einige Mängel und Unregelmäßigkeiten in den Rechnungslegungen einiger Ratsfraktionen, die nachstehend angeführt werden, festgestellt. Diese erfordern entsprechende Klarstellungen oder zusätzliche Dokumente, die nachstehend spezifiziert werden, damit die Fraktionen die etwaige Berichtigung der Rechnungslegungen vornehmen kann.

Es ergeht die Aufforderung, innerhalb der im beschließenden Teil festgelegten Frist dieser Kontrollsektion die ergänzenden Unterlagen sowie die entsprechenden Klärungen zu übermitteln, die nachstehend für jede betroffene Ratsfraktionen anführt werden:

I. "SVP - Südtiroler Volkspartei"

Hinsichtlich der für ein „*Medien- und Kommunikationstraining*“ bestrittenen Ausgaben in Höhe von 18.750,00 Euro, die in der Rechnungslegung unter dem Posten Nr. 10 „*Ausgaben für Werbetätigkeiten, Tagungen und Fortbildungen*“ angeführt wurden, wird Folgendes hervorgehoben:

- Es muss angegeben werden, inwieweit diese Fortbildungsinitiative - entsprechend der Verordnung laut Beschluss des RR vom 10. September 2013, Nr. 33 und der internen Fraktionsregelung - unter die Zielsetzungen und die institutionelle Tätigkeit der Regionalratsfraktion fällt, da diese mehr den Anschein erweckt, die Kommunikationsfähigkeiten der einzelnen Abgeordneten zu verbessern;
- der Lebenslauf des Trainers/Ausbilders muss übermittelt werden;

- die „Vertragsvereinbarungen“ zwischen der Regionalratsfraktion und dem Ausbilder für die Vertragssumme von 18.750,00 Euro müssen belegt werden (die unterbreiteten Unterlagen sind nicht ausreichend, um die in der Rechnungslegung angeführte Ausgabe zu überprüfen);
- die Übereinstimmung zwischen den vereinbarten Dienstleistungen und den effektiv erbrachten Dienstleistungen muss bestätigt und erläutert werden (die eingereichten Unterlagen sind nicht ausreichend, um die in der Rechnungslegung angeführte Ausgabe zu überprüfen);
- Die Dokumente „Online Trentino/Südtirol“, „Online (Dez.20/Jan.21)“ sind zu ungenau: die Dokumente haben keinen Briefkopf mit Anschrift, Datum, Kontext und es ist nicht klar, ob es sich um geplante oder bereits verwirklichte Tätigkeiten handelt. Auf jeden Fall ist es notwendig, einen detaillierten Bericht der verwirklichten Tätigkeiten und mit dieser Initiative erreichten Ziele zu übermitteln;
- für die Jahre 2020 und 2021 muss die Tätigkeit (und Beträge), die Gegenstand der Dienstleistung sind, angeführt werden.

VIII. „Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda“

- Für die mit Prot. Nr. 2 und 15 im Journal eingetragenen Rechnungen in Höhe von jeweils 58,10 und 28,69 Euro muss die Abschrift der vom Lieferer an die Plattform SDI übermittelten Dokumente, die von der Steuer-Infobox der Fraktion heruntergeladen werden, übermittelt werden (siehe Beschluss dieser Sektion Nr. 103/2020/FRG).
- Die vollständige Rechnungslegung mit Angabe des Datums der Genehmigung derselben nochmals übermitteln, da in der übermittelten Rechnungslegung diese Angabe fehlt.

XII. „Die Freiheitlichen“

- Mit Bezug auf vom Regionalrat im II. Trimester ausbezahlten Beiträge wird auf die falsche Verbuchung der Beiträge für Personalkosten in Höhe 2.656,00 € statt 2.490,00 € und der Beiträge für laufende Ausgaben in Höhe 2.490,00 € statt 2.656,00 € hingewiesen. Es ist daher notwendig, in der Rechnungslegung die Summe der Gesamtbeiträge für laufende Ausgaben von 11.130,00 € auf 11.296,00 € und für die Personalkosten von 10.756,00 € auf 10.590,00 € zu berichtigen und demzufolge den endgültigen Kassensaldo zu korrigieren;

- Für die Dienstleistung von RA [Name] ist lediglich ein Entwurf der Rechnung, aber nicht das definitive Dokument vorhanden. Es muss die Kopie des vom Rechtsanwalt an die Plattform SDI übermittelten Dokuments, das von der Steuer-Infobox der Fraktion heruntergeladen wird, übermittelt werden (vergl. Beschluss dieser Sektion Nr. 88/2020/FRG).
- Mit Bezug auf die Rechnung Nr. 861/2020 vom 28.10.2020 des RA [Name] wird hervorgehoben, dass diese auf die Landtagsfraktion „Die Freiheitlichen“ Steuer-Nr. 94037330217 und somit auf ein anderes Rechtssubjekt ausgestellt ist. Diesbezüglich möchte man in Erfahrung bringen, was die Fraktion zu unternehmen gedenkt, um diese Position zu berichtigen.
- Für die Rechnung Nr. 466/2020 des RA [Name] wird um die Übermittlung des Dokuments ersucht, das vom Rechtsanwalt an die Plattform SDI übermittelt wurde und von der Steuer-Infobox der Fraktion heruntergeladen wird.
- Für die Zahlungen der Vorsteuer auf die Rechnungen des RA [Name] und des RA [Name], die am 17.07.2020 und am 16.11.2020 vorgenommen wurden, wird um die originaltreue Kopie des Vordruckes F24 betreffend die Zahlung der genannten Steuer ersucht;
- Es müssen die Gründe geklärt werden, warum der Vordruck F23 für 81,55 Euro, gezahlt am 11.05.2020, mit einer Überweisung vom 8. Mai 2020 zugunsten des RA [Name] belegt wurde;
- Hinsichtlich der für die Dienstleistungen des RA [Name] : bezahlten Rechnungen wird um eine Klärung ersucht, warum die Fraktion als Steuersubstitut die Vorsteuer nicht abgezogen hat;
- Für die 2 von PSP ausgestellten Rechnungen und für die Rechnung von [Name] wird um die Übermittlung der Abschrift der Dokumente ersucht, die von den Lieferanten an die Plattform SDI übermittelt wurden und von der Steuer-Infobox der Fraktion heruntergeladen werden;
- Es wird demnach ersucht, die Rechnungslegung aufgrund der zu berichtigenden Posten, wie in den vorherigen Punkten angeführt, neu zu erstellen und die Salden dementsprechend neu zu berechnen;
- Für alle Zahlungen ermächtigt der Fraktionssprecher monatlich die entsprechenden Ausgaben. Die Fraktionsregelung sieht bei Art. 12.2. vor, dass „aus der Genehmigung der Auslagen der institutionelle Zweck und der Verwendungszweck der Auslage hervorgehen muss.“ Demnach wird die Fraktion ersucht, sich strikt an diese Regelung zu halten.

XIV. "Süd-Tiroler Freiheit"

- Es muss die Rechnung Nr. 20022-00600 vom 21.01.2020, die von der Steuer-Infobox der Fraktion heruntergeladen wird, als Beleg für die Prot. Nr. 7 des Journals, betreffend das „Dolomiten“ – Abonnement vom 21.01.2020 bis 20.01.2021 eingereicht werden (die eingereichte Rechnung ist die Nr. 21022-00249 vom 15.01.2021 und betrifft das Abonnement 21.01.2021-20.01.2022);
- Für das Abonnement der Tageszeitung (Prot. Nr. 39 des Journals) muss die Abschrift der Rechnung Nr. 1/308 vom 08.04.2020, die von der Steuer-Infobox der Fraktion heruntergeladen wird, übermittelt werden;
- Es muss bestätigt werden, dass keine Steuerschuld für die Wertschöpfungssteuer IRAP besteht (im Jahr 2020 gab es keine Vordrucke F24 mit IRAP Kodex, weder als Saldo 2019 noch als Vorschuss auf 2020);
- Mit Bezug auf das Gehalt des Bediensteten für den Monat Februar 2020 (153,00 Euro) so geht hervor, dass dieses zweimal ausgezahlt und im Posten 1 "Personalkosten" verbucht wurde: im Kontoauszug am 31.03.2020 und am 20.10.2020 bzw. im Journal Prot. Nr. 29 und Prot. Nr. 87. Die doppelte Zahlung in den ausgewiesenen Posten ist nicht zulässig, so dass dieser Betrag wieder in die Verfügbarkeit der Fraktion zurückkehren muss;
- Hinsichtlich des Postens Nr. 3 „Sonstige Einnahmen“ in Höhe von 6.964,87 Euro wird hier ein Betrag von 6.617,23 verbucht, der die Schließung des Bankkontos für laufende Ausgaben betrifft. Dies stellt jedoch keinen Erwerb neuer Mittel dar, sondern ist eine rein finanzielle Bewegung eines Betrages, der bereits in den Kassafonds der Vorjahre und in den vom Regionalrat übertragenen Mitteln enthalten ist. Die verbleibenden Beträge in Höhe von 342,00 € und 5,64 € sind der finanzielle Beleg für Buchhaltungsberichtigungen auf Kompetenzrechnung für das Jahr 2019 (siehe Beschluss Nr. 102/2020/FRG). Nur letztgenannter Betrag in Höhe von 5,64 Euro muss an den Regionalrat rückerstattet werden (was am 25. Januar 2021 geschehen ist);
- Der unter dem Posten Nr. 14 "Sonstige Ausgaben" ausgewiesene Betrag in Höhe von 7.219,17 € enthält, abgesehen von 259,94 € für Bankspesen, die Beträge in Höhe von 342,00 € (Prot. Nr. 12 des Journals) und 6.617,23 € (Prot. Nr. 68 des Journals), die aus den im vorgenannten Punkt dargelegten Gründen nicht in der Rechnungslegung ausgewiesen werden dürfen. Beim Posten Nr. 14 "Sonstige Ausgaben" müssen 259,94 € für Bankspesen ausgewiesen werden.

Folglich müssen folgende Posten in der Rechnungslegung berichtigt werden:

IM HAUSHALTSJAHR VERFÜGBARE EINNAHMEN

3. SONSTIGE EINNAHMEN	euro	0
EINNAHMEN GESAMT	euro	30.249,93

AUSGABEN WÄHREND DES HAUSHALTSJAHRES

1. PERSONALKOSTEN DER FRAKTION	euro	1.997,00
14. SONSTIGE AUSGABEN (BANKSPESEN)	euro	259,94
AUSGABEN GESAMT	euro	10.320,12

TATSÄCHLICHE FINANZIELLE LAGE BEI ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES

IM HAUSHALTSJAHR ERZIELTE EINNAHMEN	euro	21.886,00
AUSGABEN WÄHREND DES HAUSHALTSJAHRES	euro	10.320,12
ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro	11.614,81
ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	euro	8.315,00

Es sei daran erinnert, dass die Rechnungslegungen stets unterschrieben und mit dem Datum versehen werden müssen. Sollte die Rechnungslegung infolge des vom Rechnungshof durchgeführten Kontrollverfahrens überarbeitet worden sein, ist folgende Anmerkung hinzuzufügen: *“Aufgrund des Beschlusses des Rechnungshofes – Kontrollsektion von Trient – Nr. ... überarbeitete Rechnungslegung”*.

AUS DIESEN GRÜNDEN

VERFÜGT

DIE KONTROLLSEKTION FÜR DIE REGION TRENTINO-SÜDTIROL

am Sitz in Trient

diesen im Sinne des Art. 1 Abs. 11 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012 und der Verordnung Nr. 33/2013 genehmigten Beschluss dem Präsidenten des Regionalrats zu übermitteln,

SETZT

für jede einzelne Fraktion eine Frist bis zum 4. März 2021 fest für die Ergänzung der Dokumentation, die Überarbeitung der Rechnungslegung und die angeforderten Klärungen,

ERKLÄRT

im Sinne des Art. 1 Abs. 11 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012 den Ablauf der Frist für die Entscheidung der Sektion als ausgesetzt,

BEAUFTRAGT

das zuständige Amt dieser Kontrollsektion, bei der Verbreitung dieses Beschlusses in jeglicher Form die Angaben der hier benannten natürlichen und juristischen Personen und andere darin enthaltene Identifizierungsdaten wegzulassen, gemäß Artikel 52 des legislativen Dekretes Nr. 196/2003.

Entschieden in der nichtöffentlichen Sitzung vom 16. Februar 2021

Der Berichterstatter

Tullio FERRARI

Der Präsident

Anna Maria Rita LENTINI

Hinterlegt beim Sekretariat

DER AMTSLEITER

Anna Maria GUIDI

Deliberazione n. 13/2021/FRG



CORTE DEI CONTI
REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Paola CECCONI	Referendario

Nella Camera di Consiglio del 16 febbraio 2021

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti e successive modificazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito richiamato come "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'art. 1, c. 9, del sopracitato decreto legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del decreto legge n. 174/2012;

VISTE le sentenze delle Sezioni riunite in speciale composizione n. 59/2014/EL e 31/2020/RCG;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante "*Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione*" modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito richiamato come "*Regolamento 33/2013*";

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota prot. n. 490 del 3 febbraio 2021, prot. Corte dei conti n. 915 del 4 febbraio 2021;

VISTA l'ordinanza n. 4/2021 del 15 febbraio 2021, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio con svolgimento mediante collegamento da remoto;

UDITO il Magistrato relatore Consigliere Tullio Ferrari, designato con ordinanza del Presidente n. 3/2021 del 3 febbraio 2021, ed esaminata la documentazione agli atti,

Considerato in fatto e in diritto

1. In data 4 febbraio 2020 (prot. Corte dei conti n. 0000915-04/02/2020-SC_TN) sono pervenuti a questa Sezione regionale di controllo i rendiconti dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, riferiti al periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 trasmessi con nota di data 6 febbraio 2020, prot. n. cr_tas-06/02/2020-0000490-P, a firma del Presidente del Consiglio della Regione medesima:

- I. "SVP - Südtiroler Volkspartei"
- II. "Lega Salvini Trentino"
- III. "Team K"
- IV. "Partito Democratico"
- V. "Partito Autonomista Trentino Tirolese"
- VI. "Lega Salvini Alto Adige-Südtirol"
- VII. "La Civica"
- VIII. "Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda"

- IX. "Misto"
- X. "Movimento 5 Stelle"
- XI. "Autonomisti Popolari - Fassa"
- XII. "Die Freiheitlichen"
- XIII. "Futura 2018"
- XIV. "Süd-Tiroler Freiheit"
- XV. "Unione per il Trentino"

2. I suddetti documenti sono stati inviati a questa Sezione di controllo in base a quanto previsto dall'art. 9, comma 3, del Regolamento n. 33/2013 *"Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione"*.

La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel citato Regolamento n. 33/2013 del Consiglio regionale, in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). Il predetto Regolamento adegua la disciplina del Consiglio regionale, in materia di interventi a favore dei gruppi consiliari, alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 9 e da 10 a 12, del decreto legge n. 174/2012, ed è interamente dedicato alla disciplina dell'assegnazione e corresponsione dei contributi, alla individuazione delle spese ammissibili - anche con riferimento alle specifiche linee guida contenute nell'Allegato A al regolamento medesimo - ed alla documentazione contabile correlata, nonché alla conseguente rendicontazione e trasmissione della relativa documentazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

L'Allegato A al Regolamento 33/2013 contiene le *"Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi"*, di cui al DPCM 21 dicembre 2012, adottato ai sensi dell'art. 1, c. 9, del decreto-legge n. 174/2012. Le menzionate linee guida contengono varie prescrizioni, necessarie per la verifica della regolarità dei rendiconti in termini di corretta rilevazione dei fatti di gestione e di regolare tenuta della contabilità, nonché di completezza della documentazione inviata a corredo del rendiconto.

L'Allegato A disciplina, inoltre, i compiti del Presidente del Gruppo, la documentazione contabile e gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti effettuati dal gruppo consiliare (artt. 2, 3 e 4).

Il citato decreto legge n. 174/2012, art. 1, commi 10, 11 e 12, indica le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno attribuita alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. In particolare, le richiamate norme dispongono che, ricevuti i rendiconti dal Presidente del Consiglio della Regione, la Corte si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi entro il termine di 30 giorni. Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo ravvisi che il

rendiconto del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo non sia conforme alle prescrizioni normative, può inviare al Presidente del Consiglio della Regione, entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto, una richiesta di regolarizzazione, fissando un termine non superiore a 30 giorni per le controdeduzioni. L'istanza istruttoria sospende il termine per la pronuncia della Sezione.

3. Ciò premesso, il Collegio, nell'esaminare i rendiconti riferiti al periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, ha riscontrato alcune carenze e irregolarità nei rendiconti prodotti da alcuni Gruppi consiliari, come di seguito individuate, che necessitano di idonei chiarimenti ovvero di integrazioni documentali, sotto specificati, affinché i Gruppi possano provvedere alla eventuale regolarizzazione dei rendiconti medesimi.

Si richiede, pertanto, di fornire a questa Sezione, entro il termine indicato nel dispositivo, la documentazione integrativa e le comunicazioni esplicative di seguito indicate con riferimento a ciascun gruppo consiliare interessato:

II. "Lega Salvini Trentino"

- Al fine di garantire la corretta rappresentazione delle voci di spesa all'interno del rendiconto si chiede di:
 - spostare euro 2.072,00 dalla voce di spesa 2 "*Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese del gruppo (art. 4, comma 2)*" alla voce 1 "*Spese per il personale sostenute dal gruppo (art. 4, comma 2)*" in quanto relativi agli emolumenti corrisposti ai dipendenti a titolo di 14^{ma} mensilità;
 - spostare euro 565,20 dalla voce di spesa 2 "*Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese del gruppo (art. 4, comma 2)*" alla voce 14 "*Altre spese*" in quanto relativi al pagamento dell'IRAP;
 - imputare la spesa per l'incarico di media monitoring alla voce 4 "*spese per consulenze, studi e incarichi*" anziché alla voce 3 "*spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici...*";
 - spostare sul rendiconto 2021 la spesa inerente alla parcella pro forma del 30 dicembre 2020 emessa dal Dott. . in quanto il relativo pagamento ha avuto effettiva esecuzione il 5 gennaio 2021, anche al fine di garantire l'allineamento tra i saldi iniziali/finali del rendiconto e dell'estratto conto bancario;
- fornire copia conforme all'originale del disciplinare interno adottato ai sensi dell'art. 3, c. 4 del Regolamento n. 33/2013;

- fornire per le fatture registrate nel libro giornale, la stampa dei documenti inviati dai fornitori al Sistema di Interscambio (SDI) e scaricati dal cassetto fiscale del Gruppo (cfr. delibera di questa Sezione n. 104/2020/FRG), qualora non siano già stati trasmessi alla Sezione. Si coglie l'occasione per raccomandare pro futuro l'utilizzo dello scontrino fiscale, quale documentazione a comprova dell'acquisto, limitatamente alle spese c.d. minute;
- relativamente alle spese di personale le stesse comprendono l'importo di euro 2.215,38 riferito all'illegittimo inquadramento con la qualifica di "quadro" del dipendente per il periodo 1° gennaio 2020 - 31 marzo 2020. Si prende atto che, a seguito della delibera di questa Sezione n. 104/2020/FRG, con la quale era stata accertata la non regolarità della spesa per la figura del "quadro" per il periodo 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2019, il Presidente del Gruppo ha disposto, con effetto dal 1° aprile 2020, l'inquadramento del dipendente quale impiegato di 1° livello ed ha provveduto, altresì, in data 18 dicembre 2020 a versare direttamente alle casse del Consiglio regionale (reversale di incasso n. 546 del 29 dicembre 2020) l'importo di euro 2.215,38 quale differenza retributiva del nuovo inquadramento, comprensiva degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro. Nel sottolineare positivamente le iniziative di conformazione alla citata delibera n. 104/2020/FRG poste in essere dal Presidente del Gruppo, permane la contabilizzazione della spesa di euro 2.215,38 sostenuta per il primo trimestre 2020 per la figura del "quadro" nel rendiconto oggetto del presente controllo, anche se, si ripete, la stessa è già stata oggetto di rimborso alle casse del Consiglio regionale;
- relativamente alle spese "per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici" le stesse comprendono l'importo di euro 750,89 riguardante la spedizione di stampe digitali e buste commerciali. Si prende atto che, a seguito della delibera di questa Sezione n. 104/2020/FRG, con la quale era stata accertata la non regolarità della spesa per l'acquisto delle succitate stampe digitali e buste commerciali, il Presidente del Gruppo ha versato in data 23 dicembre 2020 direttamente alle casse del Consiglio regionale (reversale di incasso n. 547 del 29 dicembre 2020) l'importo di euro 750,89 quale refusione del corrispettivo pagato in data 13 gennaio 2020 a per la spedizione degli stampati. Nel sottolineare positivamente le iniziative di conformazione alla citata delibera n. 104/2020/FRG poste in essere dal Presidente del Gruppo, permane la contabilizzazione della spesa di euro 750,89 nel rendiconto oggetto del presente controllo, anche se, si ripete, la stessa è già stata oggetto di rimborso alle casse del Consiglio regionale;
- fornire chiarimenti in merito all'assolvimento degli adempimenti IRAP per l'anno di imposta 2019 dal momento che non risultano presenti nella documentazione inviata i pagamenti a titolo di acconto riferiti al 2019, considerato che le agevolazioni previste dal

- d.l. 34/2020 hanno riguardato lo stralcio dei versamenti a titolo di saldo per il 2019 e di primo acconto per il 2020;
- fornire ulteriori informazioni circa il recesso contrattuale dall'offerta di telefonia mobile n. 2019NPKE94EK con riferimento all'acquisto di una SIM e relativo telefono associato. In particolare, si chiede di chiarire:
 - le motivazioni per le quali a seguito della richiesta di recesso contenuta nella nota di data 4 febbraio 2020 inviata dal Gruppo a _____, si sia proseguito con il pagamento dell'offerta ricaricabile associata al numero telefonico 3296650*** (per un totale documentato di euro 373,93);
 - a quali voci di spesa e a quali fatture si riferisce il rimborso di euro 190,32 riconosciuto da _____;
 - l'avvenuto versamento dell'assegno di rimborso sul conto corrente bancario del Gruppo consiliare;
 - quali fatture emesse da _____ contengono gli storni dei costi inerenti alla disdetta del contratto sopra citato, in quanto non rilevati dai documenti trasmessi;
 - la natura del dispositivo cod. IMEI 359847102409001 oggetto di fatturazione nei documenti di spesa n. AM11041087 (addebito di euro 268,40 per contributo iniziale + rata) e AM15089597 (addebito di euro 41,48 per rata);
 - a cosa fanno riferimento i costi variabili addebitati alla SIM n. tel. 3296650*** all'interno del documento di spesa n. AM19102826 di data 14 ottobre 2020;
 - chiarire le ragioni per le quali non è stata effettuata una richiesta preventiva alla Presidenza del Consiglio regionale, diversamente da quanto avvenuto l'anno precedente, della disponibilità alla fornitura da parte del Consiglio stesso dei personal computer di cui il Gruppo consiliare ha disposto l'acquisto diretto;
 - in relazione all'acquisto del personal computer Apple autorizzato in data 8 maggio 2020 esplicitare le ragioni per le quali si è optato per il fornitore _____ pur in presenza di un preventivo dal costo complessivo inferiore trasmesso dalla ditta _____;
 - in relazione all'acquisto dell'ulteriore personal computer autorizzato in data 8 maggio 2020 chiarire se si è proceduto ad acquisire più preventivi di spesa;
 - trasmettere la documentazione a comprova dell'avvenuta iscrizione nell'inventario dei beni del Consiglio regionale in relazione ai seguenti dispositivi acquistati:
 - modem di cui all'autorizzazione all'acquisto di data 20 novembre 2019;
 - smartphone Samsung Galaxy S10 di cui all'autorizzazione all'acquisto di data 23 gennaio 2020;
 - dispositivo cod. IMEI 359847102409001;

- personal computer Apple con antivirus di cui all'autorizzazione all'acquisto di data 8 maggio 2020;
- personal computer con mouse e antivirus di cui all'autorizzazione all'acquisto di data 8 maggio 2020 (presente la sola richiesta avanzata dal Gruppo);
- rielaborare il rendiconto per le voci da rettificare come indicato nei punti che precedono e ricalcolare conseguentemente i saldi.

III. "Team K"

- Alla voce di spesa n. 4 "*Spese per consulenza, studi e incarichi*" si rileva il disallineamento tra l'imputazione del compenso per la prestazione di collaborazione non subordinata fornita dal consulente _____ che, come indicato nel contratto sottoscritto tra le parti è indicato come costo rientrante nella spesa per il personale (art. 4 della deliberazione del Consiglio regionale n. 33/2013). Si chiedono chiarimenti in merito e, eventualmente, rielaborare e sottoscrivere il rendiconto ricalcolando i relativi saldi;
- trasmettere copia del *curriculum* del consulente
- trasmettere per la fattura _____ n. sp_493_2020 dell'11 marzo 2020 di euro 179,99 la stampa del documento inviato dal fornitore al Sistema di Interscambio (SDI), scaricato dal cassetto fiscale del Gruppo (cfr. delibera di questa Sezione n. 87/2020/FRG).

IV. "Partito Democratico"

- Trasmettere per la parcella n. 816 dell'importo 372,11 euro, protocollo del libro giornale n. 88, la stampa del documento inviato dal fornitore al Sistema di Interscambio (SDI), scaricato dal cassetto fiscale del Gruppo (cfr. delibera di questa Sezione n. 87/2020/FRG);
- si evidenzia che nell'elenco della documentazione contabile si fa riferimento ad una "dichiarazione firmata in originale dal Presidente del Gruppo" unita alla "copia conforme all'originale del libro giornale" che non risulta presente nella documentazione messa a disposizione. Inviare la dichiarazione menzionata.

V. "Partito Autonomista Trentino Tirolese"

- A far data dal mese di febbraio 2020 è stato incrementato l'orario di lavoro dell'unico dipendente part-time del Gruppo da 20 a 26 ore settimanali, con orario di lavoro continuato dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.15. Chiarire le ragioni per le quali siano stati comunque corrisposti i buoni pasto al dipendente nonostante il nuovo orario di lavoro non preveda una pausa pranzo;

- nel corso del 2020 sono stati acquistati complessivamente n. 200 buoni pasto e, in base alle autorizzazioni di spesa inviate, gli acquisti sembrerebbero stati effettuati a posteriori dopo l'avvenuta maturazione degli stessi da parte del dipendente. Dalle buste paga, però, si rileva che i buoni pasto effettivamente maturati sono stati n. 165. Motivare le ragioni di tale differenza;
- nelle buste paga di luglio e dicembre si evince che gli straordinari autorizzati dal Presidente del Gruppo sono stati retribuiti con importi differenti (a luglio ad un costo orario di 13,81458 euro e a dicembre ad un costo orario di 16,21712 euro). Motivare al riguardo;
- inviare copia conforme all'originale del preventivo dello Studio [redacted] i relativo alla gestione paghe anno 2020 e del successivo affidamento dell'incarico per l'anno 2020;
- inviare copia conforme all'originale dell'avviso di parcella dello Studio [redacted] del 30 marzo 2020 relativo ai cedolini di gennaio e febbraio 2020;
- in merito alla fattura Studio [redacted] n. 12/2020 del 21-01-2020 (prot. n. 2), tra la documentazione allegata non si rileva il pagamento della ritenuta d'acconto di 16 euro;
- inviare copia conforme all'originale del contratto sottoscritto per l'acquisto del modem portatile TIM e dell'autorizzazione alla spesa da parte del Presidente del Gruppo, il cui costo (fatt. n. 7X04850664 del 13-12-19 e fatt. n. 7x00489308 del 14-02-20) è stato erroneamente imputato alla voce di spesa n. 6 "*Spese telefoniche e di trasmissione dati*" anziché alla voce di spesa n. 12 "*Spese per l'acquisto e il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio*". Si rileva, altresì, in entrambe le fatture un'indennità di mora di 0,38 euro (0,76 euro in totale), ancorché di importo irrisorio la stessa non può trovare collocazione tra le spese ammissibili a rendicontazione;
- spostare dalla voce di spesa n. 7 "*Spese di cancelleria e stampati*" gli oneri per il costo copia legato al contratto di noleggio (prot. n. 29 fatt. n. 629/v del 31-03-20 e fatt. n. 2298/v del 30-09-20; prot. n. 40 fatt. n. 3193/v del 23-12-20) classificandoli nella voce di spesa n. 8 "*Spese per duplicazione e stampa*";
- fornire la stampa dei documenti inviati dai fornitori al Sistema di Interscambio (SDI) scaricati dal cassetto fiscale del Gruppo (cfr. delibera di questa Sezione n. 78/2020/FRG) riguardanti l'acquisto dell'abbonamento cartaceo ai quotidiani L'Adige (prot. n. 7) ed Il Trentino (prot. n. 37) e all'abbonamento digitale al quotidiano Il Corriere della Sera (prot. n. 36);
- chiarire in merito all'avvenuto assolvimento da parte del Gruppo degli adempimenti in materia di IRAP per gli anni di imposta 2018 e 2019;

- nella voce di spesa n. 14 "*Altre spese*", tra le spese bancarie sono stati addebitati interessi, rispettivamente pari ad euro 5,91 nel conto corrente del personale e ad euro 6,95 nel conto corrente delle spese di funzionamento. Fornire chiarimenti in merito;
- rielaborare il rendiconto per le voci da rettificare come indicato nei punti che precedono e ricalcolare conseguentemente i saldi;
- nella documentazione inviata si rileva in parecchi casi l'assenza dell'attestazione di "copia conforme all'originale"; si chiede al riguardo di trasmettere una dichiarazione sottoscritta dal presidente del Gruppo che attesti la conformità all'originale di tutti i documenti allegati al rendiconto.

VII. "La Civica"

- Trasmettere copia conforme all'originale del contratto stipulato con la 2 per la consulenza fiscale;
- trasmettere per le fatture registrate ai prott. nn. 4, 5, 24 e 34 del libro giornale, rispettivamente di euro 73,20, 35,27, 116,05 e 199,00, la stampa dei documenti inviati dai fornitori al Sistema di Interscambio (SDI) e scaricati dal cassetto fiscale del Gruppo (cfr. delibera di questa Sezione n. 79/2020/FRG);
- verificare la corretta intestazione della denominazione del Gruppo consiliare riportata sui documenti fiscali a seguito dell'intervenuta modifica a far data dal 1° gennaio 2020;
- la spesa per l'incarico di consulenza fiscale è stata contabilizzata alla voce residuale "*altre spese*" conformemente a quanto previsto dal disciplinare interno. In futuro, l'imputazione corretta per tali tipologie di costi è quella della voce 4 "*spese per consulenze, studi e incarichi*". Si suggerisce di modificare sul punto il disciplinare interno.

IX. "Misto"

- Trasmettere copia conforme all'originale:
 - dei modelli F24 relativi ad una ritenuta d'acconto ed a oneri assicurativi e previdenziali dovuti dal Gruppo consiliare;
 - della parcella relativa alla gestione amministrativa e contabile (cfr. punti l) ed m) della nota di trasmissione della documentazione di data 20 gennaio 2021);
- trasmettere copia conforme all'originale dell'autorizzazione alla spesa (art. 2 c. 1 dell'Allegato A) del Regolamento n. 33/2013) relativamente alla consulenza amministrativa di cui al punto 32 del libro giornale;
- trasmettere copia conforme all'originale del contratto con l'azienda a cui è stata affidata la gestione amministrativa e contabile del Gruppo (cfr. punto 32 del libro giornale);

- trasmettere copia conforme all'originale della busta paga del dipendente relativa al mese di marzo 2020 (importo netto euro 415,00).

X. "Movimento 5 Stelle"

- Trasmettere i *curricula* dei due collaboratori e le relazioni sulle attività effettuate e risultati raggiunti;
- trasmettere per le fatture registrate ai prott. nn. 4, 5, 6 e 13 del libro giornale, rispettivamente di euro 219,00, 41,00, 12,00 e 179,00, la stampa dei documenti inviati dal fornitore al Sistema di Interscambio (SDI) scaricati dal cassetto fiscale del Gruppo (cfr. delibera di questa Sezione n. 103/2020/FRG);
- confermare l'avvenuto assolvimento degli adempimenti IRAP considerata l'assenza di versamenti a tale titolo;
- si rileva la presenza di documentazione priva di indicazione "copia conforme all'originale": si chiede di trasmettere una dichiarazione sottoscritta dal Presidente del Gruppo che attesti la conformità all'originale di tutti i documenti inviati e allegati al rendiconto.

XI. "Autonomisti Popolari - Fassa"

- Modificare nella parte entrate il saldo iniziale per spese di funzionamento da euro 12.007,45 a euro 12.025,75 in coerenza al rendiconto dell'esercizio precedente di cui alla delibera di questa Sezione n. 107/2020/FRG;
- eliminare la voce di entrata di euro 18,30 a titolo di rimborso effettuato da un consigliere per spesa "Smart Passport Zero Usa" non ammissibile, già stralciata dal rendiconto dell'esercizio precedente;
- modificare nella parte della situazione finanziaria di chiusura il fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento da euro 12.007,45 a euro 12.025,75 e il totale delle entrate riscosse da euro 22.276,30 a euro 22.258,00;
- rielaborare il rendiconto per le voci da rettificare come indicato nei punti precedenti.

XIII. "Futura 2018"

- Con riferimento ai fondi trasferiti dal Consiglio regionale si rileva l'importo di euro 11.488,00 per spese di funzionamento e l'importo di euro 10.800,00 per spese di personale. Nel rendiconto sono stati erroneamente contabilizzati euro 14.188,00 per spese di funzionamento anziché euro 11.488,00 (Voce 1) ed euro 8.100,00 per spese di personale anziché euro 10.800,00(voce 2);
- rielaborare il rendiconto per le voci da rettificare come indicato nel punto precedente.

2021;

DICHIARA

sospeso il decorso del termine per la pronuncia della Sezione ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto legge 174/2012.

MANDA

alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche qui nominate, ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m..

Così deliberato nella Camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2021.

Il Magistrato relatore

Tullio FERRARI

FERRARI TULLIO
CORTE DEI
CONTI
17.02.2021
11:27:44 UTC

Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI

ANNA MARIA RITA LENTINI
CORTE DEI
CONTI/80218670588
17.02.2021 15:25:12 UTC

Depositato in Segreteria

IL Dirigente

Anna Maria GUIDI


GUIDI ANNA MARIA
CORTE DEI CONTI
17.02.2021 16:51:49
CET

Deliberazione n. 16/2021/FRG



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Paola CECCONI	Referendario

Nella Camera di consiglio del 24 febbraio 2021

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,

sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del sopra citato d.l. n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 59/2014/EL e n. 31/2020/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante "*Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione*", modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito richiamato come "*Regolamento n. 33/2013*";

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota prot. n. 490 del 3 febbraio 2021, prot. Corte dei conti n. 915 del 4 febbraio 2021;

VISTA l'ordinanza n. 5/2021 del 22 febbraio 2021 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio, con svolgimento mediante collegamento da remoto;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Tullio Ferrari, designato con ordinanza del Presidente n. 3/2021,

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_tas-04/02/2021-0000490-P (acquisita al prot. Corte dei conti n. 0000915-04/02/2021-SC_TN) il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti riferiti al periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 e la relativa documentazione a corredo dei gruppi consiliari della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo "Lega Salvini Alto Adige Südtirol".

Considerato in diritto

1. Come noto, la disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33/2013, in vigore

dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel d.l. n. 174/2012 con particolare riferimento all'art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla Legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, c. 9, del citato d.l. n. 174/2014 ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile. I conti consuntivi sono quindi sottoposti al controllo della Corte dei conti che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, d.l. n. 174/2012). Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 39/2014, ha statuito che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *"controlli estrinseci di regolarità contabile"*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta, ha altresì precisato che con le menzionate disposizioni il legislatore ha predisposto *"un'analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo"*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la *"conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato - Regioni"* e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, *"nei limiti del mandato istituzionale"*.

In varie occasioni il giudice delle leggi ha confermato e ribadito che l'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 *"attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida"* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *"veridicità e correttezza delle spese"*, specificando che *"la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute"* (c. 2), mentre *"la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge"* (c. 3), con l'ulteriore puntualizzazione che *"ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo"* (c. 3, lettera a).

Nelle ulteriori sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi ribadendo che *"il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge"*.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile de quo, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG e n. 5/2017/FRG), nonché l'ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015, n. 15, 20, 22, 24/2016, n. 27/2019 e n. 31/2020).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari regionali si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (v. deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014). Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha invece evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme dove si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando però che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza tuttavia essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *“in via generale il gruppo consiliare non è un’appendice del partito politico di cui è esponente, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale”*.

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare regionale mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che quando partecipa all’attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell’allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio. Tale disciplina è stata recepita a livello locale dal richiamato Regolamento n. 33/2013 e dal relativo allegato B che reca il modello di rendiconto. In particolare, l’art. 3 del Regolamento sottolinea la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo riferiti all’attività del Consiglio (*“...contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all’attività del Consiglio regionale”*).

Per quanto attiene, invece, alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari il referente normativo è rinvenibile nell’articolo 4 del ridetto Regolamento n. 33/2013.

6. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l’attività di controllo sul rendiconto 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020 del gruppo consiliare regionale *“Lega Salvini Alto Adige Südtirol”* si è svolta in conformità ai criteri previsti dall’art. 1 dell’allegato *“A”* al ridetto d.P.C.M. 21 dicembre 2012. Come già evidenziato, la citata norma dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di *“veridicità”* e di *“correttezza”*, da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute (*“veridicità”*) e come coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima (*“correttezza”*).

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, sia con riguardo alla spesa del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è pertanto sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

7. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa.

Nel caso specifico il gruppo "Lega Salvini Alto Adige Südtirol", nel corso dell'anno 2020, ha sostenuto unicamente spese bancarie per la tenuta del conto corrente sul quale transitano le operazioni oggetto di rendicontazione.

8. È stata inoltre verificata l'entità dei contributi erogati da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ivi compreso il recupero delle maggiori somme di euro 448,00 per spese di funzionamento attribuite erroneamente al gruppo nell'anno 2018, effettuato in compensazione sulle erogazioni del secondo trimestre 2020 a seguito di deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 24/20 del 11 maggio 2020.

9. Il rendiconto dell'esercizio in esame evidenzia un totale entrate di euro 58.885,10, un totale spese di euro 192,94 e un "Fondo di cassa finale per spese di funzionamento" di euro 42.492,16 e un "Fondo di cassa finale per spese di personale" di euro 16.200,00.

10. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione trasmessa, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 1° gennaio 2020

- 31 dicembre 2020 del gruppo consiliare “Lega Salvini Alto Adige Südtirol”, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol “Lega Salvini Alto Adige Südtirol” per il periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020;

DISPONE

la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto 2018 del gruppo consiliare “Lega Salvini Alto Adige Südtirol”, che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012 e dell’art. 9, c. 4 del Regolamento n. 33/2013.

MANDA

al Servizio di supporto della Sezione di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche qui nominate, ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021.

Il Magistrato relatore
F.to digitalmente
Tullio FERRARI

Il Presidente
F.to digitalmente
Anna Maria Rita LENTINI

Depositata in segreteria

Il Dirigente

F.to digitalmente

Anna Maria GUIDI



GUIDI ANNA MARIA
CORTE DEI CONTI
25.02.2021 09:30:02
CET

ALLEGATO / ANLAGE B**CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT DER AUTONOMEN REGION TRENINO-SÜDTIROL****MODELLO DI RENDICONTO ANNUALE DEL GRUPPO CONSILIARE /
VORDRUCK FÜR DIE JÄHRLICHE RECHNUNGSLEGUNG DER FRAKTION****(ARTICOLO / ARTIKEL 8)****LEGISLATURA / LEGISLATURPERIODE**XVI**ESERCIZIO FINANZIARIO / HAUSHALTSJAHR**2020**GRUPPO CONSILIARE / REGIONALRATSFRAKTION**LEGA SALVINI ALTO ADIGE SÜDTIROL**ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO / IM HAUSHALTSJAHR VERFÜGBARE EINNAHMEN**

- | | | |
|---|-----------|------------------|
| 1. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO /
GELDER FÜR LAUFENDE AUSGABEN | euro/Euro | <u>16.832,00</u> |
| 2. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE (articolo 4, comma 2) /
GELDER FÜR PERSONALKOSTEN (Artikel 4 Absatz 2) | euro/Euro | <u>16.200,00</u> |
| 3. ALTRE ENTRATE (specificare) /
SONSTIGE EINNAHMEN (angeben) | euro/Euro | <u>/</u> |
| 4. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO /
KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS FRÜHEREN
HAUSHALTSJAHREN | euro/Euro | <u>25.853,10</u> |
| 5. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE (articolo 4,
comma 2) /
KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN AUS FRÜHEREN
HAUSHALTSJAHREN (Artikel 4 Absatz 2) | euro/Euro | <u>/</u> |

TOTALE ENTRATE / EINNAHMEN GESAMT euro/Euro 58.885,10

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO / AUSGABEN WÄHREND DES HAUSHALTSJAHRES

1. SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO (articolo 4, comma 2) / PERSONALKOSTEN DER FRAKTION (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro <u> / </u>
2. VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DEL GRUPPO (articolo 4, comma 2) / ÜBERWEISUNG VON QUELLENSTEUERN UND SOZIALABGABEN FÜR PERSONAL (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro <u> / </u>
3. SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB / AUSGABEN FÜR DIE ERSTELLUNG, DEN DRUCK UND DEN VERSAND VON VERÖFFENTLICHUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN SOWIE SONSTIGE KOMMUNIKATIONS-AUSGABEN, AUCH ÜBERS INTERNET	euro/Euro <u> / </u>
4. SPESE PER CONSULENZE, STUDI E INCARICHI / AUSGABEN FÜR BERATUNGEN, STUDIEN UND AUFTRÄGE	euro/Euro <u> / </u>
5. SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE / POST- UND TELEGRAMMGEBÜHREN	euro/Euro <u> / </u>
6. SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI / FERNSPRECH- UND DATENÜBERTRAGUNGS-GEBÜHREN	euro/Euro <u> / </u>
7. SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI / AUSGABEN FÜR BÜROMATERIAL UND DRUCKSACHEN	euro/Euro <u> / </u>
8. SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA / AUSGABEN FÜR VERVIELFÄLTIGUNGEN UND DRUCK	euro/Euro <u> / </u>
9. SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI / AUSGABEN FÜR BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND TAGESZEITUNGEN	euro/Euro <u> / </u>
10. SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI, CONVEGNI E ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO / AUSGABEN FÜR WERBETÄTIGKEITEN, TAGUNGEN UND FORTBILDUNGEN	euro/Euro <u> / </u>
11. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON MOBILTELEFONEN FÜR DIE FRAKTION	euro/Euro <u> / </u>
12. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON EDV- UND BÜROAUSSTATTUNG	euro/Euro <u> / </u>
13. SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI) / AUSGABEN FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK (ANMIETUNG VON SITZUNGSSÄLEN, GERÄTEN UND SONSTIGEN VERANSTALTUNGSTECHNISCHEN UND HILFSDIENSTEN)	euro/Euro <u> / </u>
14. ALTRE SPESE (specificare) / SONSTIGE AUSGABEN (angeben) (SPESE E ONERI BANCARI C/C)	euro/Euro <u> 192,94 </u>
TOTALE USCITE / AUSGABEN GESAMT	euro/Euro 192,94

**SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO /
TATSÄCHLICHE FINANZIELLE LAGE BEI ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES**

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO /
ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN

euro/Euro

25.853,10

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE /
ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN

euro/Euro

—

ENTRATE riscosse nell'esercizio /
Im Haushaltsjahr erzielte EINNAHMEN

euro/Euro

33.032,00

USCITE pagate nell'esercizio /
AUSGABEN während des Haushaltsjahres

euro/Euro

192,94

FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO /
ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN

euro/Euro

42.492,16

FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE /
ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN

euro/Euro

16.200,00

IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE / DER FRAKTIONSVORSITZENDE



Bolzano/Trento,
Bozen/Trient,

22/01/2021



ANNA MARIA RITA
LENTINI
CORTE DEI
CONTI/80218670588
25.02.2021 09:06:47
UTC

Deliberazione n. 28/2021/FRG



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Paola CECCONI	Referendario

Nella Camera di consiglio del 12 marzo 2021

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,

sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del sopra citato d.l. n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 59/2014/EL e n. 31/2020/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante "*Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione*", modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito richiamato come "*Regolamento n. 33/2013*";

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota prot. n. 490 del 3 febbraio 2021, prot. Corte dei conti n. 915 del 4 febbraio 2021;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 13/2021/FRG del 16 febbraio 2021 con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 5 marzo 2021, prot. Corte di conti n. 1477 di medesima data;

VISTA l'ordinanza n. 7/2021 del 12 marzo 2021 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio, con svolgimento mediante collegamento da remoto;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Tullio Ferrari, designato con ordinanza del Presidente n. 3/2021,

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_tas-03/02/2021-0000490-P (acquisita al prot. Corte dei conti n. 0000915-04/02/2021-SC_TN) il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti riferiti al periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 e la relativa documentazione a corredo dei gruppi consiliari della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo "Autonomisti popolari - Fassa".

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 16 febbraio 2021 n. 13/2021/FRG ha rilevato carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti assegnando all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 4 marzo 2021, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Con nota del 5 marzo 2021 (prot. n. cr_taa-05/03/2021-0000848-P) acquisita al prot. Corte dei conti n. 1477 del 5 marzo 2021, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Considerato in diritto

1. Come noto, la disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33/2013, in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel d.l. n. 174/2012 con particolare riferimento all'art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla Legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, c. 9, del citato d.l. n. 174/2014 ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile. I conti consuntivi sono quindi sottoposti al controllo della Corte dei conti che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, d.l. n. 174/2012). Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 39/2014, ha statuito che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei "controlli estrinseci di regolarità contabile", con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza

medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta, ha altresì precisato che con le menzionate disposizioni il legislatore ha predisposto *“un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo”*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, *“nei limiti del mandato istituzionale”*.

In varie occasioni il giudice delle leggi ha confermato e ribadito che l’art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall’art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida”* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (c. 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (c. 3), con l’ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo”* (c. 3, lettera a).

Nelle ulteriori sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi ribadendo che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge”*.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile de quo, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG e n. 5/2017/FRG), nonché l’ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015, n. 15, 20, 22, 24/2016, n. 27/2019 e n. 31/2020).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari regionali si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (v. deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014). Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha invece evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme dove si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando però che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza tuttavia essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *"in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponenziale, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale"*.

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare regionale mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che quando partecipa all'attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio. Tale disciplina è stata recepita a livello locale dal richiamato Regolamento n. 33/2013 e dal relativo allegato B che reca il modello di rendiconto. In particolare, l'art. 3 del Regolamento sottolinea la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo riferiti all'attività del Consiglio (*"...contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale"*).

Per quanto attiene, invece, alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari il referente normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del ridetto Regolamento n. 33/2013.

6. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 del gruppo consiliare regionale "Autonomisti popolari - Fassa" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al ridetto d.P.C.M. 21 dicembre 2012. Come già evidenziato, la citata norma dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "veridicità" e di "correttezza", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("veridicità") e come coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("correttezza").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 33/2013 con riferimento alle spese di funzionamento non essendo state contabilizzate spese del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è pertanto sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

7. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa.

È stata quindi effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

8. Con specifico riguardo alle spese sostenute, si rammenta che ogni singola spesa deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente del Gruppo (art. 2, c. 1, allegato A, del Regolamento n. 33/2013) con atto di data certa e anteriore all'effettuazione della spesa stessa (cfr. deliberazioni di questa Sezione n. 4/2017/FRG e n. 6/2017/FRG; Sez. regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 68/2016/FRG).

9. Con riferimento alla speciale disciplina elettorale, è stato accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. c), Allegato A, del d.P.C.M. 21 dicembre 2012, richiamato dall'art. 3, c. 1, del Regolamento n. 33/2013, in base al quale *"i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti"*. In particolare, è stato verificato che nessun dipendente, collaboratore a qualsiasi titolo dei gruppi consiliari regionali, candidato alle elezioni amministrative generali tenutesi il 20-21 settembre 2020 e 4 ottobre 2020 per l'eventuale turno di ballottaggio presso gli enti locali della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, abbia beneficiato dell'erogazione di contributi da parte dei gruppi medesimi.

10. È stata inoltre verificata l'entità dei contributi erogati da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ivi compreso il recupero delle maggiori somme di euro 32,00 per spese di funzionamento e di euro 30,00 per spese di personale attribuite erroneamente al gruppo nell'anno 2018, effettuato in compensazione sulle erogazioni del secondo trimestre 2020 a seguito di deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 24/20 del 11 maggio 2020.

11. Il rendiconto dell'esercizio in esame evidenzia un totale entrate di euro 46.313,75, un totale spese di euro 894,19 e un "Fondo di cassa finale per spese di funzionamento" di euro 22.619,56 e un "Fondo di cassa finale per spese di personale" di euro 22.800,00.

12. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, nonché i chiarimenti forniti in fase istruttoria, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 del gruppo consiliare "Autonomisti popolari - Fassa", fermo restando che quanto accertato in questa sede, per

i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol “Autonomisti popolari - Fassa” per il periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020;

DISPONE

la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto 2020 del gruppo consiliare “Autonomisti popolari - Fassa”, che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012 e dell’art. 9, c. 4 del Regolamento n. 33/2013;

MANDA

al Servizio di supporto della Sezione di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche qui nominate, ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 12 marzo 2021.

Il Magistrato relatore
F.to digitalmente
Tullio FERRARI

Il Presidente
F.to digitalmente
Anna Maria Rita LENTINI

Depositata in segreteria

Il Dirigente

F.to digitalmente

Anna Maria GUIDI

**GRUPPO CONSILIARE REGIONALE
AUTONOMISTI POPOLARI – FASSA**

rielaborato a seguito della deliberazione della Corte dei Conti
- Sezione di Controllo di Trento - n. 13/2021/FRG del 16 febbraio 2021

Rendiconto dal 01.01.2020 al 31.12.2020


ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO			
1	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	Euro	11.488,00
2	Fondi trasferiti per spese di personale	Euro	10.770,00
3	Altre entrate	Euro	
4	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	Euro	12.025,75
5	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	Euro	12.030,00
TOTALE ENTRATE		Euro	46.313,75
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO			
1	Spese per il personale sostenute dal gruppo	Euro	
2	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	Euro	
3	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	Euro	
4	Spese consulenze, studi e incarichi	Euro	
5	Spese postali e telegrafiche	Euro	
6	Spese telefoniche e di trasmissione dati	Euro	541,68
7	Spese di cancelleria e stampati	Euro	
8	Spese per duplicazione e stampa	Euro	
9	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	Euro	
10	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	Euro	
11	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	Euro	
12	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	Euro	
13	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	Euro	
14	Altre spese	Euro	352,51
TOTALE USCITE		Euro	894,19

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO			
Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento		Euro	12.025,75
Fondo iniziale di cassa per spese di personale		Euro	12.030,00
ENTRATE riscosse nell'esercizio		Euro	22.258,00
USCITE pagate nell'esercizio		Euro	894,19
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento		Euro	22.619,56
Fondo di cassa finale per spese di personale		Euro	22.800,00

Trento, lì 1° marzo 2021

Il Presidente del Gruppo Consiliare Regionale
Autonomisti Popolari – Fassa

Luca Guglielmi




Deliberazione n. 29/2021/FRG



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Paola CECCONI	Referendario

Nella Camera di consiglio del 12 marzo 2021

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,

sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del sopra citato d.l. n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 59/2014/EL e n. 31/2020/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante "*Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione*", modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito richiamato come "*Regolamento n. 33/2013*";

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota prot. n. 490 del 3 febbraio 2021, prot. Corte dei conti n. 915 del 4 febbraio 2021;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 13/2021/FRG del 16 febbraio 2021 con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 5 marzo 2021, prot. Corte di conti n. 1477 di medesima data;

VISTA l'ordinanza n. 7/2021 del 12 marzo 2021 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio, con svolgimento mediante collegamento da remoto;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Tullio Ferrari, designato con ordinanza del Presidente n. 3/2021,

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_tas-03/02/2021-0000490-P (acquisita al prot. Corte dei conti n. 0000915-04/02/2021-SC_TN) il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti riferiti al periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 e la relativa documentazione a corredo dei gruppi consiliari della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo "Futura 2018".

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 16 febbraio 2021 n. 13/2021/FRG ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti assegnando all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 4 marzo 2021, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Con nota del 5 marzo 2021 (prot. n. cr_tas-05/03/2021-0000848-P) acquisita al prot. Corte dei conti n. 1477 di medesima data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Considerato in diritto

1. Come noto, la disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33/2013, in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel d.l. n. 174/2012 con particolare riferimento all'art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla Legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, c. 9, del citato d.l. n. 174/2014 ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile. I conti consuntivi sono quindi sottoposti al controllo della Corte dei conti che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, d.l. n. 174/2012). Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 39/2014, ha statuito che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei "controlli estrinseci di regolarità contabile", con finalità di carattere

restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta, ha altresì precisato che con le menzionate disposizioni il legislatore ha predisposto *“un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo”*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, *“nei limiti del mandato istituzionale”*.

In varie occasioni il giudice delle leggi ha confermato e ribadito che l’art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall’art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida”* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (c. 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (c. 3), con l’ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo”* (c. 3, lettera a).

Nelle ulteriori sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi ribadendo che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge”*.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile de quo, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG e n. 5/2017/FRG), nonché l’ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi

consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015, n. 15, 20, 22, 24/2016, n. 27/2019 e n. 31/2020).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari regionali si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (v. deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014). Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha invece evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme dove si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando però che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza tuttavia essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *“in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponenziale, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale”*.

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare regionale mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che quando partecipa all'attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio. Tale disciplina è stata recepita a livello locale dal richiamato Regolamento n. 33/2013 e dal relativo allegato B che reca il modello di rendiconto. In particolare, l'art. 3 del Regolamento sottolinea la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo riferiti all'attività del Consiglio (*“...contributi a*

carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale").

Per quanto attiene, invece, alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari il referente normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del ridetto Regolamento n. 33/2013.

6. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 1° gennaio 2020 - 3 dicembre 2020 del gruppo consiliare regionale "Futura 2018" (scioltosi in data 3 dicembre 2020) si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al ridetto d.P.C.M. 21 dicembre 2012. Come già evidenziato, la citata norma dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "veridicità" e di "correttezza", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("veridicità") e come coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("correttezza").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, sia con riguardo alla spesa del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è pertanto sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

7. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa.

Nel caso specifico il gruppo "Futura 2018", nel corso dell'anno 2020, ha sostenuto unicamente spese bancarie per euro 225,59 per la tenuta del conto corrente sul quale transitano le operazioni oggetto di rendicontazione.

8. Con specifico riguardo alle spese rendicontate, si rammenta che ogni singola spesa deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente del Gruppo (art. 2, c. 1, allegato A, del Regolamento n. 33/2013) con atto di data certa e anteriore all'effettuazione della spesa stessa (cfr. deliberazioni di questa Sezione n. 4/2017/FRG e n. 6/2017/FRG; Sez. regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 68/2016/FRG).

9. Con riferimento alla speciale disciplina elettorale, è stato accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. c), Allegato A, del d.P.C.M. 21 dicembre 2012, richiamato dall'art. 3, c. 1, del Regolamento n. 33/2013, in base al quale *"i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti"*. In particolare, è stato verificato che nessun dipendente, collaboratore a qualsiasi titolo dei gruppi consiliari regionali, candidato alle elezioni amministrative generali tenutesi il 20-21 settembre 2020 e 4 ottobre 2020 per l'eventuale turno di ballottaggio presso gli enti locali della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, abbia beneficiato dell'erogazione di contributi da parte dei gruppi medesimi.

10. È stata inoltre verificata l'entità dei contributi erogati da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ivi compreso il recupero della maggiore somma di euro 32,00 per spese di funzionamento attribuita erroneamente al gruppo nell'anno 2018, effettuato in compensazione sulle erogazioni del secondo trimestre 2020 a seguito di deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 24/20 del 11 maggio 2020.

11. Il rendiconto dell'esercizio in esame evidenzia un totale entrate di euro 45.741,64, un totale spese di euro 45.741,64, un *"Fondo di cassa finale per spese di funzionamento"* di euro 0 e un *"Fondo di cassa finale per spese di personale"* di euro 0. L'importo iscritto alla voce 14 del rendiconto comprende il fondo di cassa residuo restituito al Consiglio per scioglimento del Gruppo che è stato indicato

con arrotondamento all'unità di euro. La somma effettivamente restituita ammonta ad euro 45.516,05, correttamente calcolata nel totale delle uscite.

12. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, nonché i chiarimenti forniti in fase istruttoria, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 1° gennaio 2020 - 3 dicembre 2020 del gruppo consiliare "Futura 2018", fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol "Futura 2018" per il periodo 1° gennaio 2020 - 3 dicembre 2020;

DISPONE

la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto 2020 del gruppo consiliare "Futura 2018", che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012 e dell'art. 9, c. 4 del Regolamento n. 33/2013;

MANDA

al Servizio di supporto della Sezione di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche qui nominate, ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 12 marzo 2021.

Il Magistrato relatore

F.to digitalmente

Tullio FERRARI

Il Presidente

F.to digitalmente

Anna Maria Rita LENTINI

Depositata in segreteria

Il Dirigente

F.to digitalmente

Anna Maria GUIDI

Rendiconto

CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE

Rendiconto annuale del Gruppo consiliare Futura 2018 rielaborato a seguito della deliberazione della Corte dei Conti, Sezione di Controllo di Trento n. 13/2021/FRG

LEGISLATURA XVI
ESERCIZIO FINANZIARIO 01/01/2020 al 03/12/2020

Gruppo consiliare regionale – Futura 2018
--

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO

1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	Euro	11.488,00
2)	Fondi trasferiti per spese di personale (articolo 4, comma 2)	Euro	10.800,00
3)	Altre entrate (interessi bancari attivi)	Euro	2,47
4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	Euro	12.651,17
5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale (articolo 4, comma 2)	Euro	10.800,00
	TOTALE ENTRATE	Euro	45.741,64

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO

1)	Spese per il personale sostenute dal gruppo (articolo 4, comma 2)	Euro	0,00
2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese del gruppo (articolo 4, comma 2)	Euro	0,00
3)	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	Euro	0,00
4)	Spese consulenze, studi e incarichi	Euro	0,00
5)	Spese postali e telegrafiche	Euro	0,00
6)	Spese telefoniche e di trasmissione dati	Euro	0,00
7)	Spese di cancelleria e stampati	Euro	0,00
8)	Spese per duplicazione e stampa	Euro	0,00
9)	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	Euro	0,00
10)	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	Euro	0,00
11)	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	Euro	0,00
12)	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	Euro	0,00
13)	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	Euro	0,00
14)	Altre spese (interessi passivi, spese bancarie)	Euro	225,59
14)	Altre spese (restituzione avanzo gruppo)	Euro	45.516

Rendiconto

TOTALE USCITE	Euro	45.741,64
----------------------	------	-----------

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	Euro	12.651,17
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE	Euro	10.800,00
ENTRATE riscosse nell'esercizio	Euro	22.290,47
USCITE pagate nell'esercizio	Euro	45.741,64
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	Euro	0,00
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE	Euro	0,00
SALDO CONTO CORRENTE		0,00

IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE Paolo Zanella

Trento, 26/02/2021




ANNA MARIA RITA
LENTINI
CORTE DEI
CONTI/80218670588
15.03.2021 15:55:12
UTC

Deliberazione n. 30/2021/FRG



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Paola CECCONI	Referendario

Nella Camera di consiglio del 12 marzo 2021

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di

esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del sopra citato d.l. n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 59/2014/EL e n. 31/2020/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante *"Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione"*, modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito richiamato come *"Regolamento n. 33/2013"*;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota prot. n. 490 del 3 febbraio 2021, prot. Corte dei conti n. 915 del 4 febbraio 2021;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 13/2021/FRG del 16 febbraio 2021 con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 5 marzo 2021, prot. Corte di conti n. 1477 di medesima data;

VISTA l'ordinanza n. 7/2021 del 12 marzo 2021 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio, con svolgimento mediante collegamento da remoto;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Tullio Ferrari, designato con ordinanza del Presidente n. 3/2021,

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_taa-03/02/2021-0000490-P (acquisita al prot. Corte dei conti n. 0000915-04/02/2021-SC_TN) il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti riferiti al periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 e la relativa documentazione a corredo dei gruppi consiliari della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo "Misto".

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 16 febbraio 2021 n. 13/2021/FRG ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei

chiarimenti assegnando all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 4 marzo 2021, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Con nota del 5 marzo 2021 (prot. n. cr_tas-05/03/2021-0000848-P) acquisita al prot. Corte dei conti n. 1477 di medesima data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Considerato in diritto

1. Come noto, la disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33/2013, in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel d.l. n. 174/2012 con particolare riferimento all'art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla Legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, c. 9, del citato d.l. n. 174/2014 ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile. I conti consuntivi sono quindi sottoposti al controllo della Corte dei conti che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, d.l. n. 174/2012). Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 39/2014, ha statuito che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei "*controlli estrinseci di regolarità contabile*", con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza

medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta, ha altresì precisato che con le menzionate disposizioni il legislatore ha predisposto *“un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo”*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, *“nei limiti del mandato istituzionale”*.

In varie occasioni il giudice delle leggi ha confermato e ribadito che l’art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall’art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida”* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (c. 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (c. 3), con l’ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo”* (c. 3, lettera a).

Nelle ulteriori sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi ribadendo che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge”*.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile de quo, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG e n. 5/2017/FRG), nonché l’ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015, n. 15, 20, 22, 24/2016, n. 27/2019 e n. 31/2020).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari regionali si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (v. deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014). Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha invece evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme dove si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando però che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza tuttavia essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *“in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponenziale, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale”*.

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare regionale mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che quando partecipa all'attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio. Tale disciplina è stata recepita a livello locale dal richiamato Regolamento n. 33/2013 e dal relativo allegato B che reca il modello di rendiconto. In particolare, l'art. 3 del Regolamento sottolinea la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo riferiti all'attività del Consiglio (*“...contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale”*).

Per quanto attiene, invece, alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari il referente normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del ridetto Regolamento n. 33/2013.

6. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020 del gruppo consiliare regionale "Misto" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al ridetto d.P.C.M. 21 dicembre 2012. Come già evidenziato, la citata norma dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "veridicità" e di "correttezza", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("veridicità") e come coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("correttezza").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, sia con riguardo alla spesa del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è pertanto sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

7. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa.

È stata quindi effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

8. Con specifico riguardo alle spese sostenute, si rammenta che ogni singola spesa deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente del Gruppo (art. 2, c. 1, allegato A, del Regolamento n. 33/2013) con atto di data certa e anteriore all'effettuazione della spesa stessa (cfr. deliberazioni di questa Sezione n. 4/2017/FRG e n. 6/2017/FRG; Sez. regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 68/2016/FRG).

9. Con riferimento alla speciale disciplina elettorale, è stato accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. c), Allegato A, del d.P.C.M. 21 dicembre 2012, richiamato dall'art. 3, c. 1, del Regolamento n. 33/2013, in base al quale *"i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti"*. In particolare, è stato verificato che nessun dipendente, collaboratore a qualsiasi titolo dei gruppi consiliari regionali, candidato alle elezioni amministrative generali tenutesi il 20-21 settembre 2020 e 4 ottobre 2020 per l'eventuale turno di ballottaggio presso gli enti locali della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, abbia beneficiato dell'erogazione di contributi da parte dei gruppi medesimi.

10. È stata inoltre verificata l'entità dei contributi erogati da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ivi compreso il recupero delle maggiori somme di euro 144,00 per spese di funzionamento e di euro 135,00 per spese di personale attribuite erroneamente al gruppo nell'anno 2018, effettuato in compensazione sulle erogazioni del secondo trimestre 2020 a seguito di deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 24/20 del 11 maggio 2020.

11. Il rendiconto dell'esercizio in esame evidenzia un totale entrate di euro 66.798,96, un totale spese di euro 17.805,65 e un *"Fondo di cassa finale per spese di funzionamento"* di euro 37.375,27 e un *"Fondo di cassa finale per spese di personale"* di euro 11.618,04.

12. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, nonché i chiarimenti forniti in fase istruttoria, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 del gruppo consiliare "Misto", fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di

questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol "Misto" per il periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020;

DISPONE

la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto 2020 del gruppo consiliare "Misto", che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012 e dell'art. 9, c. 4 del Regolamento n. 33/2013;

MANDA

al Servizio di supporto della Sezione di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche qui nominate, ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 12 marzo 2021.

Il Magistrato relatore
F.to digitalmente
Tullio FERRARI

Il Presidente
F.to digitalmente
Anna Maria Rita LENTINI

Depositata in segreteria

Il Dirigente

F.to digitalmente

Anna Maria GUIDI

ALLEGATO / ANLAGE B

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTO-
NOMA TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT DER AUTONOMEN REGION TREN-
TINO-SÜDTIROL**

**MODELLO DI RENDICONTO ANNUALE DEL GRUPPO CONSILIARE /
VORDRUCK FÜR DIE JÄHRLICHE RECHNUNGSLEGUNG DER FRAKTION**

(ARTICOLO / ARTIKEL 8)

LEGISLATURA / LEGISLATURPERIODE

XVI

ESERCIZIO FINANZIARIO / HAUSHALTSJAHR

2020

**GRUPPO CONSILIARE / REGIONALRATSFRA-
KTION
MISTO**

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO / IM HAUSHALTSJAHR VERFÜGBARE EINNAHMEN

1. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / GELDER FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro <u>20.016,00</u>
2. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE <i>(articolo 4, comma 2) /</i> GELDER FÜR PERSONALKOSTEN <i>(Artikel 4 Absatz 2)</i>	euro/Euro <u>18.765,00</u>
3. ALTRE ENTRATE <i>(specificare) /</i> SONSTIGE EINNAHMEN <i>(angeben)</i> Interessi bancari	euro/Euro <u>1,64</u>
4. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS FRÜHEREN HAUS- HALTSJAHREN	euro/Euro <u>17.881,32</u>
5. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE <i>(articolo 4, comma 2) /</i> KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN <i>(Artikel 4 Absatz 2)</i>	euro/Euro <u>10.135,00</u>
TOTALE ENTRATE / EINNAHMEN GESAMT	euro/Euro <u>66.798,96</u>

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO / AUSGABEN WÄHREND DES HAUSHALTSJAHRES

1. SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO (articolo 4, comma 2) / PERSONALKOSTEN DER FRAKTION (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro	<u>12.586,10</u>
2. VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DEL GRUPPO (articolo 4, comma 2) / ÜBERWEISUNG VON QUELLENSTEUERN UND SOZIALABGABEN FÜR PER- SONAL (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro	<u>4.695,86</u>
3. SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PE- RIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB / AUSGABEN FÜR DIE ERSTELLUNG, DEN DRUCK UND DEN VERSAND VON VERÖFFENTLICHUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN SOWIE SONSTIGE KOMMU- NIKATIONS-AUSGABEN, AUCH ÜBERS INTERNET	euro/Euro	<u>//</u>
4. SPESE PER CONSULENZE, STUDI E INCARICHI / AUSGABEN FÜR BERATUNGEN, STUDIEN UND AUFTRÄGE	euro/Euro	<u>266,45</u>
5. SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE / POST- UND TELEGRAMMGEBÜHREN	euro/Euro	<u>//</u>
6. SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI / FERNSPRECH- UND DATENÜBERTRAGUNGS- GEBÜHREN	euro/Euro	<u>//</u>
7. SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI / AUSGABEN FÜR BÜROMATERIAL UND DRUCKSACHEN	euro/Euro	<u>//</u>
8. SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA / AUSGABEN FÜR VERVIELFÄLTIGUNGEN UND DRUCK	euro/Euro	<u>//</u>
9. SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI / AUSGABEN FÜR BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND TAGESZEITUNGEN	euro/Euro	<u>//</u>
10. SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI, CONVEGNI E ATTIVITÀ DI AGGIOR- NAMENTO / AUSGABEN FÜR WERBETÄTIGKEITEN, TAGUNGEN UND FORTBILDUNGEN	euro/Euro	<u>//</u>
11. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON MOBILTELEFONEN FÜR DIE FRAKTION	euro/Euro	<u>//</u>
12. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON EDV- UND BÜRO- AUSSTATTUNG	euro/Euro	<u>//</u>
13. SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI) / AUSGABEN FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK (ANMIETUNG VON SITZUNGSSÄ- LEN, GERÄTEN UND SONSTIGEN VERANSTALTUNGSTECHNISCHEN UND HILFS- DIENSTEN)	euro/Euro	<u>//</u>
14. ALTRE SPESE (specificare) / SONSTIGE AUSGABEN (angeben) Spese gestione c/c bancario	euro/Euro	<u>257,24</u>
TOTALE USCITE / AUSGABEN GESAMT	euro/Euro	<u>17.805,65</u>

**SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO /
TATSÄCHLICHE FINANZIELLE LAGE BEI ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES**

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	17.881,32
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE / ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	euro/Euro	10.135,00
ENTRATE riscosse nell'esercizio / Im Haushaltsjahr erzielte EINKÜHMEN	euro/Euro	38.782,64
USCITE pagate nell'esercizio / AUSGABEN während des Haushaltsjahres	euro/Euro	17.805,65
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	37.375,27
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE / ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	euro/Euro	11.618,04

IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE / DER FRAKTIONS VORSITZENDE



Bolzano/Trento,
Bozen/Trient,

31.11.2020



ANNA MARIA RITA
LENTINI
CORTE DEI
CONTI/80218670588
15.03.2021 15:56:13
UTC

Deliberazione n. 31/2021/FRG



REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Paola CECCONI	Referendario

Nella Camera di consiglio del 12 marzo 2021

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,

sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del sopra citato d.l. n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 59/2014/EL e n. 31/2020/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante "*Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione*", modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito richiamato come "*Regolamento n. 33/2013*";

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota prot. n. 490 del 3 febbraio 2021, prot. Corte dei conti n. 915 del 4 febbraio 2021;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 13/2021/FRG del 16 febbraio 2021 con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 5 marzo 2021, prot. Corte di conti n. 1477 di medesima data;

VISTA l'ordinanza n. 7/2021 del 12 marzo 2021 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio, con svolgimento mediante collegamento da remoto;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Tullio Ferrari, designato con ordinanza del Presidente n. 3/2021,

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_tas-03/02/2021-0000490-P (acquisita al prot. Corte dei conti n. 0000915-04/02/2021-SC_TN) il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti riferiti al periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 e la relativa documentazione a corredo dei gruppi consiliari della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo "La Civica".

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 16 febbraio 2021 n. 13/2021/FRG ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti assegnando all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 4 marzo 2021, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Con nota del 5 marzo 2021 (prot. n. cr_tas-05/03/2021-0000848-P) acquisita al prot. Corte dei conti n. 1477 di medesima data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Considerato in diritto

1. Come noto, la disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33/2013, in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel d.l. n. 174/2012 con particolare riferimento all'art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla Legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, c. 9, del citato d.l. n. 174/2014 ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile. I conti consuntivi sono quindi sottoposti al controllo della Corte dei conti che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, d.l. n. 174/2012). Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 39/2014, ha statuito che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei "controlli estrinseci di regolarità contabile", con finalità di carattere

restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta, ha altresì precisato che con le menzionate disposizioni il legislatore ha predisposto *“un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo”*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, *“nei limiti del mandato istituzionale”*.

In varie occasioni il giudice delle leggi ha confermato e ribadito che l’art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall’art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida”* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (c. 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (c. 3), con l’ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo”* (c. 3, lettera a).

Nelle ulteriori sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi ribadendo che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge”*.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile de quo, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG e n. 5/2017/FRG), nonché l’ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi

consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015, n. 15, 20, 22, 24/2016, n. 27/2019 e n. 31/2020).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari regionali si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (v. deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014). Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha invece evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme dove si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando però che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza tuttavia essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *“in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponenziale, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale”*.

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare regionale mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che quando partecipa all'attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio. Tale disciplina è stata recepita a livello locale dal richiamato Regolamento n. 33/2013 e dal relativo allegato B che reca il modello di rendiconto. In particolare, l'art. 3 del Regolamento sottolinea la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo riferiti all'attività del Consiglio (*“...contributi a*

carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale").

Per quanto attiene, invece, alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari il referente normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del ridetto Regolamento n. 33/2013.

6. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020 del gruppo consiliare regionale "La Civica" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al ridetto d.P.C.M. 21 dicembre 2012. Come già evidenziato, la citata norma dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "veridicità" e di "correttezza", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("veridicità") e come coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("correttezza").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, sia con riguardo alla spesa del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è pertanto sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

7. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa.

8. Con specifico riguardo alle spese sostenute, si rammenta che ogni singola spesa deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente del Gruppo (art. 2, c. 1, allegato A, del Regolamento n. 33/2013) con atto di data certa e anteriore all'effettuazione della spesa stessa (cfr. deliberazioni di questa Sezione n. 4/2017/FRG e n. 6/2017/FRG; Sez. regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 68/2016/FRG).

9. Con riferimento alla speciale disciplina elettorale, è stato accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. c), Allegato A, del d.P.C.M. 21 dicembre 2012, richiamato dall'art. 3, c. 1, del Regolamento n. 33/2013, in base al quale *"i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti"*. In particolare, è stato verificato che nessun dipendente, collaboratore a qualsiasi titolo dei gruppi consiliari regionali, candidato alle elezioni amministrative generali tenutesi il 20-21 settembre 2020 e 4 ottobre 2020 per l'eventuale turno di ballottaggio presso gli enti locali della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, abbia beneficiato dell'erogazione di contributi da parte dei gruppi medesimi.

10. È stata inoltre verificata l'entità dei contributi erogati da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ivi compreso il recupero delle maggiori somme di euro 48,00 per spese di funzionamento e di euro 45,00 per spese di personale attribuite erroneamente al gruppo nell'anno 2018, effettuato in compensazione sulle erogazioni del secondo trimestre 2020 a seguito di deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 24/20 del 11 maggio 2020.

11. Il rendiconto dell'esercizio in esame evidenzia un totale entrate di euro 67.348,89, un totale spese di euro 955,06 e un "Fondo di cassa finale per spese di funzionamento" di euro 33.957,07 e un "Fondo di cassa finale per spese di personale" di euro 32.436,76.

Conformemente al disciplinare interno il Gruppo ha imputato la spesa per la consulenza fiscale di euro 73,20 alla voce residuale *"altre spese"*. Al riguardo si suggerisce di modificare il disciplinare interno per stabilire che tale tipologia di spesa deve trovare imputazione alla voce 4 *"spese per consulenze, studi e incarichi"*.

12. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, nonché i chiarimenti forniti in fase istruttoria, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020 del gruppo consiliare “La Civica”, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol “La Civica” per il periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020;

DISPONE

la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto 2020 del gruppo consiliare “La Civica”, che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012 e dell’art. 9, c. 4 del Regolamento n. 33/2013;

MANDA

al Servizio di supporto della Sezione di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche qui nominate, ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.;

Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 12 marzo 2021.

Il Magistrato relatore

F.to digitalmente

Tullio FERRARI

Il Presidente

F.to digitalmente

Anna Maria Rita LENTINI

Depositata in segreteria

Il Dirigente

F.to digitalmente

Anna Maria GUIDI

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE
AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT DER AUTONOMEN REGION
TRENINO-SÜDTIROL**

**RENDICONTO ANNUALE DEL GRUPPO CONSILIARE /
VORDRUCK FÜR DIE JÄHRLICHE RECHNUNGSLEGUNG DER FRAKTION**

(ARTICOLO / ARTIKEL 8)

LEGISLATURA / LEGISLATURPERIODE

XVI

ESERCIZIO FINANZIARIO / HAUSHALTSJAHR

01/01/2020-31/12/2020

GRUPPO CONSILIARE / REGIONALRATSFRAKTION
LA CIVICA

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO / IM HAUSHALTSJAHR VERFÜGBARE EINNAHMEN

1. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / GELDER FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	18.672,00
2. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE <i>(articolo 4, comma 2) /</i> GELDER FÜR PERSONALKOSTEN <i>(Artikel 4 Absatz 2)</i>	euro/Euro	16.155,00
3. ALTRE ENTRATE <i>(specificare) /</i> SONSTIGE EINNAHMEN <i>(angeben)</i>	euro/Euro	
4. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN	euro/Euro	16.240,13
5. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE <i>(articolo 4, comma 2) /</i> KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN <i>(Artikel 4 Absatz 2)</i>	euro/Euro	16.281,76
TOTALE ENTRATE / EINNAHMEN GESAMT	euro/Euro	67.348,89

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO / AUSGABEN WÄHREND DES HAUSHALTSJAHRES

1. SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO (articolo 4, comma 2) / PERSONALKOSTEN DER FRAKTION (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro	<u>0,00</u>
2. VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DEL GRUPPO (articolo 4, comma 2) / ÜBERWEISUNG VON QUELLENSTEUERN UND SOZIALABGABEN FÜR PERSONAL (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro	<u>0,00</u>
3. SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB / AUSGABEN FÜR DIE ERSTELLUNG, DEN DRUCK UND DEN VERSAND VON VERÖFFENTLICHUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN SOWIE SONSTIGE KOMMUNIKATIONSAUSGABEN, AUCH ÜBERS INTERNET	euro/Euro	<u>0,00</u>
4. SPESE PER CONSULENZE, STUDI E INCARICHI / AUSGABEN FÜR BERATUNGEN, STUDIEN UND AUFTRÄGE	euro/Euro	<u>0,00</u>
5. SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE / POST- UND TELEGRAMMGEBÜHREN	euro/Euro	<u>0,00</u>
6. SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI / FERNSPRECH- UND DATENÜBERTRAGUNGSgebühren	euro/Euro	<u>0,00</u>
7. SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI / AUSGABEN FÜR BÜROMATERIAL UND DRUCKSACHEN	euro/Euro	<u>151,32</u>
8. SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA / AUSGABEN FÜR VERVIELFÄLTIGUNGEN UND DRUCK	euro/Euro	<u>0,00</u>
9. SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI / AUSGABEN FÜR BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND TAGESZEITUNGEN	euro/Euro	<u>378,00</u>
10. SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI, CONVEGNI E ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO / AUSGABEN FÜR WERBETÄTIGKEITEN, TAGUNGEN UND FORTBILDUNGEN	euro/Euro	<u>0,00</u>
11. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON MOBILTELEFONEN FÜR DIE FRAKTION	euro/Euro	<u>0,00</u>
12. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON EDV- UND BÜROAUSSTATTUNG	euro/Euro	<u>0,00</u>
13. SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI) / AUSGABEN FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK (ANMIETUNG VON SITZUNGSSÄLEN, GERÄTEN UND SONSTIGEN VERANSTALTUNGSTECHNISCHEN UND HILFSDIENSTEN)	euro/Euro	<u>0,00</u>
14. ALTRE SPESE (specificare) / a) Spese Bancarie 352,54 SONSTIGE AUSGABEN (angeben) b) Commercialista 73,20	euro/Euro	<u>425,74</u>
TOTALE USCITE / AUSGABEN GESAMT	euro/Euro	955,06

**SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO /
TATSÄCHLICHE FINANZIELLE LAGE BEI ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES**

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	16.240,13
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE / ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	euro/Euro	16.281,76
ENTRATE riscosse nell'esercizio / Im Haushaltsjahr erzielte EINNAHMEN	euro/Euro	34.827,00
USCITE pagate nell'esercizio / AUSGABEN während des Haushaltsjahres	euro/Euro	955,06
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	33.957,07
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE / ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	euro/Euro	32.436,76

IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE / DER FRAKTIONSVORSITZENDE

MATTEA GOTTARDI

Bolzano/Trento, 27 gennaio 2021

Bozen/Trient,



Deliberazione n. 32/2021/FRG



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Paola CECCONI	Referendario

Nella Camera di consiglio del 12 marzo 2021

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,

sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del sopra citato d.l. n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 59/2014/EL e n. 31/2020/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante "*Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione*", modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito richiamato come "*Regolamento n. 33/2013*";

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota prot. n. 490 del 3 febbraio 2021, prot. Corte dei conti n. 915 del 4 febbraio 2021;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo 13/2021/FRG del 16 febbraio 2021 con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 5 marzo 2021, prot. Corte di conti n. 1477 di medesima data;

VISTA l'ordinanza n. 7/2021 del 12 marzo 2021 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio, con svolgimento mediante collegamento da remoto;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Tullio Ferrari, designato con ordinanza del Presidente n. 3/2021,

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_tas-03/02/2021-0000490-P (acquisita al prot. Corte dei conti n. 0000915-04/02/2021-SC_TN) il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti riferiti al periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 e la relativa documentazione a corredo dei gruppi consiliari della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo "Lega Salvini Trentino".

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 16 febbraio 2021 n. 13/2021/FRG ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti assegnando all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 4 marzo 2021, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Con nota del 5 marzo 2021 (prot. n. cr_tas-05/03/2021-0000848-P) acquisita al prot. Corte dei conti n. 1477 nella medesima data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Considerato in diritto

1. Come noto, la disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33/2013, in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel d.l. n. 174/2012 con particolare riferimento all'art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla Legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, c. 9, del citato d.l. n. 174/2014 ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile. I conti consuntivi sono quindi sottoposti al controllo della Corte dei conti che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, d.l. n. 174/2012). Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 39/2014, ha statuito che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei "controlli estrinseci di regolarità contabile", con finalità di carattere

restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta, ha altresì precisato che con le menzionate disposizioni il legislatore ha predisposto *“un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo”*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, *“nei limiti del mandato istituzionale”*.

In varie occasioni il giudice delle leggi ha confermato e ribadito che l’art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall’art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida”* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (c. 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (c. 3), con l’ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo”* (c. 3, lettera a).

Nelle ulteriori sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi ribadendo che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge”*.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile de quo, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG e n. 5/2017/FRG), nonché l’ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi

consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015, n. 15, 20, 22, 24/2016, n. 27/2019 e n. 31/2020).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari regionali si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (v. deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014). Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha invece evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme dove si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando però che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza tuttavia essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *“in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponenziale, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale”*.

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare regionale mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che quando partecipa all'attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio. Tale disciplina è stata recepita a livello locale dal richiamato Regolamento n. 33/2013 e dal relativo allegato B che reca il modello di rendiconto. In particolare, l'art. 3 del Regolamento sottolinea la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo riferiti all'attività del Consiglio (*“...contributi a*

carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale").

Per quanto attiene, invece, alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari il referente normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del ridetto Regolamento n. 33/2013.

6. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 del gruppo consiliare regionale "Lega Salvini Trentino" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al ridetto d.P.C.M. 21 dicembre 2012. Come già evidenziato, la citata norma dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "veridicità" e di "correttezza", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("veridicità") e come coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("correttezza").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, sia con riguardo alla spesa del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è pertanto sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

7. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa.

È stata quindi effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità che

hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

8. Con specifico riguardo alle spese sostenute, si rammenta che ogni singola spesa deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente del Gruppo (art. 2, c. 1, allegato A, del Regolamento n. 33/2013) con atto di data certa e anteriore all'effettuazione della spesa stessa (cfr. deliberazioni di questa Sezione n. 4/2017/FRG e n. 6/2017/FRG; Sez. regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 68/2016/FRG).

9. Per l'acquisto da parte del Gruppo di quattro beni di uso durevole (n. 1 smartphone Samsung Galaxy S10, n. 1 modem Vodafone, n. 1 PC Apple con antivirus e n. 1 PC con mouse e antivirus) si rileva dalla documentazione istruttoria che non è stata ancora perfezionata l'iscrizione nell'inventario del Consiglio regionale. Peraltro, con nota del 4 marzo 2021 il Presidente del Gruppo ha chiesto ai competenti uffici regionali l'iscrizione dei beni acquistati nell'inventario del Consiglio.

10. Con riferimento alla speciale disciplina elettorale, è stato accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. c), Allegato A, del d.P.C.M. 21 dicembre 2012, richiamato dall'art. 3, c. 1, del Regolamento n. 33/2013, in base al quale *"i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti"*. In particolare, è stato verificato che nessun dipendente, collaboratore a qualsiasi titolo dei gruppi consiliari regionali, candidato alle elezioni amministrative generali tenutesi il 20-21 settembre 2020 e 4 ottobre 2020 per l'eventuale turno di ballottaggio presso gli enti locali della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, abbia beneficiato dell'erogazione di contributi da parte dei gruppi medesimi.

11. È stata inoltre verificata l'entità dei contributi erogati da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ivi compreso il recupero delle maggiori somme di euro 224,00 per spese di funzionamento e di euro 210,00 per spese di personale attribuite erroneamente al gruppo nell'anno

2018, effettuato in compensazione sulle erogazioni del secondo trimestre 2020 a seguito di deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 24/20 del 11 maggio 2020.

12. Il rendiconto dell'esercizio in esame evidenzia un totale entrate di euro 281.139,44, un totale spese di euro 75.510,06, un "*Fondo di cassa finale per spese di funzionamento*" di euro 146.451,71 e un "*Fondo di cassa finale per spese di personale*" di euro 59.177,67.

13. Nel rendiconto 2020 presentato dal Gruppo "Lega Salvini Trentino" alle voci n. 1 e 2 è contabilizzata la spesa per il maggior costo di euro 2.215,38 (di cui euro 1.355,31 per differenze retributive ed euro 860,07 per i correlati oneri riflessi) per l'illegittimo inquadramento di un dipendente nella qualifica di "quadro", mentre alla voce 3 è rendicontata la spesa di euro 750,89 per la spedizione di stampe e buste commerciali acquistate nel 2019.

Con delibera di questa Sezione n. 104/2020/FRG era stata dichiarata l'irregolarità della spesa per il maggior costo sostenuto dal Gruppo per il suddetto inquadramento nonché della spesa relativa all'acquisto di stampe digitali e buste commerciali presenti nel rendiconto del periodo 21 novembre 2018 - 31 dicembre 2019.

Si rileva, peraltro, che il Presidente del Gruppo ha provveduto direttamente a rifondere le casse del Consiglio regionale (reversali di incasso n. 546 e 547 del 29 dicembre 2020) per le citate spese pagate nell'anno 2020 e contabilizzate nelle voci numeri 1, 2 e 3 del rendiconto per un importo totale di 2.966,27 euro (di cui euro 2.215,38 riferiti al maggior onere del dipendente per il periodo 1° gennaio 2020 - 31 marzo 2020 ed euro 750,89 euro per il costo di spedizione delle stampe e buste commerciali acquistate nel 2019), con ciò adempiendo a quanto previsto dall'ultimo periodo dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012.

14. A conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, nonché i chiarimenti forniti in fase istruttoria, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 del gruppo consiliare "Lega Salvini Trentino", in virtù del fatto che il Presidente ha già adempiuto a quanto previsto dall'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012 (reversali di incasso del Consiglio regionale n. 546 e 547 del 29 dicembre 2020).

Quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol "Lega Salvini Trentino" per il periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 in virtù del fatto che il Presidente del gruppo ha già adempiuto a quanto previsto dall'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012 (reversali di incasso del Consiglio regionale n. 546 e 547 del 29 dicembre 2020);

RACCOMANDA

al Gruppo di verificare l'avvenuta iscrizione nell'inventario del Consiglio regionale dei beni di uso durevole acquistati nel corso dell'anno 2020;

DISPONE

la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto 2020 del gruppo consiliare "Lega Salvini Trentino", che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012 e dell'art. 9, c. 4 del Regolamento n. 33/2013;

MANDA

al Servizio di supporto della Sezione di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche qui nominate, ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 12 marzo 2021.

Il Magistrato relatore

F.to digitalmente

Tullio FERRARI

Il Presidente

F.to digitalmente

Anna Maria Rita LENTINI

Depositata in segreteria

Il Dirigente

F.to digitalmente

Anna Maria GUIDI



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO SÜDTIROL
CUNSËI DLA REGIUN AUTONOMA DL TRENTINO-SÜDTIROL

Trento, 1 Marzo 2021

OGGETTO: Riscontro Vs. 16 febbraio 2021 rif. del. n. 13/2021/FRG

Il sottoscritto Mirko Bisesti, in qualità di Presidente del Gruppo Consiliare regionale “Lega Salvini Trentino” in riscontro ed ottemperanza alla Del. 13/2021/FRG del 16 febbraio 2021, nella quale è stato chiesto di rielaborare il rendiconto per le voci da rettificare come indicato nei punti che precedono e ricalcolare conseguentemente i saldi, espone quanto segue:

si è provveduto alla rielaborazione del rendiconto rettificando le voci come indicato nei punti precedenti e ricalcolando i saldi.

In fede,

Mirko Bisesti
Il Presidente

Gruppo Consiliare Regionale “Lega Salvini Trentino”

Piazza Dante, 16 - 38122 Trento (TN)

E-mail: gcr_legasalvinitn@libero.it

ALLEGATO / ANLAGE B

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTO-
NOMA TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT DER AUTONOMEN REGION TREN-
TINO-SÜDTIROL**

**MODELLO DI RENDICONTO ANNUALE DEL GRUPPO CONSILIARE /
VORDRUCK FÜR DIE JÄHRLICHE RECHNUNGSLEGUNG DER FRAKTION**

(ARTICOLO / ARTIKEL 8)

LEGISLATURA / LEGISLATURPERIODE

XVI

ESERCIZIO FINANZIARIO / HAUSHALTSJAHR

2020

**GRUPPO CONSILIARE / REGIONALRATSFRA-
KTION**

GRUPPO CONSILIARE REGIONALE "LEGA SALVINI TRENINO"

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO / IM HAUSHALTSJAHR VERFÜGBARE EINNAHMEN

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO /
GELDER FÜR LAUFENDE AUSGABEN | euro/Euro <u>80.416</u> |
| 2. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE (articolo 4, comma 2) /
GELDER FÜR PERSONALKOSTEN (Artikel 4 Absatz 2) | euro/Euro <u>75.390</u> |
| 3. ALTRE ENTRATE (specificare) /
SONSTIGE EINNAHMEN (angeben) | euro/Euro _____ |
| 4. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO /
KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS FRÜHEREN HAUS-
HALTSJAHREN | euro/Euro <u>84.261,72</u> |
| 5. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE
(articolo 4, comma 2) /
KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN AUS FRÜHEREN
HAUSHALTSJAHREN (Artikel 4 Absatz 2) | euro/Euro <u>42.071,72</u> |

TOTALE ENTRATE / EINNAHMEN GESAMT

euro/Euro 282.139,44

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO / AUSGABEN WÄHREND DES HAUSHALTSJAHRES

1. SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO (<i>articolo 4, comma 2</i>) / PERSONALKOSTEN DER FRAKTION (<i>Artikel 4 Absatz 2</i>)	euro/Euro <u>32.239,20</u>
2. VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DEL GRUPPO (<i>articolo 4, comma 2</i>) / ÜBERWEISUNG VON QUELLENSTEUERN UND SOZIALABGABEN FÜR PER- SONAL (<i>Artikel 4 Absatz 2</i>)	euro/Euro <u>2.5044,85</u>
3. SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PE- RIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB / AUSGABEN FÜR DIE ERSTELLUNG, DEN DRUCK UND DEN VERSAND VON VERÖFFENTLICHUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN SOWIE SONSTIGE KOMMU- NIKATIONS-AUSGABEN, AUCH ÜBERS INTERNET	euro/Euro <u>750,89</u>
4. SPESE PER CONSULENZE, STUDI E INCARICHI / AUSGABEN FÜR BERATUNGEN, STUDIEN UND AUFTRÄGE	euro/Euro <u>11.036,90</u>
5. SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE / POST- UND TELEGRAMMGEBÜHREN	euro/Euro _____
6. SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI / FERNSPRECH- UND DATENÜBERTRAGUNGSGEBÜHREN	euro/Euro <u>1.337,09</u>
7. SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI / AUSGABEN FÜR BÜROMATERIAL UND DRUCKSACHEN	euro/Euro <u>1.277,84</u>
8. SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA / AUSGABEN FÜR VERVIELFÄLTIGUNGEN UND DRUCK	euro/Euro _____
9. SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI / AUSGABEN FÜR BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND TAGESZEITUNGEN	euro/Euro _____
10. SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI, CONVEGNI E ATTIVITÀ DI AGGIOR- NAMENTO / AUSGABEN FÜR WERBETÄTIGKEITEN, TAGUNGEN UND FORTBILDUNGEN	euro/Euro _____
11. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON MOBILTELEFONEN FÜR DIE FRAKTION	euro/Euro <u>929,99</u>
12. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON EDV- UND BÜRO- AUSSTATTUNG	euro/Euro <u>1.960,49</u>
13. SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI) / AUSGABEN FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK (ANMIETUNG VON SITZUNGSSÄ- LEN, GERÄTEN UND SONSTIGEN VERANSTALTUNGSTECHNISCHEN UND HILFS- DIENSTEN)	euro/Euro _____
14. ALTRE SPESE (<i>specificare</i>) / SONSTIGE AUSGABEN (<i>angeben</i>)	euro/Euro <u>932,81</u>
TOTALE USCITE / AUSGABEN GESAMT	euro/Euro <u>75.510,06</u>

**SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO /
TATSÄCHLICHE FINANZIELLE LAGE BEI ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES**

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	84.261,72
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE / ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	euro/Euro	41.071,72
ENTRATE riscosse nell'esercizio / Im Haushaltsjahr erzielte EINNAHMEN	euro/Euro	155.806,00
USCITE pagate nell'esercizio / AUSGABEN während des Haushaltsjahres	euro/Euro	75.510,06
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	146.451,71
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE / ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	euro/Euro	59.177,67

Rendiconto rielaborato a seguito della deliberazione della Corte dei conti:
Sezione di controllo di Trento n. 13/2021/FRG del 16 febbraio 2021

IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE / DER FRAKTIONSVORSITZENDE



Bolzano/Trento, 11/03/2021
Bozen/Trient,

ANNA MARIA RITA
LENTINI
CORTE DEI
CONTI/80218670588
12.03.2021 16:19:01
UTC



Deliberazione n. 33/2021/FRG



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Paola CECCONI	Referendario

Nella Camera di consiglio del 12 marzo 2021

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,

sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del sopra citato d.l. n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 59/2014/EL e n. 31/2020/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante "*Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione*", modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito richiamato come "*Regolamento n. 33/2013*";

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota prot. n. 490 del 3 febbraio 2021, prot. Corte dei conti n. 915 del 4 febbraio 2021;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 13/2021/FRG del 16 febbraio 2021 con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 5 marzo 2021, prot. Corte di conti n. 1477 di medesima data, nonché l'integrazione inviata dal Segretario generale del Consiglio regionale inviata con nota del 9 marzo 2021, acquisita al prot. Corte dei conti n. 1504 del 9 marzo 2021;

VISTA l'ordinanza n. 7/2021 del 12 marzo 2021 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio, con svolgimento mediante collegamento da remoto;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Tullio Ferrari, designato con ordinanza del Presidente n. 3/2021,

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_tas-03/02/2021-0000490-P (acquisita al prot. Corte dei conti n. 0000915-04/02/2021-SC_TN) il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti riferiti al

periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 e la relativa documentazione a corredo dei gruppi consiliari della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo "Movimento 5 Stelle".

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 16 febbraio 2021 n. 13/2021/FRG ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti assegnando all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 4 marzo 2021, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Con nota del 5 marzo 2021 (prot. n. cr_tas-05/03/2021-0000848-P) acquisita al prot. Corte dei conti n. 1477 di medesima data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta. Infine, con nota prot. n. cr_tas-09/03/2021-0000894-P, acquisita al prot. Corte dei conti n. 1504 di medesima data, il Segretario generale del Consiglio regionale ha trasmesso la documentazione integrativa pervenuta dal gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle", relativa alla dichiarazione di conformità all'originale di tutta la documentazione inviata dal gruppo.

Considerato in diritto

1. Come noto, la disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33/2013, in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel d.l. n. 174/2012 con particolare riferimento all'art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla Legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, c. 9, del citato d.l. n. 174/2014 ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile. I conti consuntivi sono quindi sottoposti al controllo della Corte dei conti che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, d.l. n. 174/2012). Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti

la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 39/2014, ha statuito che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *“controlli estrinseci di regolarità contabile”*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta, ha altresì precisato che con le menzionate disposizioni il legislatore ha predisposto *“un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo”*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, *“nei limiti del mandato istituzionale”*.

In varie occasioni il giudice delle leggi ha confermato e ribadito che l’art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall’art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida”* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (c. 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (c. 3), con l’ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo”* (c. 3, lettera a).

Nelle ulteriori sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi ribadendo che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali*

svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge”.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile de quo, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG e n. 5/2017/FRG), nonché l'ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015, n. 15, 20, 22, 24/2016, n. 27/2019 e n. 31/2020).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari regionali si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (v. deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014). Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha invece evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme dove si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando però che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza tuttavia essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *“in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponenziale, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale”*.

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare regionale mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che quando partecipa all'attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio. Tale disciplina è stata recepita a livello locale dal richiamato Regolamento n. 33/2013 e dal relativo allegato B che reca il modello di rendiconto. In particolare, l'art. 3 del Regolamento sottolinea la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo riferiti all'attività del Consiglio ("*...contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale*").

Per quanto attiene, invece, alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari il referente normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del ridetto Regolamento n. 33/2013.

6. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 del gruppo consiliare regionale "Movimento 5 Stelle" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al ridetto d.P.C.M. 21 dicembre 2012. Come già evidenziato, la citata norma dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "*veridicità*" e di "*correttezza*", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("*veridicità*") e come coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("*correttezza*").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, sia con riguardo alla spesa del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è pertanto sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

7. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa.

È stata quindi effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

8. Con specifico riguardo alle spese sostenute, si rammenta che ogni singola spesa deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente del Gruppo (art. 2, c. 1, allegato A, del Regolamento n. 33/2013) con atto di data certa e anteriore all'effettuazione della spesa stessa (cfr. deliberazioni di questa Sezione n. 4/2017/FRG e n. 6/2017/FRG; Sez. regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 68/2016/FRG).

9. Con riferimento alla speciale disciplina elettorale, è stato accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. c), Allegato A, del d.P.C.M. 21 dicembre 2012, richiamato dall'art. 3, c. 1, del Regolamento n. 33/2013, in base al quale *"i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti"*. In particolare, è stato verificato che nessun dipendente, collaboratore a qualsiasi titolo dei gruppi consiliari regionali, candidato alle elezioni amministrative generali tenutesi il 20-21 settembre 2020 e 4 ottobre 2020 per l'eventuale turno di ballottaggio presso gli enti locali della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, abbia beneficiato dell'erogazione di contributi da parte dei gruppi medesimi.

10. È stata inoltre verificata l'entità dei contributi erogati da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ivi compreso il recupero delle maggiori somme di euro 144,00 per spese di funzionamento e di euro 135,00 per spese di personale attribuite erroneamente al gruppo nell'anno 2018, effettuato in compensazione sulle erogazioni del secondo trimestre 2020 a seguito di deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 24/20 del 11 maggio 2020.

11. Il rendiconto dell'esercizio in esame evidenzia un totale entrate di euro 62.222,30, un totale spese di euro 7.987,35 e un "Fondo di cassa finale per spese di funzionamento" di euro 31.027,34 e un "Fondo di cassa finale per spese di personale" di euro 23.207,61.

12. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, nonché i chiarimenti forniti in fase istruttoria, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 del gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle", fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol "Movimento 5 Stelle" per il periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020;

DISPONE

la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto 2020 del gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle", che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012 e dell'art. 9, c. 4 del Regolamento n. 33/2013;

MANDA

al Servizio di supporto della Sezione di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche qui nominate, ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 12 marzo 2021.

Il Magistrato relatore

F.to digitalmente

Tullio FERRARI

Il Presidente

F.to digitalmente

Anna Maria Rita LENTINI

Depositata in segreteria

Il Dirigente

F.to digitalmente

Anna Maria GUIDI

CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE
Modello di rendicontazione annuale del Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle

LEGISLATURA
ESERCIZIO FINANZIARIO

XVI
01/01/2020-31/12/2020

Gruppo consiliare regionale – Movimento 5 Stelle

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO

1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	Euro	12.816,00
2)	Fondi trasferiti per spese di personale (articolo 4, comma 2)	Euro	12.015,00
3)	Altre entrate (interessi bancari attivi)	Euro	0,00
4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	Euro	19.256,30
5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale (articolo 4, comma 2)	Euro	18.135,00
	TOTALE ENTRATE	Euro	62.222,30

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO


1)	Spese per il personale sostenute dal gruppo (articolo 4, comma 2)	Euro	4.203,74
2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese del gruppo (articolo 4, comma 2)	Euro	2.738,65
3)	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	Euro	0,00
4)	Spese consulenze, studi e incarichi	Euro	0,00
5)	Spese postali e telegrafiche	Euro	0,00
6)	Spese telefoniche e di trasmissione dati	Euro	0,00
7)	Spese di cancelleria e stampati	Euro	0,00
8)	Spese per duplicazione e stampa	Euro	0,00
9)	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	Euro	451,00
10)	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	Euro	416,00
11)	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	Euro	0,00
12)	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	Euro	0,00
13)	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	Euro	0,00
14)	Altre spese (interessi passivi, spese bancarie)	Euro	177,96
	TOTALE USCITE	Euro	7.987,35

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
--

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	Euro	19.256,30
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE	Euro	18.135,00
ENTRATE riscosse nell'esercizio	Euro	24.831,00
USCITE pagate nell'esercizio	Euro	7.987,35
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	Euro	31.027,34
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE	Euro	23.207,61
SALDO CONTO CORRENTE		54.234,95

IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE Alex Marini

Trento, 22 gennaio 2021




ANNA MARIA RITA
LENTINI
CORTE DEI
CONTI/80218670588
12.03.2021 16:34:13
UTC

Deliberazione n. 34/2021/FRG



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Paola CECCONI	Referendario

Nella Camera di consiglio del 12 marzo 2021

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del sopra citato d.l. n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 59/2014/EL e n. 31/2020/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante "*Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione*", modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito richiamato come "*Regolamento n. 33/2013*";

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota prot. n. 490 del 3 febbraio 2021, prot. Corte dei conti n. 915 del 4 febbraio 2021;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 13/2021/FRG del 16 febbraio 2021 con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 5 marzo 2021, prot. Corte di conti n. 1477 di medesima data;

VISTA l'ordinanza n. 7/2021 del 12 marzo 2021 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio, con svolgimento mediante collegamento da remoto;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Tullio Ferrari, designato con ordinanza del Presidente n. 3/2021,

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_taa-03/02/2021-0000490-P (acquisita al prot. Corte dei conti n. 0000915-04/02/2021-SC_TN) il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti riferiti al periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 e la relativa documentazione a corredo dei gruppi consiliari della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo "Partito Democratico".

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 16 febbraio 2021 n. 13/2021/FRG ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti assegnando all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 4 marzo 2021, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori. Con nota del 5 marzo 2021 (prot. n. cr_tas-05/03/2021-0000848-P) acquisita al prot. Corte dei conti n. 1477 di medesima data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Considerato in diritto

1. Come noto, la disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33/2013, in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel d.l. n. 174/2012 con particolare riferimento all'art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla Legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, c. 9, del citato d.l. n. 174/2014 ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile. I conti consuntivi sono quindi sottoposti al controllo della Corte dei conti che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, d.l. n. 174/2012). Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 39/2014, ha statuito che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei "controlli estrinseci di regolarità contabile", con finalità di carattere

restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta, ha altresì precisato che con le menzionate disposizioni il legislatore ha predisposto *“un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo”*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, *“nei limiti del mandato istituzionale”*.

In varie occasioni il giudice delle leggi ha confermato e ribadito che l’art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall’art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida”* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (c. 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (c. 3), con l’ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo”* (c. 3, lettera a). Nelle ulteriori sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi ribadendo che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge”*.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile de quo, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG e n. 5/2017/FRG), nonché l’ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015, n. 15, 20, 22, 24/2016, n. 27/2019 e n. 31/2020).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari regionali si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (v. deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014). Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha invece evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme dove si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando però che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza tuttavia essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *“in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponenziale, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale”*.

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare regionale mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che quando partecipa all'attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio. Tale disciplina è stata recepita a livello locale dal richiamato Regolamento n. 33/2013 e dal relativo allegato B che reca il modello di rendiconto. In particolare, l'art. 3 del Regolamento sottolinea la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo riferiti all'attività del Consiglio (*“...contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale”*).

Per quanto attiene, invece, alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari il referente normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del ridetto Regolamento n. 33/2013.

6. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020 del gruppo consiliare regionale "Partito Democratico" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al ridetto d.P.C.M. 21 dicembre 2012. Come già evidenziato, la citata norma dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "veridicità" e di "correttezza", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("veridicità") e come coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("correttezza").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, sia con riguardo alla spesa del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è pertanto sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

7. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa.

È stata quindi effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

8. Con specifico riguardo alle spese sostenute, si rammenta che ogni singola spesa deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente del Gruppo (art. 2, c. 1, allegato A, del Regolamento n. 33/2013) con atto di data certa e anteriore all'effettuazione della spesa stessa (cfr. deliberazioni di questa Sezione n. 4/2017/FRG e n. 6/2017/FRG; Sez. regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 68/2016/FRG).

9. Con riferimento alla speciale disciplina elettorale, è stato accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. c), Allegato A, del d.P.C.M. 21 dicembre 2012, richiamato dall'art. 3, c. 1, del Regolamento n. 33/2013, in base al quale *"i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti"*. In particolare, è stato verificato che nessun dipendente, collaboratore a qualsiasi titolo dei gruppi consiliari regionali, candidato alle elezioni amministrative generali tenutesi il 20-21 settembre 2020 e 4 ottobre 2020 per l'eventuale turno di ballottaggio presso gli enti locali della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, abbia beneficiato dell'erogazione di contributi da parte dei gruppi medesimi.

10. È stata inoltre verificata l'entità dei contributi erogati da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ivi compreso il recupero delle maggiori somme di euro 80,00 per spese di funzionamento e di euro 75,00 per spese di personale attribuite erroneamente al gruppo nell'anno 2018, effettuato in compensazione sulle erogazioni del secondo trimestre 2020 a seguito di deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 24/20 del 11 maggio 2020.

11. Il rendiconto dell'esercizio in esame evidenzia un totale entrate di euro 89.760,63, un totale spese di euro 28.217,01 e un "Fondo di cassa finale per spese di funzionamento" di euro 52.458,45 e un "Fondo di cassa finale per spese di personale" di euro 9.085,17.

12. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, nonché i chiarimenti forniti in fase istruttoria, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 del gruppo

consiliare “Partito Democratico”, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol “Partito Democratico” per il periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020;

DISPONE

la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto 2020 del gruppo consiliare “Partito Democratico”, che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012 e dell’art. 9, c. 4 del Regolamento n. 33/2013;

MANDA

al Servizio di supporto della Sezione di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche qui nominate, ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 12 marzo 2021.

Il Magistrato relatore
F.to digitalmente
Tullio FERRARI

Il Presidente
F.to digitalmente
Anna Maria Rita LENTINI

Depositata in segreteria

Il Dirigente

F.to digitalmente

Anna Maria GUIDI

Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige Regionalrat der autonomen region Trentino-Südtirol

MODELLO DI RENDICONTO ANNUALE DEL GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO
VORDRUCK FÜR DIE JÄHRLICHE RECHNUNGSLEGUNG DER FRAKTION PARTITO DEMOCRATICO

(ARTICOLO / ARTIKEL 8)

LEGISLATURA / LEGISLATURPERIODE

16° legislatura

ESERCIZIO FINANZIARIO / HAUSHALTSJAHR

01.01.2020 - 31.12.2020

GRUPPO CONSILIARE / REGIONALRATSFRAKTION PARTITO DEMOCRATICO

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO / IM HAUSHALTSJAHR VERFÜGBARE EINNAHMEN

1. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / GELDER FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	28.720,00
2. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE (articolo 4, comma 2) / PERSONALKOSTEN (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro	26.925,00
3. ALTRE ENTRATE interessi attivi bancari / SONSTIGE EINNAHMEN (angeben)	euro/Euro	3,59
4. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN	euro/Euro	27.589,80
5. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE (articolo 4, comma 2) / KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro	6.522,24
TOTALE ENTRATE / EINNAHMEN GESAMT	euro/Euro	89.760,63

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO / AUSGABEN WÄHREND DES HAUSHALTSJAHRES

1. SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO (articolo 4, comma 2) / PERSONALKOSTEN DER FRAKTION (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro	11.863,48
2. VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DEL GRUPPO (articolo 4, comma 2) / QUELLENSTEUERN UND SOZIALABGABEN FÜR PERSONAL (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro	12.498,59
3. SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB / ERSTELLUNG, DEN DRUCK UND DEN VERSAND VON VERÖFFENTLICHUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN SOWIE SONSTIGE KOMMUNIKATIONS-AUSGABEN, AUCH ÜBERS INTERNET	euro/Euro	-
4. SPESE PER CONSULENZE, STUDI E INCARICHI / AUSGABEN FÜR BERATUNGEN, STUDIEN UND AUFTRÄGE	euro/Euro	1.335,94
5. SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE / UND TELEGRAMMGEBÜHREN	POST- euro/Euro	-
6. SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI / FERNSPRECH- UND DATENÜBERTRAGUNGS- GEBÜHREN	euro/Euro	-
7. SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI / AUSGABEN FÜR BÜROMATERIAL UND DRUCKSACHEN	euro/Euro	-
8. SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA / AUSGABEN FÜR VERVIELFÄLTIGUNGEN UND DRUCK	euro/Euro	-
9. SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI / AUSGABEN FÜR BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND TAGESZEITUNGEN	euro/Euro	1.779,00
10. SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI, CONVEGNI E ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO / WERBETÄTIGKEITEN, TAGUNGEN UND FORTBILDUNGEN	euro/Euro	-
11. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON MOBILTELEFONEN FÜR DIE FRAKTION	euro/Euro	-
12. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO / ANKAUF ODER DAS LEASING VON EDV- UND BÜROAUSSTATTUNG	euro/Euro	0,00
13. SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI) / VERANSTALTUNGSTECHNIK (ANMIETUNG VON SITZUNGSSÄLEN, GERÄTEN UND SONSTIGEN VERANSTALTUNGSTECHNISCHEN UND HILFSDIENSTEN)	euro/Euro	-
14. ALTRE SPESE SONSTIGE AUSGABEN (angeben)		
- Spese bancarie – altre spese	euro/Euro	740,00
TOTALE USCITE / AUSGABEN GESAMT	euro/Euro	28.217,01

**SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO /
FINANZIELLE LAGE BEI ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES**

TATSÄCHLICHE

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ANFÄNGLICHER
KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN

euro/Euro

27.589,80

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE / ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND
FÜR PERSONALKOSTEN

euro/Euro

6.522,24

ENTRATE riscosse nell'esercizio / Im Haushaltsjahr erzielte EINNAHMEN

euro/Euro

55.648,59

USCITE - pagate nell'esercizio / AUSGABEN während des Haushaltsjahres

euro/Euro

28.217,01

FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ABSCHLIESSENDER
KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN

euro/Euro

52.458,45

FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE / ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND
FÜR PERSONALKOSTEN

euro/Euro

9.085,17

LA CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE / DER FRAKTIONSVORSITZENDE

Cons.ra Sara Ferrari

Trento, 20 gennaio 2021

ANNA MARIA RITA
LENTINI
CORTE DEI
CONTI/80218670588
12.03.2021 16:40:32
UTC



Deliberazione n. 35/2021/FRG



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Paola CECCONI	Referendario

Nella Camera di consiglio del 12 marzo 2021

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,

sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del sopra citato d.l. n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 59/2014/EL e n. 31/2020/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante "*Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione*", modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito richiamato come "*Regolamento n. 33/2013*";

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota prot. n. 490 del 3 febbraio 2021, prot. Corte dei conti n. 915 del 4 febbraio 2021;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 13/2021/FRG del 17 febbraio 2021 con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota 5 marzo 2021, prot. Corte dei conti n. 1477 di medesima data;

VISTA l'ordinanza n. 7/2021 del 12 marzo 2021 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio, con svolgimento mediante collegamento da remoto;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Tullio Ferrari, designato con ordinanza del Presidente n. 3/2021,

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_tas-03/02/2021-0000490-P (acquisita al prot. Corte dei conti n. 0000915-04/02/2021-SC_TN) il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti riferiti al periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 e la relativa documentazione a corredo dei gruppi consiliari della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo "*Partito autonomista trentino tirolese*".

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 16 febbraio 2021 n. 13/2021/FRG ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti assegnando all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 4 marzo 2021, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Con nota del 5 marzo 2021 (prot. n. cr_tas-05/03/2021-0000848-P) acquisita al prot. Corte dei conti n. 1477 di medesima data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Considerato in diritto

1. Come noto, la disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33/2013, in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel d.l. n. 174/2012 con particolare riferimento all'art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla Legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, c. 9, del citato d.l. n. 174/2014 ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile. I conti consuntivi sono quindi sottoposti al controllo della Corte dei conti che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, d.l. n. 174/2012). Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 39/2014, ha statuito che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei "controlli estrinseci di regolarità contabile", con finalità di carattere

restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta, ha altresì precisato che con le menzionate disposizioni il legislatore ha predisposto *“un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo”*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, *“nei limiti del mandato istituzionale”*.

In varie occasioni il giudice delle leggi ha confermato e ribadito che l’art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall’art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida”* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (c. 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (c. 3), con l’ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo”* (c. 3, lettera a).

Nelle ulteriori sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi ribadendo che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge”*.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile de quo, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG e n. 5/2017/FRG), nonché l’ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi

consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015, n. 15, 20, 22, 24/2016, n. 27/2019 e n. 31/2020).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari regionali si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (v. deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014). Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha invece evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme dove si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando però che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza tuttavia essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *“in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponenziale, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale”*.

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare regionale mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che quando partecipa all'attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio. Tale disciplina è stata recepita a livello locale dal richiamato Regolamento n. 33/2013 e dal relativo allegato B che reca il modello di rendiconto. In particolare, l'art. 3 del Regolamento sottolinea la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo riferiti all'attività del Consiglio (*“...contributi a*

carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale").

Per quanto attiene, invece, alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari il referente normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del ridetto Regolamento n. 33/2013.

6. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 del gruppo consiliare regionale "Partito autonomista trentino tirolese" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al ridetto d.P.C.M. 21 dicembre 2012. Come già evidenziato, la citata norma dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "veridicità" e di "correttezza", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("veridicità") e come coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("correttezza").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, sia con riguardo alla spesa del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è pertanto sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

7. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa.

È stata quindi effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità che

hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

8. Con specifico riguardo alle spese sostenute, si rammenta che ogni singola spesa deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente del Gruppo (art. 2, c. 1, allegato A, del Regolamento n. 33/2013) con atto di data certa e anteriore all'effettuazione della spesa stessa (cfr. deliberazioni di questa Sezione n. 4/2017/FRG e n. 6/2017/FRG; Sez. regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 68/2016/FRG).

9. Nel caso di acquisto da parte del Gruppo di beni di uso durevole è stata accertata l'iscrizione nell'inventario del Consiglio regionale.

10. Con riferimento alla speciale disciplina elettorale, è stato accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. c), Allegato A, del d.P.C.M. 21 dicembre 2012, richiamato dall'art. 3, c. 1, del Regolamento n. 33/2013, in base al quale *"i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti"*. In particolare, è stato verificato che nessun dipendente, collaboratore a qualsiasi titolo dei gruppi consiliari regionali, candidato alle elezioni amministrative generali tenutesi il 20-21 settembre 2020 e 4 ottobre 2020 per l'eventuale turno di ballottaggio presso gli enti locali della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, abbia beneficiato dell'erogazione di contributi da parte dei gruppi medesimi.

11. È stata inoltre verificata l'entità dei contributi erogati da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ivi compreso il recupero delle maggiori somme di euro 64,00 per spese di funzionamento e di euro 60,00 per spese di personale attribuite erroneamente al gruppo nell'anno 2018, effettuato in compensazione sulle erogazioni del secondo trimestre 2020 a seguito di deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 24/20 del 11 maggio 2020.

12. Il rendiconto dell'esercizio in esame evidenzia un totale entrate di euro 65.145,20, un totale spese di euro 33.508,26 e un "Fondo di cassa finale per spese di funzionamento" di euro 22.059,90 e un "Fondo di cassa finale per spese di personale" di euro 9.577,04.

13. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, nonché i chiarimenti forniti in fase istruttoria, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 del gruppo consiliare "Partito autonomista trentino tirolese", fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol "Partito autonomista trentino tirolese" per il periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020;

DISPONE

la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto 2020 del gruppo consiliare "Partito autonomista trentino tirolese", che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012 e dell'art. 9, c. 4 del Regolamento n. 33/2013;

MANDA

al Servizio di supporto della Sezione di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare

le persone fisiche e giuridiche qui nominate, ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 12 marzo 2021.

Il Magistrato relatore

F.to digitalmente

Tullio FERRARI

Il Presidente

F.to digitalmente

Anna Maria Rita LENTINI

Depositata in segreteria

Il Dirigente

F.to digitalmente

Anna Maria GUIDI

Rendiconto annuale del gruppo consiliare (ex. Articolo 8)

ACC: M

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO		
1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	28.736,00
2)	Fondi trasferiti per spese di personale	26.940,00
3)	Altre entrate (INTERESSI ATTIVI) cc	-
4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	6.133,57
5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	3.335,63
TOTALE ENTRATE		65.145,20
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO		
1)	Spese per il personale sostenute dal gruppo	14.059,08
2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	6.639,51
3)	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	-
4)	Spese consulenze, studi e incarichi	1.597,37
5)	Spese postali e telegrafiche	-
6)	Spese telefoniche e di trasmissione dati	2.068,98
7)	Spese di cancelleria e stampanti	1.135,41
8)	Spese per duplicazione e stampa	803,79
9)	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	3.129,95
10)	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	-
11)	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	-
12)	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	3.400,03
13)	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	-
14)	Altre spese: oneri bancari – IRAP	674,14
TOTALE USCITE		33.508,26

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	6.133,57
Fondo iniziale di cassa per spese di personale	3.335,63
ENTRATE riscosse nell'esercizio	55.676,00
USCITE pagate nell'esercizio	33.508,26
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	22.059,90
Fondo di cassa finale per spese di personale	9.577,04

*Rendiconto rielaborato in ossequio alle indicazioni della deliberazione n. 13/2021/FRG.*Il presidente del gruppo consiliare PATT
Lorenzo Ossanna

Trento, 24.02.2021

ANNA MARIA RITA
LENTINI
CORTE DEI
CONTI/80218670588
12.03.2021 16:39:11
UTC

Deliberazione n. 36/2021/FRG



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Paola CECCONI	Referendario

Nella Camera di consiglio del 12 marzo 2021

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,

sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del sopra citato d.l. n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 59/2014/EL e n. 31/2020/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante "*Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione*", modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito richiamato come "*Regolamento n. 33/2013*";

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota prot. n. 490 del 3 febbraio 2021, prot. Corte dei conti n. 915 del 4 febbraio 2021;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 13/2021/FRG del 16 febbraio 2021 con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 9 marzo 2021, prot. n. cr_tas-09/03/2021-0000890-P (prot. Corte dei conti n. 1502 di medesima data);

VISTA l'ordinanza n. 7/2021 del 12 marzo 2021 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio, con svolgimento mediante collegamento da remoto;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Tullio Ferrari, designato con ordinanza del Presidente n. 3/2021,

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_tas-03/02/2021-0000490-P (acquisita al prot. Corte dei conti n. 0000915-04/02/2021-SC_TN) il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti riferiti al periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 e la relativa documentazione a corredo dei gruppi consiliari della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo "Team K".

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 16 febbraio 2021 n. 13/2021/FRG ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti assegnando all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 4 marzo 2021, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Con nota del 9 marzo 2021 (prot. n. cr_taa-09/03/2021-0000890-P) acquisita al prot. Corte dei conti n. 1502 di medesima data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per il gruppo consiliare "Team K", la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Considerato in diritto

1. Come noto, la disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33/2013, in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel d.l. n. 174/2012 con particolare riferimento all'art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla Legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, c. 9, del citato d.l. n. 174/2014 ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile. I conti consuntivi sono quindi sottoposti al controllo della Corte dei conti che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, d.l. n. 174/2012). Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 39/2014, ha statuito che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei "controlli estrinseci di regolarità contabile", con finalità di carattere

restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta, ha altresì precisato che con le menzionate disposizioni il legislatore ha predisposto *“un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo”*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, *“nei limiti del mandato istituzionale”*.

In varie occasioni il giudice delle leggi ha confermato e ribadito che l’art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall’art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida”* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (c. 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (c. 3), con l’ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo”* (c. 3, lettera a).

Nelle ulteriori sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi ribadendo che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge”*.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile de quo, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG e n. 5/2017/FRG), nonché l’ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi

consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015, n. 15, 20, 22, 24/2016, n. 27/2019 e n. 31/2020).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari regionali si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (v. deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014). Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha invece evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme dove si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando però che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza tuttavia essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *"in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponenziale, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale"*.

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare regionale mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che quando partecipa all'attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio. Tale disciplina è stata recepita a livello locale dal richiamato Regolamento n. 33/2013 e dal relativo allegato B che reca il modello di rendiconto. In particolare, l'art. 3 del Regolamento sottolinea la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo riferiti all'attività del Consiglio (*"...contributi a*

carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale").

Per quanto attiene, invece, alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari il referente normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del ridetto Regolamento n. 33/2013.

6. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 del gruppo consiliare regionale "Team K" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al ridetto d.P.C.M. 21 dicembre 2012. Come già evidenziato, la citata norma dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "veridicità" e di "correttezza", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("veridicità") e come coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("correttezza").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, sia con riguardo alla spesa del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è pertanto sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

7. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa.

È stata quindi effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità che

hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

8. Con specifico riguardo alle spese sostenute, si rammenta che ogni singola spesa deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente del Gruppo (art. 2, c. 1, allegato A, del Regolamento n. 33/2013) con atto di data certa e anteriore all'effettuazione della spesa stessa (cfr. deliberazioni di questa Sezione n. 4/2017/FRG e n. 6/2017/FRG; Sez. regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 68/2016/FRG).

9. Nel caso di acquisto da parte del Gruppo di beni di uso durevole è stata accertata l'iscrizione nell'inventario del Consiglio regionale.

10. Con riferimento alla speciale disciplina elettorale, è stato accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. c), Allegato A, del d.P.C.M. 21 dicembre 2012, richiamato dall'art. 3, c. 1, del Regolamento n. 33/2013, in base al quale *"i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti"*. In particolare, è stato verificato che nessun dipendente, collaboratore a qualsiasi titolo dei gruppi consiliari regionali, candidato alle elezioni amministrative generali tenutesi il 20-21 settembre 2020 e 4 ottobre 2020 per l'eventuale turno di ballottaggio presso gli enti locali della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, abbia beneficiato dell'erogazione di contributi da parte dei gruppi medesimi.

11. È stata inoltre verificata l'entità dei contributi erogati da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ivi compreso il recupero delle maggiori somme di euro 672,00 per spese di funzionamento e di euro 630,00 per spese di personale attribuite erroneamente al gruppo nell'anno 2018, effettuato in compensazione sulle erogazioni del secondo trimestre 2020 a seguito di deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 24/20 del 11 maggio 2020.

12. Il rendiconto dell'esercizio in esame evidenzia un totale entrate di euro 137.399,84, un totale spese di euro 25.608,81 e un "Fondo di cassa finale per spese di funzionamento" di euro 70.391,03 e un "Fondo di cassa finale per spese di personale" di euro 41.400,00.

13. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, nonché i chiarimenti forniti in fase istruttoria, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 del gruppo consiliare "Team K", fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol "Team K" per il periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020;

DISPONE

la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto 2020 del gruppo consiliare "Team K", che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012 e dell'art. 9, c. 4 del Regolamento n. 33/2013;

MANDA

al Servizio di supporto della Sezione di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche qui nominate, ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 12 marzo 2021.

Il Magistrato relatore

F.to digitalmente

Tullio FERRARI

Il Presidente

F.to digitalmente

Anna Maria Rita LENTINI

Depositata in segreteria

Il Dirigente

F.to digitalmente

Anna Maria GUIDI

ALLEGATO / ANLAGE B

CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE REGIONALRAT DER AUTONOMEN REGION TRENINO-SÜDTIROL

MODELLO DI RENDICONTO ANNUALE DEL GRUPPO CONSILIARE / VORDRUCK FÜR DIE JÄHRLICHE RECHNUNGSLEGUNG DER FRAKTION

(ARTICOLO / ARTIKEL 8)

LEGISLATURA / LEGISLATURPERIODE

XVI

ESERCIZIO FINANZIARIO / HAUSHALTSJAHR

2020

GRUPPO CONSILIARE / REGIONALRATSFRAKTION

TEAM K

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO / IM HAUSHALTSJAHR VERFÜGBARE EINNAHMEN

1. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / GELDER FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	<u>31.968,00</u>
2. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE (articolo 4, comma 2) / GELDER FÜR PERSONALKOSTEN (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro	<u>29.970,00</u>
3. ALTRE ENTRATE (specificare) / SONSTIGE EINNAHMEN (angeben)	euro/Euro	<u>/</u>
4. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN	euro/Euro	<u>38.831,84</u>
5. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE (articolo 4, comma 2) / KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro	<u>36.630,00</u>
TOTALE ENTRATE / EINNAHMEN GESAMT	euro/Euro	<u>137.399,84</u>

RIELABORATO IN BASE A DELIBERAZIONE n. 12/2021/FRG

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO / AUSGABEN WÄHREND DES HAUSHALTSJAHRES

<p>1. SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO (articolo 4, comma 2) / PERSONALKOSTEN DER FRAKTION (Artikel 4 Absatz 2)</p>	<p>euro/Euro <u>25.200,00</u></p>
<p>2. VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DEL GRUPPO (articolo 4, comma 2) / ÜBERWEISUNG VON QUELLENSTEUERN UND SOZIALABGABEN FÜR PERSONAL (Artikel 4 Absatz 2)</p>	<p>euro/Euro <u> /</u></p>
<p>3. SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB / AUSGABEN FÜR DIE ERSTELLUNG, DEN DRUCK UND DEN VERSAND VON VERÖFFENTLICHUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN SOWIE SONSTIGE KOMMUNIKATIONS-AUSGABEN, AUCH ÜBERS INTERNET</p>	<p>euro/Euro <u> /</u></p>
<p>4. SPESE PER CONSULENZE, STUDI E INCARICHI / AUSGABEN FÜR BERATUNGEN, STUDIEN UND AUFTRÄGE</p>	<p>euro/Euro <u> /</u></p>
<p>5. SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE / POST- UND TELEGRAMMGEBÜHREN</p>	<p>euro/Euro <u> /</u></p>
<p>6. SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI / FERNSPRECH- UND DATENÜBERTRAGUNGS-GEBÜHREN</p>	<p>euro/Euro <u> /</u></p>
<p>7. SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI / AUSGABEN FÜR BÜROMATERIAL UND DRUCKSACHEN</p>	<p>euro/Euro <u> /</u></p>
<p>8. SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA / AUSGABEN FÜR VERVIELFÄLTIGUNGEN UND DRUCK</p>	<p>euro/Euro <u> /</u></p>
<p>9. SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI / AUSGABEN FÜR BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND TAGESZEITUNGEN</p>	<p>euro/Euro <u>179,99</u></p>
<p>10. SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI, CONVEGNI E ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO / AUSGABEN FÜR WERBETÄTIGKEITEN, TAGUNGEN UND FORTBILDUNGEN</p>	<p>euro/Euro <u> /</u></p>
<p>11. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON MOBILTELEFONEN FÜR DIE FRAKTION</p>	<p>euro/Euro <u> /</u></p>
<p>12. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON EDV- UND BÜROAUSSTATTUNG</p>	<p>euro/Euro <u> /</u></p>
<p>13. SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI) / AUSGABEN FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK (ANMIETUNG VON SITZUNGSSÄLEN, GERÄTEN UND SONSTIGEN VERANSTALTUNGSTECHNISCHEN UND HILFSDIENSTEN)</p>	<p>euro/Euro <u> /</u></p>
<p>14. ALTRE SPESE (specificare) / <i>SPESE CONTO BANCARIO e BOLLI</i> SONSTIGE AUSGABEN (angeben)</p>	<p>euro/Euro <u>228,82</u></p>
<p>TOTALE USCITE / AUSGABEN GESAMT</p>	<p>euro/Euro <u>25.008,81</u></p>

**SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO /
TATSÄCHLICHE FINANZIELLE LAGE BEI ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES**

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO /
ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN

euro/Euro 38.831,84

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE /
ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN

euro/Euro 36.630,00

ENTRATE riscosse nell'esercizio /
Im Haushaltsjahr erzielte EINNAHMEN

euro/Euro 61.938,00

USCITE pagate nell'esercizio /
AUSGABEN während des Haushaltsjahres

euro/Euro 25.608,81


FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO /
ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN

euro/Euro 70.391,03

FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE /
ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN

euro/Euro 41.400,00

IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE / DER FRAKTIONSvorsITZENDE



Bolzano/Trento,

Bozen/Trient,

05/03/2021

ANNA MARIA RITA
LENTINI
CORTE DEI
CONTI/80218670588
12.03.2021 16:41:34
UTC



Deliberazione n. 37/2021/FRG



REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Paola CECCONI	Referendario

Nella Camera di consiglio del 12 marzo 2021

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di

esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del sopra citato d.l. n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 59/2014/EL e n. 31/2020/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante *“Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione”*, modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito richiamato come *“Regolamento n. 33/2013”*;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota prot. n. 490 del 3 febbraio 2021, prot. Corte dei conti n. 915 del 4 febbraio 2021;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 13/2021/FRG del 16 febbraio 2021 con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 5 marzo 2021, prot. Corte di conti n. 1477 di medesima data;

VISTA l'ordinanza n. 7/2021 del 12 marzo 2021 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio, con svolgimento mediante collegamento da remoto;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Tullio Ferrari, designato con ordinanza del Presidente n. 3/2021,

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_taa-03/02/2021-0000490-P (acquisita al prot. Corte dei conti n. 0000915-04/02/2021-SC_TN) il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti riferiti al periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 e la relativa documentazione a corredo dei gruppi consiliari della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo *“Unione per il Trentino”*.

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 16 febbraio 2021 n. 13/2021/FRG ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei

chiarimenti assegnando all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 4 marzo 2021, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Con nota del 5 marzo 2021 (prot. n. cr_taa-05/03/2021-0000848-P) acquisita al prot. Corte dei conti n. 1477 di medesima data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Considerato in diritto

1. Come noto, la disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33/2013, in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel d.l. n. 174/2012 con particolare riferimento all'art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla Legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, c. 9, del citato d.l. n. 174/2014 ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile. I conti consuntivi sono quindi sottoposti al controllo della Corte dei conti che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, d.l. n. 174/2012). Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 39/2014, ha statuito che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei "*controlli estrinseci di regolarità contabile*", con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza

medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta, ha altresì precisato che con le menzionate disposizioni il legislatore ha predisposto *“un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo”*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, *“nei limiti del mandato istituzionale”*.

In varie occasioni il giudice delle leggi ha confermato e ribadito che l’art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall’art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida”* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (c. 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (c. 3), con l’ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo”* (c. 3, lettera a).

Nelle ulteriori sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi ribadendo che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge”*.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile de quo, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG e n. 5/2017/FRG), nonché l’ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015, n. 15, 20, 22, 24/2016, n. 27/2019 e n. 31/2020).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari regionali si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (v. deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014). Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha invece evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme dove si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando però che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza tuttavia essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *“in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponenziale, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale”*.

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare regionale mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che quando partecipa all'attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio. Tale disciplina è stata recepita a livello locale dal richiamato Regolamento n. 33/2013 e dal relativo allegato B che reca il modello di rendiconto. In particolare, l'art. 3 del Regolamento sottolinea la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo riferiti all'attività del Consiglio (*“...contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale”*).

Per quanto attiene, invece, alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari il referente normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del ridetto Regolamento n. 33/2013.

6. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020 del gruppo consiliare regionale "Unione per il Trentino" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al ridetto d.P.C.M. 21 dicembre 2012. Come già evidenziato, la citata norma dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "veridicità" e di "correttezza", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("veridicità") e come coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("correttezza").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, sia con riguardo alla spesa del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è pertanto sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

7. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa.

È stata quindi effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

8. Con specifico riguardo alle spese sostenute, si rammenta che ogni singola spesa deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente del Gruppo (art. 2, c. 1, allegato A, del Regolamento n. 33/2013) con atto di data certa e anteriore all'effettuazione della spesa stessa (cfr. deliberazioni di questa Sezione n. 4/2017/FRG e n. 6/2017/FRG; Sez. regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 68/2016/FRG).

9. Con riferimento alla speciale disciplina elettorale, è stato accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. c), Allegato A, del d.P.C.M. 21 dicembre 2012, richiamato dall'art. 3, c. 1, del Regolamento n. 33/2013, in base al quale *"i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti"*. In particolare, è stato verificato che nessun dipendente, collaboratore a qualsiasi titolo dei gruppi consiliari regionali, candidato alle elezioni amministrative generali tenutesi il 20-21 settembre 2020 e 4 ottobre 2020 per l'eventuale turno di ballottaggio presso gli enti locali della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, abbia beneficiato dell'erogazione di contributi da parte dei gruppi medesimi.

10. È stata inoltre verificata l'entità dei contributi erogati da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ivi compreso il recupero delle maggiori somme di euro 128,00 per spese di funzionamento e di euro 120,00 per spese di personale attribuite erroneamente al gruppo nell'anno 2018, effettuato in compensazione sulle erogazioni del secondo trimestre 2020 a seguito di deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 24/20 del 11 maggio 2020.

11. Il rendiconto dell'esercizio in esame evidenzia un totale entrate di euro 29.885,99, un totale spese di euro 22.349,51 e un "Fondo di cassa finale per spese di funzionamento" di euro 2.246,39 e un "Fondo di cassa finale per spese di personale" di euro 5.290,09.

12. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, nonché i chiarimenti forniti in fase istruttoria e le rielaborazioni correttamente apportate, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 del gruppo consiliare "Unione per il Trentino", fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non

attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol "Unione per il Trentino" per il periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020;

DISPONE

la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto 2020 del gruppo consiliare "Unione per il Trentino", che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012 e dell'art. 9, c. 4 del Regolamento n. 33/2013;

MANDA

al Servizio di supporto della Sezione di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche qui nominate, ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 12 marzo 2021.

Il Magistrato relatore

F.to digitalmente

Tullio FERRARI

Il Presidente

F.to digitalmente

Anna Maria Rita LENTINI

Depositata in segreteria

Il Dirigente

F.to digitalmente

Anna Maria GUIDI

ALLEGATO / ANLAGE B

CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE REGIONALRAT DER AUTONOMEN REGION TRENINO-SÜDTIROL

MODELLO DI RENDICONTO ANNUALE DEL GRUPPO CONSILIARE /
VORDRUCK FÜR DIE JÄHRLICHE RECHNUNGSLEGUNG DER FRAKTION

(ARTICOLO / ARTIKEL 8)

LEGISLATURA / LEGISLATURPERIODE

XVI (sedicesima)

ESERCIZIO FINANZIARIO / HAUSHALTSJAHR

2020

GRUPPO CONSILIARE / REGIONALRATSFRAKTION

UNIONE PER IL TRENINO

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO / IM HAUSHALTSJAHR VERFÜGBARE EINNAHMEN

1. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / GELDER FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	11392,00
2. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE (articolo 4, comma 2) / GELDER FÜR PERSONALKOSTEN (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro	10'680,00
3. ALTRE ENTRATE (specificare) / SONSTIGE EINNAHMEN (angeben)	euro/Euro	0,74
4. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN	euro/Euro	2'140,88
5. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE (articolo 4, comma 2) /		
6. KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro	5'672,37
TOTALE ENTRATE / EINNAHMEN GESAMT	euro/Euro	29'885,99

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO / AUSGABEN WÄHREND DES HAUSHALTSJAHRES

1. SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO (<i>articolo 4, comma 2</i>) / PERSONALKOSTEN DER FRAKTION (<i>Artikel 4 Absatz 2</i>)	euro/Euro <u>6'088,00</u>
2. VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DEL GRUPPO (<i>articolo 4, comma 2</i>) / ÜBERWEISUNG VON QUELLENSTEUERN UND SOZIALABGABEN FÜR PERSONAL (<i>Artikel 4 Absatz 2</i>)	euro/Euro <u>4'974,28</u>
3. SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB / AUSGABEN FÜR DIE ERSTELLUNG, DEN DRUCK UND DEN VERSAND VON VERÖFFENTLICHUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN SOWIE SONSTIGE KOMMUNIKATIONSAUSGABEN, AUCH ÜBERS INTERNET	euro/Euro _____
4. SPESE PER CONSULENZE, STUDI E INCARICHI / AUSGABEN FÜR BERATUNGEN, STUDIEN UND AUFTRÄGE	euro/Euro <u>11'110,22</u>
5. SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE / POST- UND TELEGRAMMGEBÜHREN	euro/Euro _____
6. SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI / FERNSPRECH- UND DATENÜBERTRAGUNGSGEBÜHREN	euro/Euro _____
7. SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI / AUSGABEN FÜR BÜROMATERIAL UND DRUCKSACHEN	euro/Euro _____
8. SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA / AUSGABEN FÜR VERVIELFÄLTIGUNGEN UND DRUCK	euro/Euro _____
9. SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI / AUSGABEN FÜR BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND TAGESZEITUNGEN	euro/Euro _____
10. SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI, CONVEGNI E ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO / AUSGABEN FÜR WERBETÄTIGKEITEN, TAGUNGEN UND FORTBILDUNGEN	euro/Euro _____
11. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON MOBILTELEFONEN FÜR DIE FRAKTION	euro/Euro _____
12. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON EDV- UND BÜROAUSSTATTUNG	euro/Euro _____
13. SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI) / AUSGABEN FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK (ANMIETUNG VON SITZUNGSSÄLEN, GERÄTEN UND SONSTIGEN VERANSTALTUNGSTECHNISCHEN UND HILFSDIENSTEN)	euro/Euro _____
14. ALTRE SPESE (compreso versamento restituzione contributi erogati) / SONSTIGE AUSGABEN (angeben)	euro/Euro <u>177,01</u>
TOTALE USCITE / AUSGABEN GESAMT	euro/Euro <u>22'349,51</u>

**SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO /
TATSÄCHLICHE FINANZIELLE LAGE BEI ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES**

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	2'140,88
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE / ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	euro/Euro	5'672,37
ENTRATE riscosse nell'esercizio / Im Haushaltsjahr erzielte EINKÜNFÜHMEN	euro/Euro	22'072,74
USCITE pagate nell'esercizio / AUSGABEN wahrend des Haushaltsjahres	euro/Euro	22'349,51
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	2'246,39
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE / ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	euro/Euro	5'290,09

IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE / DER FRAKTIONSvorsITZENDE



ANNA MARIA RITA
LENTINI
CORTE DEI
CONTI/80218670588
12.03.2021 16:42:53
UTC

Rendiconto rielaborato a seguito della deliberazione della Corte dei conti Sezione di controllo di Trento
n°13/2021/FRG dd. 17/02/2021

Trento, 24 febbraio 2021

Deliberazione n. 38/2021/FRG



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Paola CECCONI	Referendario

Nella Camera di consiglio del 12 marzo 2021

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di

esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del sopra citato d.l. n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 59/2014/EL e n. 31/2020/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante *“Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione”*, modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito richiamato come *“Regolamento n. 33/2013”*;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota prot. n. 490 del 3 febbraio 2021, prot. Corte dei conti n. 915 del 4 febbraio 2021;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 12/2021/FRG del 16 febbraio 2021 con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Segretario generale del Consiglio regionale con nota del 4 marzo 2021, prot. Corte dei conti n. 1473 di medesima data;

VISTA l'ordinanza n. 7/2021 del 12 marzo 2021 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio, con svolgimento mediante collegamento da remoto;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Tullio Ferrari, designato con ordinanza del Presidente n. 3/2021,

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_taa-03/02/2021-0000490-P (acquisita al prot. Corte dei conti n. 0000915-04/02/2021-SC_TN) il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti riferiti al periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 e la relativa documentazione a corredo dei gruppi consiliari della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo *“Süd-Tiroler Freiheit”*.

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 16 febbraio 2021 n. 12/2021/FRG ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei

chiarimenti assegnando all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 4 marzo 2021, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Entro il termine assegnato, con nota del 4 marzo 2021 (prot. cr_taa-04/03/2021-0000834-P) acquisita al prot. Corte dei conti n. 1473 di medesima data, il Segretario generale del Consiglio regionale ha trasmesso la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta al gruppo consiliare "Süd-Tiroler Freiheit".

Considerato in diritto

1. Come noto, la disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33/2013, in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel d.l. n. 174/2012 con particolare riferimento all'art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, c. 9, del citato d.l. n. 174/2014 ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile. I conti consuntivi sono quindi sottoposti al controllo della Corte dei conti che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, d.l. n. 174/2012). Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 39/2014, ha statuito che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei "controlli estrinseci di regolarità contabile", con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza

medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta, ha altresì precisato che con le menzionate disposizioni il legislatore ha predisposto *“un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo”*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, *“nei limiti del mandato istituzionale”*.

In varie occasioni il giudice delle leggi ha confermato e ribadito che l’art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall’art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida”* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (c. 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (c. 3), con l’ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo”* (c. 3, lettera a).

Nelle ulteriori sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi ribadendo che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge”*.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile de quo, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG e n. 5/2017/FRG), nonché l’ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015, n. 15, 20, 22, 24/2016, n. 27/2019 e n. 31/2020).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari regionali si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (v. deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014). Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha invece evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme dove si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando però che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza tuttavia essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *“in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponente, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale”*.

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare regionale mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che quando partecipa all'attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio. Tale disciplina è stata recepita a livello locale dal richiamato Regolamento n. 33/2013 e dal relativo allegato B che reca il modello di rendiconto. In particolare, l'art. 3 del Regolamento sottolinea la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo riferiti all'attività del Consiglio (*“...contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale”*).

Per quanto attiene, invece, alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari il referente normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del ridetto Regolamento n. 33/2013.

6. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020 del gruppo consiliare regionale "Süd-Tiroler Freiheit" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al ridetto d.P.C.M. 21 dicembre 2012. Come già evidenziato, la citata norma dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "veridicità" e di "correttezza", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("veridicità") e come coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("correttezza").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, sia con riguardo alla spesa del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è pertanto sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

7. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa.

È stata quindi effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

8. Con specifico riguardo alle spese sostenute, si rammenta che ogni singola spesa deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente del Gruppo (art. 2, c. 1, allegato A, del Regolamento n. 33/2013) con atto di data certa e anteriore all'effettuazione della spesa stessa (cfr. deliberazioni di questa Sezione n. 4/2017/FRG e n. 6/2017/FRG; Sez. regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 68/2016/FRG).

9. Con riferimento alla speciale disciplina elettorale, è stato accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. c), Allegato A, del d.P.C.M. 21 dicembre 2012, richiamato dall'art. 3, c. 1, del Regolamento n. 33/2013, in base al quale *"i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti"*. In particolare, è stato verificato che nessun dipendente, collaboratore a qualsiasi titolo dei gruppi consiliari regionali, candidato alle elezioni amministrative generali tenutesi il 20-21 settembre 2020 e 4 ottobre 2020 per l'eventuale turno di ballottaggio presso gli enti locali della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, abbia beneficiato dell'erogazione di contributi da parte dei gruppi medesimi.

10. È stata inoltre verificata l'entità dei contributi erogati da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ivi compreso il recupero delle maggiori somme di euro 224,00 per spese di funzionamento e di euro 210,00 per spese di personale attribuite erroneamente al gruppo nell'anno 2018, effettuato in compensazione sulle erogazioni del secondo trimestre 2020 a seguito di deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 24/20 dell'11 maggio 2020.

11. Il rendiconto dell'esercizio in esame evidenzia un totale entrate di euro 30.249,93, un totale spese di euro 10.320,12 e un "Fondo di cassa finale per spese di funzionamento" di euro 11.614,81 e un "Fondo di cassa finale per spese di personale" di euro 8.315,00.

12. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, nonché i chiarimenti forniti in fase istruttoria, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 del gruppo consiliare "Süd-Tiroler Freiheit", fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei

comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol "Süd-Tiroler Freiheit" per il periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020;

DISPONE

la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto 2020 del gruppo consiliare "Süd-Tiroler Freiheit", che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012 e dell'art. 9, c. 4 del Regolamento n. 33/2013;

MANDA

al Servizio di supporto della Sezione di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche qui nominate, ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 12 marzo 2021.

Il Magistrato relatore
F.to digitalmente
Tullio FERRARI

Il Presidente
F.to digitalmente
Anna Maria Rita LENTINI

Depositata in segreteria

Il Dirigente

F.to digitalmente

Anna Maria GUIDI



CORTE DEI CONTI

REPUBBLIK ITALIEN

DER RECHNUNGSHOF

KONTROLLSEKTION FÜR DIE REGION TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SITZ TRIENT

Zusammengesetzt aus den Richtern

Anna Maria Rita LENTINI	Präsident
Giuseppina MIGNEMI	Ratsmitglied
Tullio FERRARI	Ratsmitglied (Berichterstatter)
Paola CECCONI	Referendar

Ratssitzung vom 12. März 2021

Nach Einsicht in die Artikel 81, 97, 100, 117 und 119 der Verfassung;

Nach Einsicht in das DPR Nr. 670 vom 31. August 1972 betreffend die Genehmigung des Einheitstextes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen;

Nach Einsicht in das DPR Nr. 305 vom 15. Juli 1988 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen zur Einrichtung der Kontrollsektionen des Rechnungshofes von Trient und Bozen;

Nach Einsicht in den Einheitstext der Gesetze über den Rechnungshof, genehmigt mit königlichem Dekret Nr. 1214 vom 12. Juli 1934 mit seinen späteren Änderungen;

Nach Einsicht in das Gesetz Nr. 20 vom 14. Jänner 1994;

Nach Einsicht in das Gesetzesdekret Nr. 174 vom 10. Oktober 2012, das mit Änderungen in das Gesetz Nr. 213 vom 7. Dezember 2012 umgewandelt wurde;

Nach Einsicht in das Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 21. Dezember 2012, veröffentlicht im Gesetzesanzeiger der Republik Nr. 28 vom 2. Februar 2013, mit dem die am 6. Dezember 2012 von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und

den Autonomen Provinzen Trient und Bozen genehmigten Leitlinien für die jährliche Rechnungslegung, die von den Regionalratsfraktionen nach Artikel 1 Absatz 9 des oben genannten Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 genehmigt werden muss, festgelegt wurden;

Nach Einsicht in den Beschluss der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes Nr. 14/2000 vom 16. Juni 2000 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen, mit dem die Verordnung über die Organisation der Kontrollfunktionen des Rechnungshofes genehmigt wurde;

Nach Einsicht in das Urteil des Verfassungsgerichtshofes Nr. 39/2014 bezüglich der Absätze 9 - 12 des Artikels 1 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012;

Nach Einsicht in das Urteil der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes in gerichtlicher Instanz Nr. 59/2014/EL e Nr. 31/2020/RGC;

Nach Einsicht in den Beschluss des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol Nr. 33 vom 10. September 2013, mit dem Titel „*Verordnung über die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und diesbezügliche Rechnungslegung*“, abgeändert durch den Beschluss Nr. 8 vom 10. Dezember 2014, die nachstehend als „*Verordnung Nr. 33/2013*“ bezeichnet wird;

Nach Einsicht in die vom Präsidenten des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol mit Schreiben Prot. 490 vom 3. Februar 2021, Prot. Rechnungshof Nr. 915 vom 4. Februar 2021, übermittelten Unterlagen;

Nach Einsicht in den Beschluss dieser Kontrollsektion Nr. 12/2021/FRG vom 16. Februar 2021, mit dem die Fraktionen um einige Aufklärungen zum Sachverhalt ersucht wurden;

Nach Einsicht in die daraufhin vom Generalsekretär des Regionalrates mit Schreiben vom 4. März 2021, Prot. Rechnungshof Nr. 1473 vom 4. März 2021 übermittelten Unterlagen;

Nach Einsicht in die Verfügung Nr. 7/2021 vom 12. März 2021, mit der die Präsidentin der Sektion das Richterkollegium für die heutige Sitzung in Videokonferenz einberufen hat;

Nach Anhörung der berichtstattenden Richterin, Ratsmitglied Tullio Ferrari, der mit der Verfügung der Präsidentin Nr. 3/2021, namhaft gemacht wurde,

Prämissen

Der Präsident des Regionalrats hat mit Schreiben Prot. Nr. cr_tas-04/02/2021-0000490-P (eingegangen beim Rechnungshof Prot. Nr. 0000915-04/02/2021-SC_TN) die Rechnungslegungen bezogen auf den Zeitraum 1. Januar 2020 - 31. Dezember 2020 sowie die dazugehörigen Unterlagen der Ratsfraktionen der XVI. Gesetzgebungsperiode, unter anderem auch die der Fraktion „Süd-Tiroler Freiheit“, übermittelt.

Nach Prüfung der erhaltenen Unterlagen stellte diese Kontrollsektion mit Beschluss Nr. 12/2021/FRG vom 16. Februar 2021 einige dokumentarische Mängel fest und hielt es für

notwendig, Klarstellungen zu beantragen, wobei im Sinne des Artikels 1 Absatz 11 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012 als Termin für die Berichtigung der aus den vorläufigen Untersuchungen festgestellten Mängel bei den Rechnungslegungen der betroffenen Ratsfraktionen der 4. März 2021 festgesetzt wurde.

Der Generalsekretär übermittelte daraufhin fristgerecht mit Schreiben vom 4. März 2021 (Prot. cr_tas-04/03/2021-0000834-P), eingegangen am selben Tag beim Rechnungshof mit der Protokoll-Nr. 1473, die geforderten ergänzenden Unterlagen der Fraktion „Süd-Tiroler Freiheit“.

Sachverhalt

1. Die Regelung betreffend die Finanzierung der Regionalratsfraktionen der Autonomen Region Trentino - Südtirol ist in der Verordnung Nr. 33/2013 des Regionalrates enthalten, die seit Beginn der XV. Legislaturperiode (22. November 2013) in Kraft. Diese Regelung fußt auf dem Gesetzesdekret Nr. 174/2012, mit Besonderem Bezug auf Artikel 1 Absätze 9, 10, 11 und 12, die durch das Urteil des Verfassungsgerichts Nr. 39/2014 und das Gesetz Nr. 116/2014 abgeändert worden sind.

Gemäß Artikel 1 Absatz 9 des besagten Gesetzesdekretes Nr. 174/2012 genehmigt jede Ratsfraktion eine jährliche Rechnungslegung aufgrund der Richtlinien, die von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen beschlossen und mit Dekret des Präsidenten des Ministerrates übernommen wurden, um die ordnungsgemäße Ermittlung der Gebarungsabläufe und der Buchführung sowie die ordnungsgemäße Erstellung der für die Rechnungslegung erforderlichen Unterlagen zu gewährleisten.

Darüber hinaus schreibt Artikel 1 Absätze 10, 11 und 12 die Modalitäten für die Ausübung der externen Rechnungsprüfung durch den Rechnungshof fest. Die Rechnungslegungen werden vom Rechnungshof geprüft, der über deren Ordnungsmäßigkeit mit einem eigenen Beschluss befindet (Artikel 1 Absatz 10 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012). Sollte die regionale Kontrollsektion die Nichtkonformität der Rechnungslegung oder der mit diesen übermittelten Unterlagen mit den vorgenannten Gesetzesbestimmungen feststellen, übermittelt sie dem Präsidenten des Regionalrates (oder der autonomen Provinz) einen Antrag auf Berichtigung (Art. 1 Absatz 11 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012).

2. Mit Bezug auf die Parameter und die Art der Kontrolle hat der Verfassungsgerichtshof im vorgenannten Urteil Nr. 39/2014 festgestellt, dass die von der regionalen Kontrollsektion des Rechnungshofes durchgeführte Kontrolle über die Rechnungslegungen in die Kategorie der „externen Kontrolle über die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung“ fällt und somit nicht das Ziel

verfolgt, Sanktionen zu verhängen, sondern Rückerstattungen einzufordern (Artikel 1 Absatz 12 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012, so wie er durch das Urteil abgeändert worden ist). Dadurch soll die ordnungsgemäße Gebarung des Haushaltes der Region gewährleistet werden; an diesen ist nämlich der Haushalt des Regionalrates geknüpft, aus dem die Mittelzuweisungen an die Ratsfraktionen stammen.

Der Verfassungsgerichtshof hat zudem präzisiert, dass mit den vorgenannten Bestimmungen der Gesetzgeber vorgesehen hat, dass *„eine verbindliche Analyse durchzuführen ist, die nicht auf die Verwendung der Beträge eingeht, sondern die effektive Tätigkeit diese Ausgaben überprüft, ohne die politische Autonomie der Fraktionen, die von dieser Regelung betroffen sind, zu beeinträchtigen“*. Anders ausgedrückt hat der Verfassungsgerichtshof demnach festgelegt, dass die in diesem Rahmen ausgeübte Funktion des Rechnungshofes in der Kontrolle über die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegungen besteht, wobei als Parameter die *„Übereinstimmung der Rechnungslegung mit dem in der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat-Regionen erstellten Muster“* gilt und dass dieser nicht auf die Ermessensfreiheit der Entscheidungen eingehen kann, welche die Ratsfraktionen *im Rahmen ihres institutionellen Auftrags* völlig autonom treffen können.

Mehrmals hat der Verfassungsgerichtshof bestätigt und bekräftigt, dass mit Artikel 1 Absatz 11 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 *„die regionale Kontrollsektion die Aufgabe hat, ein Urteil über die Übereinstimmung der Rechnungslegung mit den Vorgaben des Artikels 1, und daher mit den in den Leitlinien enthaltenen [...] Kriterien abzugeben“* (Urteile Nr. 104 von 2016, Nr. 130 von 2014). Unter den genannten Kriterien nennt Artikel 1 der Anlage A des DPMR vom 21. Dezember 2012 die *„Zuverlässigkeit und Richtigkeit der Ausgaben“*, wobei *„die Zuverlässigkeit die Übereinstimmung zwischen den in der Rechnungslegung angeführten Posten und den tatsächlich getätigten Ausgaben“* (Absatz 2) und *„die Richtigkeit die Übereinstimmung der getätigten Ausgaben mit den gesetzlich vorgesehenen Zwecken“* (Absatz 3) betrifft, mit der weiteren Klarstellung, dass *„alle Ausgaben ausdrücklich für die institutionellen Tätigkeit der Fraktion getätigt werden müssen“* (Absatz 3 Buchst. a).

In den nachfolgenden Urteilen Nr. 130/2014, Nr. 263/2014, Nr. 104/2016 und zuletzt Nr. 260/2016 hat der Verfassungsgerichtshof diese Grundsätze erneut bekräftigt. Dabei wurde noch einmal hervorgehoben, *„dass die besagte Kontrolle keine meritorische Überprüfung der Entscheidungen, die in der politischen Autonomie der Fraktionen liegen, vorsieht. Dies schließt jedoch nicht eine Überprüfung aus, ob die von den Fraktionen getätigten Ausgaben den institutionellen Zielsetzungen entsprechen und ob sie nach dem allgemeinen, vom Rechnungshof bei der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegungen immer verfolgten Grundsatz der Übereinstimmung der Buchführung mit den gesetzlich vorgesehenen Zielsetzungen vorgenommen wurden.“*

3. Schließlich sei im Hinblick auf die Inhalte und die Grenzen der von den regionalen Kontrollsektionen dieses Rechnungshofes ausgeübten Kontrolle auch auf die vorhergehenden Urteile dieser Sektion, (Beschlüsse Nr. 5/2014/FRG, Nr. 11/2014/FRG, Nr. 5/2015/FRG, Nr. 7/2015/FRG, Nr. 8/2016/FRG und Nr. 5/2017/FRG) sowie auf die umfassende Rechtsprechung der Vereinigten Sektionen, die sich mit den von den Regionalratsfraktionen eingelegten Rekursen beschäftigt haben, verwiesen (vgl. Entscheidungen der Vereinigten Sektionen in besonderer Zusammensetzung Nr. 29/2014, 40-45/2014, Nr. 59/2014, Nr. 1, 5, 39, 43, 61/2015, Nr. 15, 20, 22, 24/2016, Nr. 27/2019 und Nr. 31/2020).

4. Was die juristische Natur der Regionalratsfraktionen betrifft, so wurde bereits darauf verwiesen, dass die Rechtsprechung keine einstimmige Lösung gefunden hat (siehe Beschluss Nr. 5/2017/FRG dieser Kontrollsektion).

Der Verfassungsgerichtshof hat festgestellt, dass die Ratsfraktionen - als Projektion der politischen Parteien in den gewählten Versammlungen - Organe des Regionalrates sind, und hervorgehoben, dass sie wesentlich zur Funktionstätigkeit des Gesetzgebungsorgans beitragen und letztendlich Ämter darstellen, die für die Bildung der internen Organe des Regionalrates notwendig und wesentlich sind (Urteile des Verfassungsgerichtshofs Nr. 1130/1988, Nr. 187/1990 und Nr. 39/2014). Ähnliche Überlegungen wurden auch von den Vereinigten Zivilsektionen des Kassationsgerichtshofs im Urteil Nr. 609/1999 angestellt.

Der Strafgerichtshof hat hingegen hervorgehoben, dass die Ratsfraktionen eine komplexe und vielfältige Realität darstellen, in der öffentliche und private Aspekte miteinander verflochten sind, und hat bestätigt, dass das Problem ihrer rechtlichen Stellung in Lehre und Rechtsprechung seit langem diskutiert wird, ohne jedoch endgültig und einheitlich gelöst worden zu sein (Urteil des Strafgerichts Nr. 49976/2012).

Auch der Staatsrat (Sektion V, Urteil Nr. 8145/2010) hat darauf hingewiesen, dass *"die Ratsfraktionen im Allgemeinen kein Segment einer politischen Partei darstellen, die sie vertreten, sondern eine eigene institutionelle Ausgestaltung im Rahmen des Aufbaus des Regionalrates aufweisen"*.

Wenn es einerseits stimmt, dass die Regionalratsfraktionen im Allgemeinen ihre privatwirtschaftliche Form von der politischen Partei ableiten, von der sie abstammen (mit Ausnahme der Gemischten Fraktion, die klarerweise nicht nur eine einzige Partei vertritt), ist es andererseits ebenso klar, dass sie zweifelsohne Tätigkeiten und Funktionen öffentlicher Natur ausüben, wenn sie an der Tätigkeit des Regionalrats und an den Gesetzgebungsverfahren teilnehmen.

5. Bei den Ausgaben für die Tätigkeit der Fraktionen zählen die oben genannten Richtlinien des genannten DPMR (Artikel 1 Absätze 4, 5 und 6 der Anlage A) die zulässigen Ausgaben und diejenigen auf, für welche die vom Regionalrat gewährte Beitragszahlung nicht verwendet werden darf. Diese Regelung wurde auf lokaler Ebene durch die oben genannte Verordnung Nr. 33/2013 und deren Anlage B übernommen, die den Vordruck für die Rechnungslegung enthält. Im Besonderen weist Artikel 3 der Verordnung darauf hin, dass die Zweckbestimmung der Beiträge des Regionalrats zur Verwirklichung der institutionellen Ziele der Fraktion im Hinblick auf die Tätigkeit des Regionalrates eingehalten werden muss (...*“Mittel aus dem Haushalt des Regionalrats, die...ausschließlich für institutionelle Zwecke, Studien-, Publikations- und Kommunikationstätigkeiten verwendet werden dürfen“*).

Hinsichtlich der Ausgaben für das Personal, das von den Ratsfraktionen eingestellt wird, findet Artikel 4 der oben genannten Verordnung des Regionalrates Nr. 33/2013 Anwendung.

6. Vor diesem Hintergrund hebt das Richterkollegium hervor, dass die Kontrolle der Rechnungslegung für den Zeitraum 1. Januar 2020 - 31. Dezember 2020 der regionalen Ratsfraktion *“Süd-Tiroler Freiheit“*, so wie in den Vorjahren auch - gemäß den Kriterien des Artikels 1 der Anlage "A" des besagten DPMR vom 21. Dezember 2012 erfolgt ist. Wie bereits erwähnt, besagt diese Bestimmung, dass jede in der Rechnungslegung angegebene Ausgabe den Kriterien der *"Zuverlässigkeit"* und *"Richtigkeit"* entsprechen muss, also der Übereinstimmung zwischen den in der Rechnungslegung angegebenen Posten und den tatsächlich getätigten Ausgaben (*"Zuverlässigkeit"*) sowie der Kohärenz der getätigten Ausgaben mit den gesetzlich vorgesehenen Zwecken aufgrund einer Reihe von Grundsätzen, die in der Bestimmung selbst enthalten sind (*"Richtigkeit"*).

Die Richtlinien im DPMR sind daher ein wesentlicher Parameter für die Kontrolle der Rechnungslegung der Ratsfraktionen, da die darin enthaltenen Bestimmungen dem dreifachen Ziel entsprechen, zu überprüfen, ob die Gebarungsvorgänge korrekt erhoben, die Buchhaltung ordnungsgemäß geführt und die Ausgabenbelege genau angeführt worden sind.

Die von der Sektion durchgeführte Kontrolle galt auch der genauen Einhaltung der in der Verordnung Nr. 33/2013 festgelegten Vorgaben, sowohl hinsichtlich der Zuschüsse für laufende Ausgaben als auch der Beiträge für Personalkosten.

Die Umsetzung dieser Kriterien und Zielsetzungen erfolgte bereits mit dem Beschluss dieser Sektion Nr. 11/2014/FRG, wie von den Vereinigten Sektionen dieses Gerichtshofes in besonderer Zusammensetzung im Urteil Nr. 59/2014/EL vom 5. November 2014 bestätigt, auf den daher auch in diesem Kontrollverfahren Bezug genommen wird.

7. Konkret wurde die Vollständigkeit der übermittelten Unterlagen, die korrekte Verbuchung der einzelnen Ausgabenposten auch unter Berücksichtigung der Bestimmungen der internen Regelungen, die angemessene Angabe der Gebarungsvorgänge in der Rechnungslegung sowie die Angleichung der Kassenbestände überprüft.

Anschließend sind die Übereinstimmung und Kohärenz der einzelnen Ausgaben mit der institutionellen Tätigkeit geprüft worden. Insbesondere sind die Umstände, Anlässe und Zwecke, die zu den einzelnen verbuchten Ausgaben geführt haben, untersucht worden, um den wesentlichen zweckgerichteten Zusammenhang zwischen den in der Rechnungslegung angeführten Ausgaben und der institutionellen Tätigkeit der Fraktion zu ermitteln.

8. Bezug nehmend auf die bestrittenen Ausgaben wird darauf hingewiesen, dass jede einzelne Ausgabe vorab vom Vorsitzenden der Ratsfraktion (Artikel 2 Absatz 1, Anlage A, der Verordnung Nr. 33/2013) mittels eines genau datierten, vor der tatsächlichen Durchführung der Ausgabe zu erlassenden Aktes genehmigt werden muss (siehe Beschlüsse dieser Sektion Nr. 4/2017/FRG und Nr. 6/2017/FRG; regionale Kontrollsektion der Region Latium, Beschluss Nr. 68/2016/FRG).

9. Bezug nehmend auf die besondere Wahlgesetzgebung ist die Einhaltung der Bestimmungen laut Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe c) der Anlage A zum genannten DPMR vom 21. Dezember 2012, auf die der Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung Nr. 33/2013 verweist, festgestellt worden. Aufgrund genannter Bestimmung *„dürfen die Fraktionen keine Beziehungen entgeltlicher Zusammenarbeit mit Abgeordneten des italienischen oder europäischen Parlaments, der Regionalräte anderer Regionen und Kandidaten von Gemeinde-, Landtags- und Parlamentswahlen unterhalten bzw. Zuschüsse jeglicher Art an diese auszahlen. Bei letzteren gilt die Einschränkung gemäß den geltenden Bestimmungen für die Wahlzeit bis zur Bekanntgabe der Wahl“*. Im Besonderen ist überprüft worden, dass kein Bediensteter, Mitarbeiter - zu jedwedem Titel - der Regionalratsfraktionen, der bei den Gemeinderatswahlen vom 20.-21. September 2020 in den Gemeinden der Region-Trentino Südtirol und am 4. Oktober 2020 im Falle der Stichwahl als Kandidat angetreten ist, Nutznießer der Auszahlung von Beiträgen von Seiten der Regionalratsfraktionen gewesen ist.

10. Das Ausmaß der vom Präsidium des Regionalrates ausbezahlten Zuschüsse wurde ebenfalls überprüft, so wie auch die Wiedereintreibung der im Jahr 2018 der Fraktion irrtümlicherweise zugewiesenen höheren Beträge für laufende Ausgaben in Höhe von 224,00 Euro und für Personalkosten in Höhe von 210,00 Euro, die mit den Auszahlungen für das zweite Trimester des Jahres 2020 aufgrund des Präsidiumsbeschlusses Nr. 24/20 vom 11. Mai 2020 verrechnet wurden.

11. Die Rechnungslegung für das Bezugsjahr weist Gesamteinnahmen in Höhe von 30.249,93 €, Gesamtausgaben in Höhe von 10.320,12 € sowie einen "abschließenden Kassenbestand für laufende Ausgaben" in Höhe von 11.614,81 € und einen "abschließenden Kassenbestand für Personalkosten" in Höhe von 8.315,00 aus.

12. Nach den durchgeführten Kontrollen und der Prüfung der übermittelten ergänzenden Unterlagen sowie der in der Untersuchungsphase gelieferten Klarstellungen ist die Sektion demnach der Ansicht, dass die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung für den Zeitraum 1. Januar 2020 - 31. Dezember 2020 der Ratsfraktion „Süd-Tiroler Freiheit“ gegeben ist, wobei festgehalten werden muss, dass diese Kontrolle gerade aufgrund ihrer Eigenheiten nicht die Ordnungsmäßigkeit der kontrollierten Handlungen und Verhaltensweisen betrifft, die jedoch von den zuständigen Stellen noch kontrolliert werden können.

AUS DIESEN GRÜNDEN

erlässt der Rechnungshof, Kontrollsektion für Trentino-Südtirol, mit Sitz in Trient, unter Berücksichtigung der im Sachverhalt aufgezeigten Punkte seine endgültige Entscheidung,

STELLT

die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung der Ratsfraktion der Region Trentino-Südtirol "Süd-Tiroler Freiheit" für den Zeitraum 1. Januar 2020 - 31. Dezember 2020 fest;

VERFÜGT

dass das zuständige Amt dieser Kontrollsektion eine Kopie dieses Beschlusses zusammen mit der Kopie der Rechnungslegung 2020 der Ratsfraktion „Süd-Tiroler Freiheit“, die integrierender Teil dieses Beschlusses ist, mittels zertifizierter Post an den Präsidenten des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Veröffentlichung desselben auf der institutionellen Webseite des Regionalrates gemäß Artikel 1 Absatz 10 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012 und Artikel 9 Absatz 4 der mit Beschluss Nr. 33/2013 genehmigten Verordnung des Regionalrats übermittelt;

;

UND BEAUFTRAGT

das zuständige Amt dieser Kontrollsektion, bei der Verbreitung dieses Beschlusses in jeglicher Form die Angaben der hier benannten natürlichen und juristischen Personen und andere darin enthaltene Identifizierungsdaten zu schwärzen, da die Ansicht vertreten wird, dass die Voraussetzungen gemäß Artikel 52 des gesetzesvertretenen Dekretes Nr. 196/2003 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen gegeben sind.

So entschieden in der nicht öffentlichen Sitzung vom 12. März 2021.

Der berichterstattende Richter

Digital gezeichnet

Tullio FERRARI

Der Präsident

Digital gezeichnet

Anna Maria Rita LENTINI

Im Sekretariat hinterlegt

Die leitende Beamtin

Digital gezeichnet

Anna Maria GUIDI

ALLEGATO / ANLAGE B

CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT DER AUTONOMEN REGION TRENINO-SÜDTIROL

MODELLO DI RENDICONTO ANNUALE DEL GRUPPO CONSILIARE /
VORDRUCK FÜR DIE JÄHRLICHE RECHNUNGSLEGUNG DER FRAKTION

(ARTICOLO / ARTIKEL 8)

LEGISLATURA / LEGISLATURPERIODE

XVI

ESERCIZIO FINANZIARIO / HAUSHALTSJAHR

2020

GRUPPO CONSILIARE / REGIONALRATSFRAKTION

*Scd-Tirolet Fraktion (Aufgrund des Beschlusses des Rechnungshofes-
Kontrollaktion vom VrcemA - Nr. 12/2021/FA6 überarbeitete Rechnungs-
legung*

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO / IM HAUSHALTSJAHR VERFÜGBARE EINNAHMEN

1. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / GELDER FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	<u>11.296,00 €</u>
2. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE (articolo 4, comma 2) / GELDER FÜR PERSONALKOSTEN (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro	<u>10.590,00 €</u>
3. ALTRE ENTRATE (specificare) / SONSTIGE EINNÄHMEN (angeben)	euro/Euro	<u>0</u>
4. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN	euro/Euro	<u>6.231,05 €</u>
5. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE (articolo 4, comma 2) / KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro	<u>2.132,88 €</u>
TOTALE ENTRATE / EINNÄHMEN GESAMT	euro/Euro	<u>30.249,93 €</u>

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO / AUSGABEN WÄHREND DES HAUSHALTSJAHRES

1. SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO (articolo 4, comma 2) / PERSONALKOSTEN DER FRAKTION (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro	<u>1.997,00 €</u>
2. VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DEL GRUPPO (articolo 4, comma 2) / ÜBERWEISUNG VON QUELLENSTEUERN UND SOZIALABGABEN FÜR PERSONAL (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro	<u>2.410,88 €</u>
3. SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB / AUSGABEN FÜR DIE ERSTELLUNG, DEN DRUCK UND DEN VERSAND VON VERÖFFENTLICHUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN SOWIE SONSTIGE KOMMUNIKATIONS-AUSGABEN, AUCH ÜBERS INTERNET	euro/Euro	<u>3.201,68 €</u>
4. SPESE PER CONSULENZE, STUDI E INCARICHI / AUSGABEN FÜR BERATUNGEN, STUDIEN UND AUFTRÄGE	euro/Euro	<u>1694,62 €</u>
5. SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE / POST- UND TELEGRAMMGEBÜHREN	euro/Euro	<u>/</u>
6. SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI / FERNSPRECH- UND DATENÜBERTRAGUNGS-GEBÜHREN	euro/Euro	<u>/</u>
7. SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI / AUSGABEN FÜR BÜROMATERIAL UND DRUCKSACHEN	euro/Euro	<u>/</u>
8. SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA / AUSGABEN FÜR VERVIELFÄLTIGUNGEN UND DRUCK	euro/Euro	<u>/</u>
9. SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI / AUSGABEN FÜR BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND TAGESZEITUNGEN	euro/Euro	<u>756,00 €</u>
10. SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI, CONVEGNI E ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO / AUSGABEN FÜR WERBETÄTIGKEITEN, TAGUNGEN UND FORTBILDUNGEN	euro/Euro	<u>/</u>
11. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON MOBILTELEFONEN FÜR DIE FRAKTION	euro/Euro	<u>/</u>
12. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON EDV- UND BÜROAUSSTATTUNG	euro/Euro	<u>/</u>
13. SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI) / AUSGABEN FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK (ANMIETUNG VON SITZUNGSSÄLEN, GERÄTEN UND SONSTIGEN VERANSTALTUNGSTECHNISCHEN UND HILFSDIENSTEN)	euro/Euro	<u>/</u>
14. ALTRE SPESE (specificare) / SONSTIGE AUSGABEN (angeben) <u>Bankspesen</u>	euro/Euro	<u>259,94 €</u>
TOTALE USCITE / AUSGABEN GESAMT	euro/Euro	<u>10.320,12 €</u>


SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO /
TATSÄCHLICHE FINANZIELLE LAGE BEI ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	6.231,05 €
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE / ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	euro/Euro	2.132,86 €
ENTRATE riscosse nell'esercizio / Im Haushaltsjahr erzielte EINNAHMEN	euro/Euro	21.886,00 €
USCITE pagate nell'esercizio / AUSGABEN während des Haushaltsjahres	euro/Euro	10.320,12 €
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	11.614,81 €
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE / ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	euro/Euro	8.315,00 €

IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE / DER FRAKTIONS-VORSITZENDE

Schenna, 03.03.21

Bolzano/Trento,
Bozen/Trient,



MYRIAM ATZ TAMMERLE



ANNA MARIA RITA
LENTINI
CORTE DEI
CONTI/80218670588
16.03.2021 06:33:50
UTC

Deliberazione n. 39/2021/FRG



CORTE DEI CONTI
REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Paola CECCONI	Referendario

Nella Camera di consiglio del 12 marzo 2021

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di

esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del sopra citato d.l. n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 59/2014/EL e n. 31/2020/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante *"Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione"*, modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito richiamato come *"Regolamento n. 33/2013"*;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota prot. n. 490 del 3 febbraio 2021, prot. Corte dei conti n. 915 del 4 febbraio 2021;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 12/2021/FRG del 16 febbraio 2021 con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 5 marzo 2021, prot. Corte di conti n. 1477 di medesima data;

VISTA l'ordinanza n. 7/2021 del 12 marzo 2021 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio, con svolgimento mediante collegamento da remoto;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Tullio Ferrari, designato con ordinanza del Presidente n. 3/2021,

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_tas-03/02/2021-0000490-P (acquisita al prot. Corte dei conti n. 0000915-04/02/2021-SC_TN) il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti riferiti al periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 e la relativa documentazione a corredo dei gruppi consiliari della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo *"Grüne Fraktion - Gruppo Verde- Grupa Vërda"*.

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 16 febbraio 2021 n. 12/2021/FRG ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti assegnando all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 4 marzo 2021, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Con nota del 5 marzo 2021 (prot. n. cr_tas-05/03/2021-0000848-P) acquisita al prot. Corte dei conti n. 1477 di medesima data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Considerato in diritto

1. Come noto, la disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33/2013, in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel d.l. n. 174/2012 con particolare riferimento all'art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla Legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, c. 9, del citato d.l. n. 174/2014 ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile. I conti consuntivi sono quindi sottoposti al controllo della Corte dei conti che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, d.l. n. 174/2012). Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 39/2014, ha statuito che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei "*controlli estrinseci di regolarità contabile*", con finalità di carattere

restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta, ha altresì precisato che con le menzionate disposizioni il legislatore ha predisposto *“un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo”*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, *“nei limiti del mandato istituzionale”*.

In varie occasioni il giudice delle leggi ha confermato e ribadito che l’art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall’art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida”* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (c. 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (c. 3), con l’ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo”* (c. 3, lettera a).

Nelle ulteriori sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi ribadendo che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge”*.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile de quo, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG e n. 5/2017/FRG), nonché l’ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi

consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015, n. 15, 20, 22, 24/2016, n. 27/2019 e n. 31/2020).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari regionali si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (v. deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014). Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha invece evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme dove si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando però che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza tuttavia essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *“in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponenziale, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale”*.

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare regionale mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che quando partecipa all'attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio. Tale disciplina è stata recepita a livello locale dal richiamato Regolamento n. 33/2013 e dal relativo allegato B che reca il modello di rendiconto. In particolare, l'art. 3 del Regolamento sottolinea la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo riferiti all'attività del Consiglio (*“...contributi a*

carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale").

Per quanto attiene, invece, alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari il referente normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del ridetto Regolamento n. 33/2013.

6. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 del gruppo consiliare regionale "Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al ridetto d.P.C.M. 21 dicembre 2012. Come già evidenziato, la citata norma dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "veridicità" e di "correttezza", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("veridicità") e come coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("correttezza").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 33/2013, con riferimento alle spese di funzionamento.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è pertanto sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

7. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa.

È stata quindi effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità che

hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

8. Con specifico riguardo alle spese sostenute, si rammenta che ogni singola spesa deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente del Gruppo (art. 2, c. 1, allegato A, del Regolamento n. 33/2013) con atto di data certa e anteriore all'effettuazione della spesa stessa (cfr. deliberazioni di questa Sezione n. 4/2017/FRG e n. 6/2017/FRG; Sez. regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 68/2016/FRG).

9. Nel caso di acquisto da parte del Gruppo di beni di uso durevole è stata accertata l'iscrizione nell'inventario del Consiglio regionale.

10. Con riferimento alla speciale disciplina elettorale, è stato accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. c), Allegato A, del d.P.C.M. 21 dicembre 2012, richiamato dall'art. 3, c. 1, del Regolamento n. 33/2013, in base al quale *"i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti"*. In particolare, è stato verificato che nessun dipendente, collaboratore a qualsiasi titolo dei gruppi consiliari regionali, candidato alle elezioni amministrative generali tenutesi il 20-21 settembre 2020 e 4 ottobre 2020 per l'eventuale turno di ballottaggio presso gli enti locali della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, abbia beneficiato dell'erogazione di contributi da parte dei gruppi medesimi.

11. È stata inoltre verificata l'entità dei contributi erogati da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ivi compreso il recupero delle maggiori somme di euro 336,00 per spese di funzionamento attribuite erroneamente al gruppo nell'anno 2018, effettuato in compensazione sulle erogazioni del secondo trimestre 2020 a seguito di deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 24/20 del 11 maggio 2020.

12. Il Gruppo consiliare regionale "Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda" non ha chiesto al Consiglio regionale la corresponsione di fondi per spese di personale.

13. Il rendiconto dell'esercizio in esame evidenzia un totale entrate di euro 21.929,05, un totale spese di euro 2.846,28 un "Fondo di cassa finale per spese di funzionamento" di euro 19.082,77 e un "Fondo di cassa finale per spese di personale" di euro zero.

14. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, nonché i chiarimenti forniti in fase istruttoria, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020 del gruppo consiliare "Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda", fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol "Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda" per il periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020;

DISPONE

la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto 2020 del gruppo consiliare "Grüne Fraktion - Gruppo Verde- Grupa Vërda", che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012 e dell'art. 9, c. 4 del Regolamento n. 33/2013;

MANDA

al Servizio di supporto della Sezione di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche qui nominate, ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 12 marzo 2021.

Il Magistrato relatore

F.to digitalmente

Tullio FERRARI

Il Presidente

F.to digitalmente

Anna Maria Rita LENTINI

Depositata in segreteria

Il Dirigente

F.to digitalmente

Anna Maria GUIDI



CORTE DEI CONTI
RECHNUNGSHOF

REPUBLIK ITALIEN
DER RECHNUNGSHOF
KONTROLLSEKTION FÜR DIE REGION TRENTINO-SÜDTIROL
SITZ TRIENT

Zusammengesetzt aus den Richtern

Anna Maria Rita LENTINI	Präsidentin
Giuseppina MIGNEMI	Ratsmitglied
Tullio FERRARI	Ratsmitglied (Berichterstatter)
Paola CECCONI	Referendarin

Ratssitzung vom 12. März 2021

Nach Einsicht in die Artikel 81, 97, 100, 117 und 119 der Verfassung;

Nach Einsicht in das DPR Nr. 670 vom 31. August 1972 betreffend die Genehmigung des Einheitstextes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen;

Nach Einsicht in das DPR Nr. 305 vom 15. Juli 1988 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen zur Einrichtung der Kontrollsektionen des Rechnungshofes von Trient und Bozen;

Nach Einsicht in den Einheitstext der Gesetze über den Rechnungshof, genehmigt mit königlichem Dekret Nr. 1214 vom 12. Juli 1934 mit seinen späteren Änderungen;

Nach Einsicht in das Gesetz Nr. 20 vom 14. Jänner 1994;

Nach Einsicht in das Gesetzesdekret Nr. 174 vom 10. Oktober 2012, das mit Änderungen in das

Gesetz Nr. 213 vom 7. Dezember 2012 umgewandelt wurde;

Nach Einsicht in das Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 21. Dezember 2012, veröffentlicht im Gesetzesanzeiger der Republik Nr. 28 vom 2. Februar 2013, mit dem die am 6. Dezember 2012 von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen genehmigten Leitlinien für die jährliche Rechnungslegung, die von den Regionalratsfraktionen nach Artikel 1 Absatz 9 des oben genannten Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 genehmigt werden muss, festgelegt wurden;

Nach Einsicht in den Beschluss der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes Nr. 14/2000 vom 16. Juni 2000 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen, mit dem die Verordnung über die Organisation der Kontrollfunktionen des Rechnungshofes genehmigt wurde;

Nach Einsicht in das Urteil des Verfassungsgerichtshofes Nr. 39/2014 bezüglich der Absätze 9 - 12 des Artikels 1 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012;

Nach Einsicht in die Urteile der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes in gerichtlicher Instanz Nr. 59/2014/EL und Nr. 31/2020/RGC;

Nach Einsicht in den Beschluss des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol Nr. 33 vom 10. September 2013, mit dem Titel „*Verordnung über die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und diesbezügliche Rechnungslegung*“, abgeändert durch den Beschluss Nr. 8 vom 10. Dezember 2014, die nachstehend als „*Verordnung Nr. 33/2013*“ bezeichnet wird;

Nach Einsicht in die vom Präsidenten des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol mit Schreiben Prot. 490 vom 3. Februar 2021, Prot. Rechnungshof Nr. 915 vom 4. Februar 2021, übermittelten Unterlagen;

Nach Einsicht in den Beschluss dieser Kontrollsektion Nr. 12/2021/FRG vom 16. Februar 2021, mit dem die Fraktionen um einige Aufklärungen zum Sachverhalt ersucht wurden;

Nach Einsicht in die daraufhin vom Präsidenten des Regionalrats mit dem Antwortschreiben vom 5. März 2021, Protokoll des Rechnungshofes Nr. 1477 desselben Tages übermittelten Unterlagen;

Nach Einsicht in die Verfügung Nr. 7/2021 vom 12. März 2021, mit der die Präsidentin der Sektion das Richterkollegium für die heutige Sitzung in Videokonferenz einberufen hat;

Nach Anhörung des berichterstattenden Richters, Rat Tullio Ferrari, der mit der Verfügung der Präsidentin Nr. 3/2021 namhaft gemacht wurde,

Prämissen

Der Präsident des Regionalrats hat mit Schreiben Prot. Nr. cr_tas-04/02/2021-0000490-P (eingegangen beim Rechnungshof Prot. Nr. 0000915-04/02/2021-SC_TN) die Rechnungslegungen bezogen auf den Zeitraum 1. Januar 2020 - 31. Dezember 2020 sowie die dazugehörigen Unterlagen der Ratsfraktionen der XVI. Gesetzgebungsperiode, unter anderem auch die der

Fraktion "Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda", übermittelt.

Nach Prüfung der erhaltenen Unterlagen stellte diese Kontrollsektion mit Beschluss Nr. 12/2021/FRG vom 16. Februar 2021 einige dokumentarische Mängel fest und hielt es für notwendig, Klarstellungen zu beantragen, wobei im Sinne des Artikels 1 Absatz 11 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012 als Termin für die Berichtigung der aus den vorläufigen Untersuchungen festgestellten Mängel bei den Rechnungslegungen der betroffenen Ratsfraktionen der 4. März 2021 festgesetzt wurde.

Der Präsident des Regionalrats hat mit Schreiben vom 5. März 2021 (Protokoll Nr. cr_taa-05/03/2021-0000848-P), das beim Rechnungshof mit Protokoll Nr. 1477 desselben Tages eingegangen ist, für jede Ratsfraktion die angeforderten zusätzlichen und erläuternden Unterlagen übermittelt.

Sachverhalt

1. Die Regelung betreffend die Finanzierung der Regionalratsfraktionen der Autonomen Region Trentino - Südtirol ist in der Verordnung Nr. 33/2013 des Regionalrates enthalten, die seit Beginn der XV. Legislaturperiode (22. November 2013) in Kraft. Diese Regelung fußt auf dem Gesetzesdekret Nr. 174/2012, mit Besonderem Bezug auf Artikel 1 Absätze 9, 10, 11 und 12, die durch das Urteil des Verfassungsgerichts Nr. 39/2014 und das Gesetz Nr. 116/2014 abgeändert worden sind.

Gemäß Artikel 1 Absatz 9 des besagten Gesetzesdekretes Nr. 174/2012 genehmigt jede Ratsfraktion eine jährliche Rechnungslegung aufgrund der Richtlinien, die von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen beschlossen und mit Dekret des Präsidenten des Ministerrates übernommen wurden, um die ordnungsgemäße Ermittlung der Gebarungsabläufe und der Buchführung sowie die ordnungsgemäße Erstellung der für die Rechnungslegung erforderlichen Unterlagen zu gewährleisten.

Darüber hinaus schreibt Artikel 1 Absätze 10, 11 und 12 die Modalitäten für die Ausübung der externen Rechnungsprüfung durch den Rechnungshof fest. Die Rechnungslegungen werden vom Rechnungshof geprüft, der über deren Ordnungsmäßigkeit mit einem eigenen Beschluss befindet (Artikel 1 Absatz 10 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012). Sollte die regionale Kontrollsektion die Nichtkonformität der Rechnungslegung oder der mit dieser übermittelten Unterlagen mit den vorgenannten Gesetzesbestimmungen feststellen, übermittelt sie dem Präsidenten des Regionalrates (oder der autonomen Provinz) einen Antrag auf Berichtigung (Art. 1 Absatz 11 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012).

2. Mit Bezug auf die Parameter und die Art der Kontrolle hat der Verfassungsgerichtshof im vorgenannten Urteil Nr. 39/2014 festgestellt, dass die von der regionalen Kontrollsektion des Rechnungshofes durchgeführte Kontrolle über die Rechnungslegungen in die Kategorie der „externen Kontrolle über die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung“ fällt und somit nicht das Ziel verfolgt, Sanktionen zu verhängen, sondern Rückerstattungen einzufordern (Artikel 1 Absatz 12 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012, so wie er durch das Urteil abgeändert worden ist). Dadurch soll die ordnungsgemäße Gebarung des Haushaltes der Region gewährleistet werden; an diesen ist nämlich der Haushalt des Regionalrates geknüpft, aus dem die Mittelzuweisungen an die Ratsfraktionen stammen.

Der Verfassungsgerichtshof hat zudem präzisiert, dass mit den vorgenannten Bestimmungen der Gesetzgeber vorgesehen hat, dass „eine verbindliche Analyse durchzuführen ist, die nicht auf die Verwendung der Beträge eingeht, sondern die effektive Tätigkeit diese Ausgaben überprüft, ohne die politische Autonomie der Fraktionen, die von dieser Regelung betroffen sind, zu beeinträchtigen“.

Anders ausgedrückt hat der Verfassungsgerichtshof demnach festgelegt, dass die in diesem Rahmen ausgeübte Funktion des Rechnungshofes in der Kontrolle über die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegungen besteht, wobei als Parameter die „Übereinstimmung der Rechnungslegung mit dem in der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat-Regionen erstellten Muster“ gilt und dass dieser nicht auf die Ermessensfreiheit der Entscheidungen eingehen kann, welche die Ratsfraktionen im Rahmen ihres institutionellen Auftrags völlig autonom treffen können.

Mehrmals hat der Verfassungsgerichtshof bestätigt und bekräftigt, dass mit Artikel 1 Absatz 11 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 "die regionale Kontrollsektion die Aufgabe hat, ein Urteil über die Übereinstimmung der Rechnungslegung mit den Vorgaben des Artikels 1, und daher mit den in den Leitlinien enthaltenen [...] Kriterien abzugeben " (Urteile Nr. 104 von 2016, Nr. 130 von 2014). Unter den genannten Kriterien nennt Artikel 1 der Anlage A des DPMR vom 21. Dezember 2012 die "Zuverlässigkeit und Richtigkeit der Ausgaben", wobei "die Zuverlässigkeit die Übereinstimmung zwischen den in der Rechnungslegung angeführten Posten und den tatsächlich getätigten Ausgaben" (Absatz 2) und „die Richtigkeit die Übereinstimmung der getätigten Ausgaben mit den gesetzlich vorgesehenen Zwecken“ (Absatz 3) betrifft, mit der weiteren Klarstellung, dass "alle Ausgaben ausdrücklich für die institutionellen Tätigkeit der Fraktion getätigt werden müssen " (Absatz 3 Buchst. a).

In den nachfolgenden Urteilen Nr. 130/2014, Nr. 263/2014, Nr. 104/2016 und zuletzt Nr. 260/2016 hat der Verfassungsgerichtshof diese Grundsätze erneut bekräftigt. Dabei wurde noch einmal hervorgehoben, „dass die besagte Kontrolle keine meritorische Überprüfung der Entscheidungen, die in der politischen Autonomie der Fraktionen liegen, vorsieht. Dies schließt jedoch nicht eine Überprüfung aus, ob

die von den Fraktionen getätigten Ausgaben den institutionellen Zielsetzungen entsprechen und ob sie nach dem allgemeinen, vom Rechnungshof bei der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegungen immer verfolgten Grundsatz der Übereinstimmung der Buchführung mit den gesetzlich vorgesehenen Zielsetzungen vorgenommen wurden.“.

3. Schließlich sei im Hinblick auf die Inhalte und die Grenzen der von den regionalen Kontrollsektionen dieses Rechnungshofes ausgeübten Kontrolle auch auf die vorhergehenden Urteile dieser Sektion, (Beschlüsse Nr. 5/2014/FRG, Nr. 11/2014/FRG, Nr. 5/2015/FRG, Nr. 7/2015/FRG, Nr. 8/2016/FRG und Nr. 5/2017/FRG) sowie auf die umfassende Rechtsprechung der Vereinigten Sektionen, die sich mit den von den Regionalratsfraktionen eingelegten Rekursen beschäftigt haben, verwiesen (vgl. Entscheidungen der Vereinigten Sektionen in besonderer Zusammensetzung Nr. 29/2014, 40-45/2014, Nr. 59/2014, Nr. 1, 5, 39, 43, 61/2015, Nr. 15, 20, 22, 24/2016, Nr. 27/2019 und Nr. 31/2020).

4. Was die juristische Natur der Regionalratsfraktionen betrifft, so wurde bereits darauf verwiesen, dass die Rechtsprechung keine einstimmige Lösung gefunden hat (siehe Beschluss Nr. 5/2017/FRG dieser Kontrollsektion).

Der Verfassungsgerichtshof hat festgestellt, dass die Ratsfraktionen - als Projektion der politischen Parteien in den gewählten Versammlungen - Organe des Regionalrates sind, und hervorgehoben, dass sie wesentlich zur Funktionstätigkeit des Gesetzgebungsorgans beitragen und letztendlich Ämter darstellen, die für die Bildung der internen Organe des Regionalrates notwendig und wesentlich sind (Urteile des Verfassungsgerichtshofs Nr. 1130/1988, Nr. 187/1990 und Nr. 39/2014). Ähnliche Überlegungen wurden auch von den Vereinigten Zivilsektionen des Kassationsgerichtshofs im Urteil Nr. 609/1999 angestellt.

Der Strafgerichtshof hat hingegen hervorgehoben, dass die Ratsfraktionen eine komplexe und vielfältige Realität darstellen, in der öffentliche und private Aspekte miteinander verflochten sind, und hat bestätigt, dass das Problem ihrer rechtlichen Stellung in Lehre und Rechtsprechung seit langem diskutiert wird, ohne jedoch endgültig und einheitlich gelöst worden zu sein (Urteil des Strafgerichts Nr. 49976/2012).

Auch der Staatsrat (Sektion V, Urteil Nr. 8145/2010) hat darauf hingewiesen, dass *"die Ratsfraktionen im Allgemeinen kein Segment einer politischen Partei darstellen, die sie vertreten, sondern eine eigene institutionelle Ausgestaltung im Rahmen des Aufbaus des Regionalrates aufweisen“.*

Wenn es einerseits stimmt, dass die Regionalratsfraktionen im Allgemeinen ihre privatwirtschaftliche Form von der politischen Partei ableiten, von der sie abstammen (mit Ausnahme der Gemischten Fraktion, die klarerweise nicht nur eine einzige Partei vertritt), ist es

andererseits ebenso klar, dass sie zweifelsohne Tätigkeiten und Funktionen öffentlicher Natur ausüben, wenn sie an der Tätigkeit des Regionalrats und an den Gesetzgebungsverfahren teilnehmen.

5. Bei den Ausgaben für die Tätigkeit der Fraktionen zählen die oben genannten Richtlinien des genannten DPMR (Artikel 1 Absätze 4, 5 und 6 der Anlage A) die zulässigen Ausgaben und diejenigen auf, für welche die vom Regionalrat gewährte Beitragszahlung nicht verwendet werden darf. Diese Regelung wurde auf lokaler Ebene durch die oben genannte Verordnung Nr. 33/2013 und deren Anlage B übernommen, die den Vordruck für die Rechnungslegung enthält. Im Besonderen weist Artikel 3 der Verordnung darauf hin, dass die Zweckbestimmung der Beiträge des Regionalrats zur Verwirklichung der institutionellen Ziele der Fraktion im Hinblick auf die Tätigkeit des Regionalrates eingehalten werden muss (...*“Mittel aus dem Haushalt des Regionalrats, die...ausschließlich für institutionelle Zwecke, Studien-, Publikations- und Kommunikationstätigkeiten verwendet werden dürfen“*).

Hinsichtlich der Ausgaben für das Personal, das von den Ratsfraktionen eingestellt wird, findet Artikel 4 der oben genannten Verordnung des Regionalrates Nr. 33/2013 Anwendung.

6. Vor diesem Hintergrund hebt das Richterkollegium hervor, dass die Kontrolle der Rechnungslegung für den Zeitraum 1. Januar 2020 - 31. Dezember 2020 der regionalen Ratsfraktion „Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda “ - so wie in den Vorjahren auch - gemäß den Kriterien des Artikels 1 der Anlage "A" des besagten DPMR vom 21. Dezember 2012 erfolgt ist. Wie bereits erwähnt, besagt diese Bestimmung, dass jede in der Rechnungslegung angegebene Ausgabe den Kriterien der *"Zuverlässigkeit"* und *"Richtigkeit"* entsprechen muss, also der Übereinstimmung zwischen den in der Rechnungslegung angegebenen Posten und den tatsächlich getätigten Ausgaben (*"Zuverlässigkeit"*) sowie der Kohärenz der getätigten Ausgaben mit den gesetzlich vorgesehenen Zwecken aufgrund einer Reihe von Grundsätzen, die in der Bestimmung selbst enthalten sind (*"Richtigkeit"*).

Die Richtlinien im DPMR sind daher ein wesentlicher Parameter für die Kontrolle der Rechnungslegung der Ratsfraktionen, da die darin enthaltenen Bestimmungen dem dreifachen Ziel entsprechen, zu überprüfen, ob die Gebarungsvorgänge korrekt erhoben, die Buchhaltung ordnungsgemäß geführt und die Ausgabenbelege genau angeführt worden sind.

Die Kontrolle durch die Kontrollsektion konzentrierte sich in Hinblick auf die laufenden Ausgaben der Fraktion auch auf die genaue Einhaltung der in der Verordnung des Regionalrates Nr. 33/2013 enthaltenen Bestimmungen.

Die Umsetzung dieser Kriterien und Zielsetzungen erfolgte bereits mit dem Beschluss dieser Sektion Nr. 11/2014/FRG, wie von den Vereinigten Sektionen dieses Gerichtshofes in besonderer Zusammensetzung im Urteil Nr. 59/2014/EL vom 5. November 2014 bestätigt, auf den daher auch in diesem Kontrollverfahren Bezug genommen wird.

7. Konkret wurde die Vollständigkeit der übermittelten Unterlagen, die korrekte Verbuchung der einzelnen Ausgabenposten auch unter Berücksichtigung der Bestimmungen der internen Regelungen, die angemessene Angabe der Gebarungsvorgänge in der Rechnungslegung sowie die Angleichung der Kassenbestände überprüft.

Anschließend sind die Übereinstimmung und Kohärenz der einzelnen Ausgaben mit der institutionellen Tätigkeit geprüft worden. Insbesondere sind die Umstände, Anlässe und Zwecke, die zu den einzelnen verbuchten Ausgaben geführt haben, untersucht worden, um den wesentlichen zweckgerichteten Zusammenhang zwischen den in der Rechnungslegung angeführten Ausgaben und der institutionellen Tätigkeit der Fraktion zu ermitteln.

8. Bezug nehmend auf die bestrittenen Ausgaben wird darauf hingewiesen, dass jede einzelne Ausgabe vorab vom Vorsitzenden der Ratsfraktion (Artikel 2 Absatz 1, Anlage A, der Verordnung Nr. 33/2013) mittels eines genau datierten, vor der tatsächlichen Durchführung der Ausgabe zu erlassenden Aktes genehmigt werden muss (siehe Beschlüsse dieser Sektion Nr. 4/2017/FRG und Nr. 6/2017/FRG; regionale Kontrollsektion der Region Latium, Beschluss Nr. 68/2016/FRG).

9. Mit Bezug auf den Ankauf, von Seiten der Ratsfraktion, von langlebigen Gütern ist deren Eintragung in das Inventar des Regionalrates festgestellt worden.

10. Bezug nehmend auf die besondere Wahlgesetzgebung ist die Einhaltung der Bestimmungen laut Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe c) der Anlage A zum genannten DPMR vom 21. Dezember 2012, auf die der Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung Nr. 33/2013 verweist, festgestellt worden. Aufgrund genannter Bestimmung *„dürfen die Fraktionen keine Beziehungen entgeltlicher Zusammenarbeit mit Abgeordneten des italienischen oder europäischen Parlaments, der Regionalräte anderer Regionen und Kandidaten von Gemeinde-, Landtags- und Parlamentswahlen unterhalten bzw. Zuschüsse jeglicher Art an diese auszahlen. Bei letzteren gilt die Einschränkung gemäß den geltenden Bestimmungen für die Wahlzeit bis zur Bekanntgabe der Wahl“*. Im Besonderen ist überprüft worden, dass kein Bediensteter, Mitarbeiter - zu jedwedem Titel - der Regionalratsfraktionen, der bei den Gemeinderatswahlen vom 20.-21. September 2020 in den Gemeinden der Region-Trentino Südtirol und am

4. Oktober 2020 im Falle der Stichwahl als Kandidat angetreten ist, Nutznießer der Auszahlung von Beiträgen von Seiten der Regionalratsfraktionen gewesen ist.

11. Zudem ist das Ausmaß der vom Präsidium ausbezahlten Beiträge überprüft worden, einschließlich der Einhebung der der Ratsfraktion im Jahr 2018 fälschlicherweise zu viel ausbezahlten Beiträge für laufende Ausgaben in Höhe von 336,00 Euro. Diese Einhebung ist mit den Auszahlungen für das zweite Trimester des Jahres 2020 auf der Grundlage des Präsidiumsbeschlusses Nr. 24/20 vom 11. Mai 2020 vorgenommen worden.

12. Die Ratsfraktion „Grüne Fraktion – Gruppo Verde- Grupa Vërda “ hat beim Regionalrat nicht um Beiträge zur Deckung der Ausgaben für das Personal angesucht.

13. Die Rechnungslegung für das überprüfte Finanzjahr weist Einnahmen in Höhe von 21.929,05 Euro und Ausgaben in Höhe von 2.846,28 Euro mit einem "abschließenden Kassenbestand für laufende Ausgaben " in Höhe von 19.082,77 Euro und „einen abschließenden Kassenbestand für Personalkosten“ in Höhe von 0 Euro aus.

14. Nach den durchgeführten Kontrollen und der Prüfung der übermittelten ergänzenden Unterlagen sowie der in der Untersuchungsphase gelieferten Klarstellungen ist die Sektion demnach der Ansicht, dass die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung für den Zeitraum 1. Januar 2020 – 31. Dezember 2020 der Ratsfraktion „Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda“ gegeben ist, wobei festgehalten werden muss, dass diese Kontrolle gerade aufgrund ihrer Eigenheiten nicht die Ordnungsmäßigkeit der kontrollierten Handlungen und Verhaltensweisen betrifft, die jedoch von den zuständigen Stellen noch kontrolliert werden können.

AUS DIESEN GRÜNDEN

erlässt der Rechnungshof, Kontrollsektion für Trentino-Südtirol, mit Sitz in Trient, unter Berücksichtigung der im Sachverhalt aufgezeigten Punkte seine endgültige Entscheidung,

STELLT

die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung der Ratsfraktion der Region Trentino-Südtirol „Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda“ für den Zeitraum 1. Januar 2020 – 31. Dezember 2020 **fest**;

VERFÜGT,

dass das zuständige Amt dieser Kontrollsektion eine Kopie dieses Beschlusses zusammen mit der

Kopie der Rechnungslegung 2020 der Ratsfraktion „Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda“, die integrierender Teil dieses Beschlusses ist, mittels zertifizierter Post an den Präsidenten des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Veröffentlichung desselben auf der institutionellen Webseite des Regionalrates gemäß Artikel 1 Absatz 10 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012 und Artikel 9 Absatz 4 der mit Beschluss Nr. 33/2013 genehmigten Verordnung des Regionalrats übermittelt;

UND BEAUFTRAGT

das zuständige Amt dieser Kontrollsektion, bei der Verbreitung dieses Beschlusses in jeglicher Form die Angaben der hier benannten natürlichen und juristischen Personen und andere darin enthaltene Identifizierungsdaten zu schwärzen, da die Ansicht vertreten wird, dass die Voraussetzungen gemäß Artikel 52 des gesetzesvertretenen Dekretes Nr. 196/2003 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen gegeben sind.

So entschieden in der Ratssitzung vom 12. März 2021.

Der berichtstattende Richter

digital signiert

Tullio FERRARI

Die Präsidentin

digital signiert

Anna Maria Rita LENTINI

Im Sekretariat hinterlegt

Die leitende Beamtin

digital signiert

Anna Maria GUIDI

ALLEGATO / ANLAGE B

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT DER AUTONOMEN REGION TRENINO-SÜDTIROL**

**MODELLO DI RENDICONTO ANNUALE DEL GRUPPO CONSILIARE /
VORDRUCK FÜR DIE JÄHRLICHE RECHNUNGSLEGUNG DER FRAKTION**

(ARTICOLO / ARTIKEL 8)

LEGISLATURA / LEGISLATURPERIODE

XVI.

ESERCIZIO FINANZIARIO / HAUSHALTSJAHR

2020

GRUPPO CONSILIARE / REGIONALRATSFRAKTION

GRUPPO VERDE

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO / IM HAUSHALTSJAHR VERFÜGBARE EINNAHMEN

1. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / GELDER FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	16.944,00
2. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE <i>(articolo 4, comma 2) /</i> GELDER FÜR PERSONALKOSTEN <i>(Artikel 4 Absatz 2)</i>	euro/Euro	0,00
3. ALTRE ENTRATE <i>(interessi bancari) /</i> SONSTIGE EINNAHMEN <i>(Bankzinsen)</i>	euro/Euro	1,61
4. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN	euro/Euro	4.983,44
5. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE <i>(articolo 4, comma 2) /</i> KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN <i>(Artikel 4 Absatz 2)</i>	euro/Euro	0,00
TOTALE ENTRATE / EINNAHMEN GESAMT	euro/Euro	21.929,05

COPIA CONFORME ORIGINALE

25 02 2021

RICCARDO DELLO SBARBA



**Grüne Fraktion im Regionalrat
Gruppo verde in Consiglio Regionale**
39100 BOZEN/BOLZANO, P.zza S. Magnago Pl. 6
Tel. 0471 946332 - C.F. 94125160211
info@grueneverdi.bz.it

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO / AUSGABEN WÄHREND DES HAUSHALTSJAHRES

1. SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO (articolo 4, comma 2) / PERSONALKOSTEN DER FRAKTION (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro	<u>0,00</u>
2. VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DEL GRUPPO (articolo 4, comma 2) / ÜBERWEISUNG VON QUELLENSTEUERN UND SOZIALABGABEN FÜR PERSONAL (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro	<u>0,00</u>
3. SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB / AUSGABEN FÜR DIE ERSTELLUNG, DEN DRUCK UND DEN VERSAND VON VERÖFFENTLICHUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN SOWIE SONSTIGE KOMMUNIKATIONSAUSGABEN, AUCH ÜBERS INTERNET	euro/Euro	<u>0,00</u>
4. SPESE PER CONSULENZE, STUDI E INCARICHI / AUSGABEN FÜR BERATUNGEN, STUDIEN UND AUFTRÄGE	euro/Euro	<u>2.600,00</u>
5. SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE / POST- UND TELEGRAMMGEBÜHREN	euro/Euro	<u>0,00</u>
6. SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI / FERNSPRECH- UND DATENÜBERTRAGUNGSGEBÜHREN	euro/Euro	<u>0,00</u>
7. SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI / AUSGABEN FÜR BÜROMATERIAL UND DRUCKSACHEN	euro/Euro	<u>58,10</u>
8. SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA / AUSGABEN FÜR VERVIELFÄLTIGUNGEN UND DRUCK	euro/Euro	<u>0,00</u>
9. SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI / AUSGABEN FÜR BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND TAGESZEITUNGEN	euro/Euro	<u>0,00</u>
10. SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI, CONVEGNI E ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO / AUSGABEN FÜR WERBETÄTIGKEITEN, TAGUNGEN UND FORTBILDUNGEN	euro/Euro	<u>0,00</u>
11. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON MOBILTELEFONEN FÜR DIE FRAKTION	euro/Euro	<u>0,00</u>
12. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON EDV- UND BÜROAUSSTATTUNG	euro/Euro	<u>0,00</u>
13. SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI) / AUSGABEN FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK (ANMIETUNG VON SITZUNGSSÄLEN, GERÄTEN UND SONSTIGEN VERANSTALTUNGSTECHNISCHEN UND HILFSDIENSTEN)	euro/Euro	<u>0,00</u>
14. ALTRE SPESE (spese bancarie) / SONSTIGE AUSGABEN (Bankspesen)	euro/Euro	<u>188,18</u>
TOTALE USCITE / AUSGABEN GESAMT	euro/Euro	2.846,28

COPIA CONFORME ORIGINALE

25 02 2021

RICCARDO DELLO SBARBA

Grüne Fraktion im Regionalrat
Gruppo verde in Consiglio Regionale
39100 BOZEN/BOLZANO, P.zza S. Magnago Pl. 6
Tel. 0471 946332 - C.F. 94125160211
info@grueneverdi.bz.it


**SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO /
TATSÄCHLICHE FINANZIELLE LAGE BEI ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES**

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	4.983,44
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE / ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	euro/Euro	0,00
ENTRATE riscosse nell'esercizio / Im Haushaltsjahr erzielte EINNAHMEN	euro/Euro	16.945,61
USCITE pagate nell'esercizio / AUSGABEN während des Haushaltsjahres	euro/Euro	2.846,28
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	19.082,77
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE / ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	euro/Euro	0,00

IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE / DER FRAKTIONSVORSITZENDE

Bolzano/Trento,

Bozen/Trient,

25/2/2021


COPIA CONFORME ORIGINALE

25 02 2021

RICCARDO DELLO SBARBA



**Grüne Fraktion im Regionalrat
Gruppo verde in Consiglio Regionale**
39100 BOZEN/BOLZANO, P.zza S. Magnago Pl. 6
Tel. 0471 946332 - C.F. 94125160211
info@grueneverdi.bz.it



ANNA MARIA RITA
LENTINI
CORTE DEI
CONTI/80218670588
16.03.2021 06:34:54
UTC

Deliberazione n. 40/2021/FRG



CORTE DEI CONTI
REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Paola CECCONI	Referendario

Nella Camera di consiglio del 12 marzo 2021

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di

esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del sopra citato d.l. n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 59/2014/EL e n. 31/2020/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante "*Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione*", modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito richiamato come "*Regolamento n. 33/2013*";

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota prot. n. 490 del 3 febbraio 2021, prot. Corte dei conti n. 915 del 4 febbraio 2021;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 12/2021/FRG del 16 febbraio 2021 con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 5 marzo 2021, prot. Corte di conti n. 1477 di medesima data;

VISTA l'ordinanza n. 7/2021 del 12 marzo 2021 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio, con svolgimento mediante collegamento da remoto;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Tullio Ferrari, designato con ordinanza del Presidente n. 3/2021,

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_taa-03/02/2021-0000490-P (acquisita al prot. Corte dei conti n. 0000915-04/02/2021-SC_TN) il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti riferiti al periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 e la relativa documentazione a corredo dei gruppi consiliari della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo "*Die Freiheitlichen*".

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 16 febbraio 2021 n. 12/2021/FRG ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei

chiarimenti assegnando all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 4 marzo 2021, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Con nota del 5 marzo 2021 (prot. n. cr_tas-05/03/2021-0000848-P) acquisita al prot. Corte dei conti n. 1477 di medesima data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Considerato in diritto

1. Come noto, la disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33/2013, in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel d.l. n. 174/2012 con particolare riferimento all'art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla Legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, c. 9, del citato d.l. n. 174/2014 ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile. I conti consuntivi sono quindi sottoposti al controllo della Corte dei conti che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, d.l. n. 174/2012). Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 39/2014, ha statuito che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei "controlli estrinseci di regolarità contabile", con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza

medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta, ha altresì precisato che con le menzionate disposizioni il legislatore ha predisposto *“un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo”*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, *“nei limiti del mandato istituzionale”*.

In varie occasioni il giudice delle leggi ha confermato e ribadito che l’art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall’art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida”* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (c. 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (c. 3), con l’ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo”* (c. 3, lettera a).

Nelle ulteriori sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi ribadendo che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge”*.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile de quo, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG e n. 5/2017/FRG), nonché l’ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015, n. 15, 20, 22, 24/2016, n. 27/2019 e n. 31/2020).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari regionali si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (v. deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014). Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha invece evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme dove si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando però che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza tuttavia essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *“in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponenziale, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale”*.

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare regionale mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che quando partecipa all'attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio. Tale disciplina è stata recepita a livello locale dal richiamato Regolamento n. 33/2013 e dal relativo allegato B che reca il modello di rendiconto. In particolare, l'art. 3 del Regolamento sottolinea la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo riferiti all'attività del Consiglio (*“...contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale”*).

Per quanto attiene, invece, alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari il referente normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del ridetto Regolamento n. 33/2013.

6. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 del gruppo consiliare regionale "Die Freiheitlichen" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al ridetto d.P.C.M. 21 dicembre 2012. Come già evidenziato, la citata norma dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "veridicità" e di "correttezza", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("veridicità") e come coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("correttezza").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, sia con riguardo alla spesa del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è pertanto sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

7. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa.

È stata quindi effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

8. Con specifico riguardo alle spese sostenute, si rammenta che ogni singola spesa deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente del Gruppo (art. 2, c. 1, allegato A, del Regolamento n. 33/2013) con atto di data certa e anteriore all'effettuazione della spesa stessa (cfr. deliberazioni di questa Sezione n. 4/2017/FRG e n. 6/2017/FRG; Sez. regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 68/2016/FRG).

9. Nel caso di acquisto da parte del Gruppo di beni di uso durevole è stata accertata l'iscrizione nell'inventario del Consiglio regionale.

10. Con riferimento alla speciale disciplina elettorale, è stato accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. c), Allegato A, del d.P.C.M. 21 dicembre 2012, richiamato dall'art. 3, c. 1, del Regolamento n. 33/2013, in base al quale *"i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti"*. In particolare, è stato verificato che nessun dipendente, collaboratore a qualsiasi titolo dei gruppi consiliari regionali, candidato alle elezioni amministrative generali tenutesi il 20-21 settembre 2020 e 4 ottobre 2020 per l'eventuale turno di ballottaggio presso gli enti locali della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, abbia beneficiato dell'erogazione di contributi da parte dei gruppi medesimi.

11. È stata inoltre verificata l'entità dei contributi erogati da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ivi compreso il recupero delle maggiori somme di euro 224,00 per spese di funzionamento e di euro 210,00 per spese di personale attribuite erroneamente al gruppo nell'anno 2018, effettuato in compensazione sulle erogazioni del secondo trimestre 2020 a seguito di deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 24/20 del 11 maggio 2020.

12. Il rendiconto dell'esercizio in esame evidenzia un totale entrate di euro 36.749,01, un totale spese di euro 21.031,14 e un "Fondo di cassa finale per spese di funzionamento" di euro 12.645,27 e un "Fondo di cassa finale per spese di personale" di euro 3.072,60.

13. In sede istruttoria è stato richiesto, fra gli altri punti, di chiarire le motivazioni per le quali su tutte le 12 fatture pagate all'avv. _____ per un totale di euro 10.760,40 (totale pagato IVA compresa) il Gruppo non abbia effettuato alcuna ritenuta d'acconto in qualità di sostituto d'imposta.

Nella nota di riscontro il Presidente ha fornito la seguente risposta "*... un gruppo consiliare non ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 23, comma 1 del DPR n. 600 del 29.9.1973 e pertanto non deve effettuare alcuna ritenuta fiscale*".

Sul punto, la Sezione rileva in via preliminare che sotto il profilo fiscale la prestazione resa dall'avv. _____ rientra nell'ambito dei redditi di lavoro autonomo come documentato da regolari fatture emesse per prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Il d.p.r. n. 600/1973, concernente "*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*", all'art. 25 dispone che "*I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa*".

Il richiamato art. 23, comma 1, indicato anche dal Gruppo nel riscontro istruttorio, stabilisce che "*Gli enti e le società indicati nell'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e associazioni indicate nell'articolo 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 51 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore fallimentare, il commissario liquidatore nonché il condominio quale sostituto d'imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all'articolo 48 dello stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa*".

Per effetto di tale disposizione anche gli enti non commerciali, come le associazioni non riconosciute, come pure gli enti pubblici, assumono la qualifica di sostituto d'imposta con l'obbligo di effettuare la ritenuta di acconto del 20% all'atto del pagamento del corrispettivo nei confronti dei percipienti e di rilasciare agli interessati la certificazione unica dei compensi erogati e delle ritenute d'acconto versate, nonché di presentare annualmente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei sostituti d'imposta "modello 770".

Sul fatto che il Gruppo consiliare assuma la qualifica di sostituto d'imposta milita anche l'art. 4, c. 2, del "Regolamento n. 33/2013" secondo il quale "...il Capogruppo assume la responsabilità e gli obblighi posti in capo al datore di lavoro e al sostituto d'imposta per il personale assunto".

Inoltre, si rileva che il Gruppo "Die Freiheitlichen", per le prestazioni rese dall'avv. e dall'avv. , ha invece correttamente operato la ritenuta d'acconto ed ha versato a mezzo di Mod. F24 le relative imposte in data 16 luglio 2020 e 16 novembre 2020, non risultando pertanto comprensibili le giustificazioni indicate nel riscontro istruttorio.

Dalla documentazione in atti si riscontra che, su tutti i pagamenti effettuati nel corso dell'anno 2020 a favore dell'avv. il Gruppo consiliare "Die Freiheitlichen" ha omesso di esercitare a titolo di rivalsa la ritenuta di acconto del 20% in violazione degli obblighi che al medesimo competono in qualità di sostituto d'imposta.

Sotto il profilo contabile il rendiconto del Gruppo non presenta eccedenze di costi in quanto il compenso pagato per intero al professionista, senza applicazione delle ritenute d'acconto da versare all'Erario, corrisponde comunque all'onere lordo da imputare per la prestazione resa dal lavoratore autonomo. L'omessa ritenuta da parte del sostituto d'imposta determinerà la necessità da parte del percipiente di conguagliare con la dichiarazione fiscale personale il corretto debito d'imposta nell'ambito del reddito complessivo maturato nell'anno. In tal modo il sostituto - assolvendo il suo debito - libera anche il sostituto, non potendo il Fisco pretendere una somma che gli è corrisposta dal sostituto. Secondo la giurisprudenza, l'Amministrazione finanziaria può, infatti, accertare nei confronti del sostituto i redditi sui quali è stata omessa la ritenuta d'acconto e riscuotere la relativa imposta, in quanto il contribuente che percepisce somme soggette a ritenuta d'acconto assume la veste - *ab origine* - di debitore in solido con il sostituto. In linea generale il Fisco potrebbe rivolgersi sia al sostituto, sia al sostituto, per riscuotere le somme che il sostituto ha omesso di versare, qualora il sostituto non vi abbia provveduto direttamente (*ex plurimis* Cass., 22 novembre 2000, n. 12578, Cass. 16 giugno 2006, n.14033, Cass. 7 aprile 2009, n. 8316).

Sul punto però è chiara la disposizione del "Regolamento n. 33/2013" che all'art. 4, c. 2, ultimo periodo, pone in capo al Presidente del Gruppo le responsabilità connesse agli adempimenti in veste di sostituto d'imposta. Pertanto, non potranno essere assunti a carico del bilancio del Gruppo eventuali oneri derivanti dalla mancata effettuazione delle ritenute d'acconto e dei correlati versamenti.

In conclusione, la Sezione, pur rilevando l'omessa applicazione della ritenuta fiscale e del conseguente versamento sui compensi pagati nell'anno 2020 all'avv. _____, osserva che il rendiconto presentato, anche con riferimento all'imputazione alle voci di spesa, risulta rispondente agli atti gestionali posti in essere dal Gruppo (pagamento dell'intero all'interessato), ancorché non rispondenti alla normativa fiscale in tema di "sostituzione". Inoltre, il totale delle spese rendicontate riflette i pagamenti effettuati e il relativo ammontare è del tutto corrispondente ai costi che si sarebbero dovuti rendicontare anche con l'applicazione della ritenuta d'acconto.

Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene comunque necessario trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia delle Entrate per gli eventuali provvedimenti di competenza.

14. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, nonché i chiarimenti forniti in fase istruttoria, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 del gruppo consiliare "Die Freiheitlichen", fatte salve le osservazioni riportate al precedente punto 13.

Quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol "Die Freiheitlichen" per il periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020, fatte salve le osservazioni riportate al punto 13 di parte motiva;

ORDINA

la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione all'Agenzia delle Entrate di Trento per gli eventuali provvedimenti di competenza in relazione a quanto riportato al punto 13 di parte motiva;

DISPONE

la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto 2020 del gruppo consiliare "Die Freiheitlichen", che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012 e dell'art. 9, c. 4 del Regolamento n. 33/2013;

MANDA

al Servizio di supporto della Sezione di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche qui nominate, ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 12 marzo 2021.

Il Magistrato relatore
F.to digitalmente
Tullio FERRARI

Il Presidente
F.to digitalmente
Anna Maria Rita LENTINI

Depositata in segreteria
Il Dirigente
F.to digitalmente
Anna Maria GUIDI



CORTE DEI CONTI
RECHNUNGSHOF

REPUBLIK ITALIEN
DER RECHNUNGSHOF
KONTROLLSEKTION FÜR DIE REGION TRENTINO-SÜDTIROL
SITZ TRIENT

Zusammengesetzt aus den Richtern

Anna Maria Rita LENTINI	Präsidentin
Giuseppina MIGNEMI	Ratsmitglied
Tullio FERRARI	Ratsmitglied (Berichterstatter)
Paola CECCONI	Referendarin

Ratssitzung vom 12. März 2021

Nach Einsicht in die Artikel 81, 97, 100, 117 und 119 der Verfassung;

Nach Einsicht in das DPR Nr. 670 vom 31. August 1972 betreffend die Genehmigung des Einheitstextes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen;

Nach Einsicht in das DPR Nr. 305 vom 15. Juli 1988 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen zur Einrichtung der Kontrollsektionen des Rechnungshofes von Trient und Bozen;

Nach Einsicht in den Einheitstext der Gesetze über den Rechnungshof, genehmigt mit königlichem Dekret Nr. 1214 vom 12. Juli 1934 mit seinen späteren Änderungen;

Nach Einsicht in das Gesetz Nr. 20 vom 14. Jänner 1994;

Nach Einsicht in das Gesetzesdekret Nr. 174 vom 10. Oktober 2012, das mit Änderungen in das

Gesetz Nr. 213 vom 7. Dezember 2012 umgewandelt wurde;

Nach Einsicht in das Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 21. Dezember 2012, veröffentlicht im Gesetzesanzeiger der Republik Nr. 28 vom 2. Februar 2013, mit dem die am 6. Dezember 2012 von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen genehmigten Leitlinien für die jährliche Rechnungslegung, die von den Regionalratsfraktionen nach Artikel 1 Absatz 9 des oben genannten Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 genehmigt werden muss, festgelegt wurden;

Nach Einsicht in den Beschluss der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes Nr. 14/2000 vom 16. Juni 2000 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen, mit dem die Verordnung über die Organisation der Kontrollfunktionen des Rechnungshofes genehmigt wurde;

Nach Einsicht in das Urteil des Verfassungsgerichtshofes Nr. 39/2014 bezüglich der Absätze 9 - 12 des Artikels 1 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012;

Nach Einsicht in die Urteile der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes in gerichtlicher Instanz Nr. 59/2014/EL und Nr. 31/2020/RGC;

Nach Einsicht in den Beschluss des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol Nr. 33 vom 10. September 2013, mit dem Titel „*Verordnung über die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und diesbezügliche Rechnungslegung*“, abgeändert durch den Beschluss Nr. 8 vom 10. Dezember 2014, die nachstehend als „*Verordnung Nr. 33/2013*“ bezeichnet wird;

Nach Einsicht in die vom Präsidenten des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol mit Schreiben Prot. 490 vom 3. Februar 2021, Prot. Rechnungshof Nr. 915 vom 4. Februar 2021, übermittelten Unterlagen;

Nach Einsicht in den Beschluss dieser Kontrollsektion Nr. 12/2021/FRG vom 16. Februar 2021, mit dem die Fraktionen um einige Aufklärungen zum Sachverhalt ersucht wurden;

Nach Einsicht in die daraufhin vom Präsidenten des Regionalrats mit dem Antwortschreiben vom 5. März 2021, Protokoll des Rechnungshofes Nr. 1477 desselben Tages übermittelten Unterlagen;

Nach Einsicht in die Verfügung Nr. 7/2021 vom 12. März 2021, mit der die Präsidentin der Sektion das Richterkollegium für die heutige Sitzung in Videokonferenz einberufen hat;

Nach Anhörung des berichterstattenden Richters, Rat Tullio Ferrari, der mit der Verfügung der Präsidentin Nr. 3/2021 namhaft gemacht wurde,

Prämissen

Der Präsident des Regionalrats hat mit Schreiben Prot. Nr. cr_taa-04/02/2021-0000490-P (eingegangen beim Rechnungshof Prot. Nr. 0000915-04/02/2021-SC_TN) die Rechnungslegungen bezogen auf den Zeitraum 1. Januar 2020 – 31. Dezember 2020 sowie die dazugehörigen Unterlagen der Ratsfraktionen der XVI. Gesetzgebungsperiode, unter anderem auch die der

Fraktion "Die Freiheitlichen", übermittelt.

Nach Prüfung der erhaltenen Unterlagen stellte diese Kontrollsektion mit Beschluss Nr. 12/2021/FRG vom 16. Februar 2021 einige dokumentarische Mängel fest und hielt es für notwendig, Klarstellungen zu beantragen, wobei im Sinne des Artikels 1 Absatz 11 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012 als Termin für die Berichtigung der aus den vorläufigen Untersuchungen festgestellten Mängel bei den Rechnungslegungen der betroffenen Ratsfraktionen der 4. März 2021 festgesetzt wurde.

Der Präsident des Regionalrats hat mit Schreiben vom 5. März 2021 (Protokoll Nr. cr_taa-05/03/2021-0000848-P), das beim Rechnungshof mit Protokoll Nr. 1477 desselben Tages eingegangen ist, für jede Ratsfraktion die angeforderten zusätzlichen und erläuternden Unterlagen übermittelt.

Sachverhalt

1. Die Regelung betreffend die Finanzierung der Regionalratsfraktionen der Autonomen Region Trentino - Südtirol ist in der Verordnung Nr. 33/2013 des Regionalrates enthalten, die seit Beginn der XV. Legislaturperiode (22. November 2013) in Kraft. Diese Regelung fußt auf dem Gesetzesdekret Nr. 174/2012, mit Besonderem Bezug auf Artikel 1 Absätze 9, 10, 11 und 12, die durch das Urteil des Verfassungsgerichts Nr. 39/2014 und das Gesetz Nr. 116/2014 abgeändert worden sind.

Gemäß Artikel 1 Absatz 9 des besagten Gesetzesdekretes Nr. 174/2012 genehmigt jede Ratsfraktion eine jährliche Rechnungslegung aufgrund der Richtlinien, die von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen beschlossen und mit Dekret des Präsidenten des Ministerrates übernommen wurden, um die ordnungsgemäße Ermittlung der Gebarungsabläufe und der Buchführung sowie die ordnungsgemäße Erstellung der für die Rechnungslegung erforderlichen Unterlagen zu gewährleisten.

Darüber hinaus schreibt Artikel 1 Absätze 10, 11 und 12 die Modalitäten für die Ausübung der externen Rechnungsprüfung durch den Rechnungshof fest. Die Rechnungslegungen werden vom Rechnungshof geprüft, der über deren Ordnungsmäßigkeit mit einem eigenen Beschluss befindet (Artikel 1 Absatz 10 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012). Sollte die regionale Kontrollsektion die Nichtkonformität der Rechnungslegung oder der mit dieser übermittelten Unterlagen mit den vorgenannten Gesetzesbestimmungen feststellen, übermittelt sie dem Präsidenten des Regionalrates (oder der autonomen Provinz) einen Antrag auf Berichtigung (Art. 1 Absatz 11 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012).

2. Mit Bezug auf die Parameter und die Art der Kontrolle hat der Verfassungsgerichtshof im vorgenannten Urteil Nr. 39/2014 festgestellt, dass die von der regionalen Kontrollsektion des Rechnungshofes durchgeführte Kontrolle über die Rechnungslegungen in die Kategorie der „externen Kontrolle über die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung“ fällt und somit nicht das Ziel verfolgt, Sanktionen zu verhängen, sondern Rückerstattungen einzufordern (Artikel 1 Absatz 12 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012, so wie er durch das Urteil abgeändert worden ist). Dadurch soll die ordnungsgemäße Gebarung des Haushaltes der Region gewährleistet werden; an diesen ist nämlich der Haushalt des Regionalrates geknüpft, aus dem die Mittelzuweisungen an die Ratsfraktionen stammen.

Der Verfassungsgerichtshof hat zudem präzisiert, dass mit den vorgenannten Bestimmungen der Gesetzgeber vorgesehen hat, dass *„eine verbindliche Analyse durchzuführen ist, die nicht auf die Verwendung der Beträge eingeht, sondern die effektive Tätigkeit diese Ausgaben überprüft, ohne die politische Autonomie der Fraktionen, die von dieser Regelung betroffen sind, zu beeinträchtigen“*.

Anders ausgedrückt hat der Verfassungsgerichtshof demnach festgelegt, dass die in diesem Rahmen ausgeübte Funktion des Rechnungshofes in der Kontrolle über die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegungen besteht, wobei als Parameter die *„Übereinstimmung der Rechnungslegung mit dem in der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat-Regionen erstellten Muster“* gilt und dass dieser nicht auf die Ermessensfreiheit der Entscheidungen eingehen kann, welche die Ratsfraktionen *im Rahmen ihres institutionellen Auftrags* völlig autonom treffen können.

Mehrmals hat der Verfassungsgerichtshof bestätigt und bekräftigt, dass mit Artikel 1 Absatz 11 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012 *„die regionale Kontrollsektion die Aufgabe hat, ein Urteil über die Übereinstimmung der Rechnungslegung mit den Vorgaben des Artikels 1, und daher mit den in den Leitlinien enthaltenen [...] Kriterien abzugeben“* (Urteile Nr. 104 von 2016, Nr. 130 von 2014). Unter den genannten Kriterien nennt Artikel 1 der Anlage A des DPMR vom 21. Dezember 2012 die *„Zuverlässigkeit und Richtigkeit der Ausgaben“*, wobei *„die Zuverlässigkeit die Übereinstimmung zwischen den in der Rechnungslegung angeführten Posten und den tatsächlich getätigten Ausgaben“* (Absatz 2) und *„die Richtigkeit die Übereinstimmung der getätigten Ausgaben mit den gesetzlich vorgesehenen Zwecken“* (Absatz 3) betrifft, mit der weiteren Klarstellung, dass *„alle Ausgaben ausdrücklich für die institutionellen Tätigkeit der Fraktion getätigt werden müssen“* (Absatz 3 Buchst. a).

In den nachfolgenden Urteilen Nr. 130/2014, Nr. 263/2014, Nr. 104/2016 und zuletzt Nr. 260/2016 hat der Verfassungsgerichtshof diese Grundsätze erneut bekräftigt. Dabei wurde noch einmal hervorgehoben, *„dass die besagte Kontrolle keine meritorische Überprüfung der Entscheidungen, die in der politischen Autonomie der Fraktionen liegen, vorsieht. Dies schließt jedoch nicht eine Überprüfung aus, ob*

die von den Fraktionen getätigten Ausgaben den institutionellen Zielsetzungen entsprechen und ob sie nach dem allgemeinen, vom Rechnungshof bei der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegungen immer verfolgten Grundsatz der Übereinstimmung der Buchführung mit den gesetzlich vorgesehenen Zielsetzungen vorgenommen wurden.“.

3. Schließlich sei im Hinblick auf die Inhalte und die Grenzen der von den regionalen Kontrollsektionen dieses Rechnungshofes ausgeübten Kontrolle auch auf die vorhergehenden Urteile dieser Sektion, (Beschlüsse Nr. 5/2014/FRG, Nr. 11/2014/FRG, Nr. 5/2015/FRG, Nr. 7/2015/FRG, Nr. 8/2016/FRG und Nr. 5/2017/FRG) sowie auf die umfassende Rechtsprechung der Vereinigten Sektionen, die sich mit den von den Regionalratsfraktionen eingelegten Rekursen beschäftigt haben, verwiesen (vgl. Entscheidungen der Vereinigten Sektionen in besonderer Zusammensetzung Nr. 29/2014, 40-45/2014, Nr. 59/2014, Nr. 1, 5, 39, 43, 61/2015, Nr. 15, 20, 22, 24/2016, Nr. 27/2019 und Nr. 31/2020).

4. Was die juristische Natur der Regionalratsfraktionen betrifft, so wurde bereits darauf verwiesen, dass die Rechtsprechung keine einstimmige Lösung gefunden hat (siehe Beschluss Nr. 5/2017/FRG dieser Kontrollsektion).

Der Verfassungsgerichtshof hat festgestellt, dass die Ratsfraktionen - als Projektion der politischer Parteien in den gewählten Versammlungen - Organe des Regionalrates sind, und hervorgehoben, dass sie wesentlich zur Funktionstätigkeit des Gesetzgebungsorgans beitragen und letztendlich Ämter darstellen, die für die Bildung der internen Organe des Regionalrates notwendig und wesentlich sind (Urteile des Verfassungsgerichtshofs Nr. 1130/1988, Nr. 187/1990 und Nr. 39/2014). Ähnliche Überlegungen wurden auch von den Vereinigten Zivilsektionen des Kassationsgerichtshofs im Urteil Nr. 609/1999 angestellt.

Der Strafgerichtshof hat hingegen hervorgehoben, dass die Ratsfraktionen eine komplexe und vielfältige Realität darstellen, in der öffentliche und private Aspekte miteinander verflochten sind, und hat bestätigt, dass das Problem ihrer rechtlichen Stellung in Lehre und Rechtsprechung seit langem diskutiert wird, ohne jedoch endgültig und einheitlich gelöst worden zu sein (Urteil des Strafgerichts Nr. 49976/2012).

Auch der Staatsrat (Sektion V, Urteil Nr. 8145/2010) hat darauf hingewiesen, dass *"die Ratsfraktionen im Allgemeinen kein Segment einer politischen Partei darstellen, die sie vertreten, sondern eine eigene institutionelle Ausgestaltung im Rahmen des Aufbaus des Regionalrates aufweisen“.*

Wenn es einerseits stimmt, dass die Regionalratsfraktionen im Allgemeinen ihre privatwirtschaftliche Form von der politischen Partei ableiten, von der sie abstammen (mit Ausnahme der Gemischten Fraktion, die klarerweise nicht nur eine einzige Partei vertritt), ist es

andererseits ebenso klar, dass sie zweifelsohne Tätigkeiten und Funktionen öffentlicher Natur ausüben, wenn sie an der Tätigkeit des Regionalrats und an den Gesetzgebungsverfahren teilnehmen.

5. Bei den Ausgaben für die Tätigkeit der Fraktionen zählen die oben genannten Richtlinien des genannten DPMR (Artikel 1 Absätze 4, 5 und 6 der Anlage A) die zulässigen Ausgaben und diejenigen auf, für welche die vom Regionalrat gewährte Beitragszahlung nicht verwendet werden darf. Diese Regelung wurde auf lokaler Ebene durch die oben genannte Verordnung Nr. 33/2013 und deren Anlage B übernommen, die den Vordruck für die Rechnungslegung enthält. Im Besonderen weist Artikel 3 der Verordnung darauf hin, dass die Zweckbestimmung der Beiträge des Regionalrats zur Verwirklichung der institutionellen Ziele der Fraktion im Hinblick auf die Tätigkeit des Regionalrates eingehalten werden muss (*...„Mittel aus dem Haushalt des Regionalrats, die...ausschließlich für institutionelle Zwecke, Studien-, Publikations- und Kommunikationstätigkeiten verwendet werden dürfen“*).

Hinsichtlich der Ausgaben für das Personal, das von den Ratsfraktionen eingestellt wird, findet Artikel 4 der oben genannten Verordnung des Regionalrates Nr. 33/2013 Anwendung.

6. Vor diesem Hintergrund hebt das Richterkollegium hervor, dass die Kontrolle der Rechnungslegung für den Zeitraum 1. Januar 2020 – 31. Dezember 2020 der regionalen Ratsfraktion "Die Freiheitlichen" - so wie in den Vorjahren auch - gemäß den Kriterien des Artikels 1 der Anlage "A" des besagten DPMR vom 21. Dezember 2012 erfolgt ist. Wie bereits erwähnt, besagt diese Bestimmung, dass jede in der Rechnungslegung angegebene Ausgabe den Kriterien der "Zuverlässigkeit" und "Richtigkeit" entsprechen muss, also der Übereinstimmung zwischen den in der Rechnungslegung angegebenen Posten und den tatsächlich getätigten Ausgaben ("Zuverlässigkeit") sowie der Kohärenz der getätigten Ausgaben mit den gesetzlich vorgesehenen Zwecken aufgrund einer Reihe von Grundsätzen, die in der Bestimmung selbst enthalten sind ("Richtigkeit").

Die Richtlinien im DPMR sind daher ein wesentlicher Parameter für die Kontrolle der Rechnungslegung der Ratsfraktionen, da die darin enthaltenen Bestimmungen dem dreifachen Ziel entsprechen, zu überprüfen, ob die Gebarungsvorgänge korrekt erhoben, die Buchhaltung ordnungsgemäß geführt und die Ausgabenbelege genau angeführt worden sind.

Die Kontrolle durch die Kontrollsektion konzentrierte sich sowohl in Hinblick auf die laufenden Ausgaben der Fraktion als auch in Hinblick auf die Personalkosten auch auf die genaue Einhaltung der in der Verordnung des Regionalrates Nr. 33/2013 enthaltenen Bestimmungen.

Die Umsetzung dieser Kriterien und Zielsetzungen erfolgte bereits mit dem Beschluss dieser Sektion Nr. 11/2014/FRG, wie von den Vereinigten Sektionen dieses Gerichtshofes in besonderer Zusammensetzung im Urteil Nr. 59/2014/EL vom 5. November 2014 bestätigt, auf den daher auch in diesem Kontrollverfahren Bezug genommen wird.

7. Konkret wurde die Vollständigkeit der übermittelten Unterlagen, die korrekte Verbuchung der einzelnen Ausgabenposten auch unter Berücksichtigung der Bestimmungen der internen Regelungen, die angemessene Angabe der Gebarungsvorgänge in der Rechnungslegung sowie die Angleichung der Kassenbestände überprüft.

Anschließend sind die Übereinstimmung und Kohärenz der einzelnen Ausgaben mit der institutionellen Tätigkeit geprüft worden. Insbesondere sind die Umstände, Anlässe und Zwecke, die zu den einzelnen verbuchten Ausgaben geführt haben, untersucht worden, um den wesentlichen zweckgerichteten Zusammenhang zwischen den in der Rechnungslegung angeführten Ausgaben und der institutionellen Tätigkeit der Fraktion zu ermitteln.

8. Bezug nehmend auf die bestrittenen Ausgaben wird darauf hingewiesen, dass jede einzelne Ausgabe vorab vom Vorsitzenden der Ratsfraktion (Artikel 2 Absatz 1, Anlage A, der Verordnung Nr. 33/2013) mittels eines genau datierten, vor der tatsächlichen Durchführung der Ausgabe zu erlassenden Aktes genehmigt werden muss (siehe Beschlüsse dieses Rechnungshofes Nr. 4/2017/FRG und Nr. 6/2017/FRG; regionale Kontrollsektion der Region Latium, Beschluss Nr. 68/2016/FRG).

9. Mit Bezug auf den Ankauf, von Seiten der Ratsfraktion, von langlebigen Gütern ist deren Eintragung in das Inventar des Regionalrates festgestellt worden.

10. Bezug nehmend auf die besondere Wahlgesetzgebung ist die Einhaltung der Bestimmungen laut Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe c) der Anlage A zum genannten DPMR vom 21. Dezember 2012, auf die der Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung Nr. 33/2013 verweist, festgestellt worden. Aufgrund genannter Bestimmung *„dürfen die Fraktionen keine Beziehungen entgeltlicher Zusammenarbeit mit Abgeordneten des italienischen oder europäischen Parlaments, der Regionalräte anderer Regionen und Kandidaten von Gemeinde-, Landtags- und Parlamentswahlen unterhalten bzw. Zuschüsse jeglicher Art an diese auszahlen. Bei letzteren gilt die Einschränkung gemäß den geltenden Bestimmungen für die Wahlzeit bis zur Bekanntgabe der Wahl“*. Im Besonderen ist überprüft worden, dass kein Bediensteter, Mitarbeiter - zu jedwedem Titel - der Regionalratsfraktionen, der bei den Gemeinderatswahlen vom 20.-21. September 2020 in den Gemeinden der Region-Trentino Südtirol

und am 4. Oktober 2020 im Falle der Stichwahl als Kandidat angetreten ist, Nutznießer der Auszahlung von Beiträgen von Seiten der Regionalratsfraktionen gewesen ist.

11. Zudem ist das Ausmaß der vom Präsidium ausbezahlten Beiträge überprüft worden, einschließlich der Einhebung der der Ratsfraktion im Jahr 2018 fälschlicherweise zu viel ausbezahlten Beiträge für laufende Ausgaben in Höhe von 224,00 Euro und für Personalausgaben in Höhe von 210,00 Euro. Diese Einhebung ist mit den Auszahlungen für das zweite Trimester des Jahres 2020 auf der Grundlage des Präsidiumsbeschlusses Nr. 24/20 vom 11. Mai 2020 vorgenommen worden.

12. Die Rechnungslegung für das überprüfte Finanzjahr weist Einnahmen in Höhe von 36.749,01 Euro und Ausgaben in Höhe von 21.031,14 Euro mit einem "abschließenden Kassenbestand für laufende Ausgaben" in Höhe von 12.645,27 Euro und „einen abschließenden Kassenbestand für Personalkosten“ in Höhe 3.072,60 Euro aus.

13. Im Rahmen der Überprüfung ist die Ratsfraktion unter anderem darum ersucht worden zu klären, warum sie auf alle 12 Rechnungen, die Herrn RA [Name] für einen Gesamtbetrag in Höhe von 10.760,40 Euro (bezahlter Gesamtbetrag einschließlich MwSt.) bezahlt worden sind, in ihrer Funktion als Steuersubstitut keinen Steuereinbehalt vorgenommen hat.

Im Antwortschreiben hat die Vorsitzende der Fraktion Folgendes mitgeteilt: *„...eine Ratsfraktion fällt nicht in den Anwendungsbereich des Artikels 23 Absatz 1 des DPR Nr. 600 vom 29.09.1973, deshalb muss kein Steuereinbehalt gemacht werden.“*

Dazu hebt die Kontrollsektion vorab hervor, dass die von Herrn RA [Name] erbrachte Leistung unter dem steuerlichen Gesichtspunkt in den Bereich der Einkommen aus selbständiger Arbeit fällt, was durch das Ausstellen der ordnungsgemäßen Rechnungen für die Leistungen, welche der MwSt. unterliegen, belegt wird.

Das DPR Nr. 600/193 betreffend *„Gemeinsame Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Ermittlung der Steuern auf das Einkommen“* sieht im Artikel 25 vor, dass *„die in Absatz 1 des Art. 23 angeführten Personen, welche auf dem Gebiet des Staates ansässigen Personen wie auch immer benannte Vergütungen, auch in Form von Beteiligungen an den Gewinnen, für selbständig erbrachte Leistungen auszahlen - auch wenn diese nicht regelmäßig erbracht werden bzw. wenn diese Dritten gegenüber oder im Interesse von Dritten oder durch die Übernahme der Verpflichtung etwas zu tun, zu unterlassen oder zu erlauben erbracht werden - müssen zum Zeitpunkt der Zahlung einen Einbehalt im Ausmaß von 20 Prozent als Anzahlung auf die Steuer auf das Einkommen der natürlichen Personen, die von den Empfängern geschuldet ist, vornehmen und sind verpflichtet die entsprechende Einzahlung vorzunehmen.“*

Der vorgenannte Artikel 23 Absatz 1, auf den auch die Ratsfraktion in ihrem Antwortschreiben verwiesen hat, schreibt Folgendes fest: „Die im Artikel 87 Absatz 1 des mit Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 917 vom 22. Dezember 1986 genehmigten Einheitstextes der Steuern auf das Einkommen, angeführten Körperschaften und Gesellschaften, die im Artikel 5 des vorgenannten Textes genannten Gesellschaften und Vereinigungen und die natürlichen Personen, welche Handelsunternehmen im Sinne des Artikels 51 des genannten Einheitstextes betreiben, oder landwirtschaftliche Unternehmen, natürliche Personen, welche künstlerische und freiberufliche Tätigkeiten ausüben, der Konkursverwalter, Insolvenzverwalter sowie das Mehrfamilienhaus als Steuersubstitut, die Beträge oder Werte laut Artikel 48 des Einheitstextes auszahlen, müssen zum Zeitpunkt der Zahlung einen Steuerrückbehalt als Anzahlung auf die von den Empfängern geschuldete Einkommenssteuer vornehmen und unterliegen der Verpflichtung der Einzahlung derselben.“

Aufgrund dieser Bestimmung erwirken auch die nichtgewerblichen Einrichtungen, wie die nicht anerkannten Vereinigungen, wie auch die öffentlichen Körperschaften, den Statuts des Steuersubstituts mit der Verpflichtung, den Steuerrückbehalt im Ausmaß von 20 Prozent zum Zeitpunkt der Zahlung einer Entschädigung zu Lasten der Empfänger derselben vorzunehmen und den Betroffenen die Einheitliche Bescheinigung über die ausbezahlten Vergütungen und die eingezahlten Steuerrückbehalte auszustellen sowie der Agentur der Einnahmen alljährlich die Erklärung der Steuersubstitute „Vordruck 770“ zu übermitteln.

Der Umstand, dass die Ratsfraktion die Funktion des Steuersubstituts übernimmt wird auch im Artikel 4 Absatz 2 der „Verordnung Nr. 33/2013“ ersichtlich laut dem „... der Fraktionsvorsitzende für das aufgenommene Personal die Verantwortung und die dem Arbeitgeber und Steuersubstitut zustehenden Pflichten übernimmt.“

Zudem wird hervorgehoben, dass die Ratsfraktion „Die Freiheitlichen“ für die von Herrn RA [Name] und Herrn RA [Name] erbrachten Leistungen hingegen den Steuereinbehalt ordnungsgemäß vorgenommen hat und unter Verwendung des Vordrucks R24 die entsprechenden Steuern am 16. Juli 2020 und am 16. November 2020 eingezahlt hat, so dass die im Antwortschreiben angeführte Begründung nicht nachvollziehbar ist.

Aus den vorliegenden Unterlagen geht hervor, dass die Regionalratsfraktion „Die Freiheitlichen“ auf alle im Laufe des Jahres 2020 zugunsten von Herrn RA [Name] vorgenommenen Zahlungen den Steuereinbehalt im Ausmaß von 20 Prozent nicht vorgenommen hat und somit ihren Pflichten als Steuersubstitut nicht nachgekommen ist.

Unter dem buchhalterischen Gesichtspunkt weist die Rechnungslegung der Fraktion keine Mehrkosten aus, da die dem Freiberufler ausbezahlte Gesamtentschädigung, ohne darauf die dem Staat zu überweisende Vorsteuer anzuwenden, auf jedem Fall der Bruttoausgabe entspricht, die

für die vom selbständigen Arbeitnehmer erbrachte Leistung zweckzubinden ist. Der vom Steuersubstitut nicht vorgenommene Steuereinbehalt bedingt, dass der Empfänger der Vergütung im Rahmen der Einkommenssteuererklärung die korrekte Steuerschuld für das im Jahr erzielte Gesamteinkommen ausgleichen muss. Auf diese Art und Weise befreit letztgenannter durch die Begleichung der Schuld auch den Steuersubstitut, da der Staat vom Steuersubstitut nicht einen Betrag einfordern kann, der ihm bereits vom Steuerzahler entrichtet worden ist. Laut der Rechtsprechung kann die Finanzverwaltung gegenüber dem Steuerzahler die Einkommen feststellen, für die kein Steuervorbehalt vorgenommen worden ist und die entsprechende Steuer einheben, da der Steuerzahler, der Beträge erhält, die der Vorsteuer unterliegen – *ab origine* – die Eigenschaft als Gesamtschuldner gegenüber dem Steuersubstitut übernimmt. Ganz allgemein könnte sich der Fiskus sowohl an den Steuersubstitut als auch den Steuerzahler wenden, um die Beträge einzuheben, die der Steuersubstitut nicht überwiesen hat, sofern der Substitut nicht direkt tätig geworden ist (*ex plurimis* Kass, 22. November 2000, Nr. 12578, Kass. 16. Juni 2006, Nr. 14033, Kass. 7. April 2009, Nr. 8316).

Diesbezüglich ist jedoch die Bestimmung der „*Verordnung Nr. 33/2013*“ ganz klar, die im Artikel 4 Absatz 2 letzter Satz, dem Vorsitzender der Fraktion die Verantwortung für die Obliegenheiten des Steuersubstituts überträgt. Demnach können zu Lasten des Haushalts der Fraktion keine eventuellen sich aus dem nicht vorgenommenen Steuereinbehalt und der damit zusammenhängenden Einzahlungen ergebenden Kosten übernommen werden.

Die Kontrollsektion hebt abschließend hervor, dass auf die Herrn RA im Jahr 2020 ausbezahlten Vergütungen der Steuereinbehalt nicht vorgenommen worden ist und die entsprechenden Einzahlungen auch nicht getätigt worden sind, weist jedoch darauf hin, dass die vorgelegte Rechnungslegung, auch mit Bezug auf die entsprechende Anlastung auf die Ausgabenposten, mit den von der Fraktion erlassenen Gebarungsakten übereinstimmt (Zahlung des Gesamtbetrages an die betroffene Person), wenngleich dies nicht in Einklang steht mit den Steuerbestimmungen auf dem Sachgebiet der Tätigkeit des „Steuersubstituts“. Zudem entspricht der Gesamtbetrag der in der Rechnungslegung angeführten Ausgaben den getätigten Zahlungen und das entsprechende Ausmaß entspricht den Kosten, die auch bei der Anwendung des Steuereinhalts in der Rechnungslegung anzuführen gewesen wären.

Dies vorausgeschickt, verweist der Rat darauf, dass es notwendig ist, diesen Beschluss der Agentur der Einnahmen für die gegebenenfalls in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden Maßnahmen zu übermitteln.

14. Nach den durchgeführten Kontrollen und der Prüfung der übermittelten ergänzenden Unterlagen sowie der in der Untersuchungsphase gelieferten Klarstellungen ist die Sektion demnach der Ansicht, dass die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung für den Zeitraum 1. Januar 2020 – 31. Dezember 2020 der Ratsfraktion "Die Freiheitlichen", mit Ausnahme der im vorhergehenden Punkt 13) angeführten Bemerkungen, gegeben ist, wobei festgehalten werden muss, dass diese Kontrolle gerade aufgrund ihrer Eigenheiten nicht die Ordnungsmäßigkeit der kontrollierten Handlungen und Verhaltensweisen betrifft, die jedoch von den zuständigen Stellen noch kontrolliert werden können.

AUS DIESEN GRÜNDEN

erlässt der Rechnungshof, Kontrollsektion für Trentino-Südtirol, mit Sitz in Trient, unter Berücksichtigung der im Sachverhalt aufgezeigten Punkte seine endgültige Entscheidung,

STELLT

die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung der Ratsfraktion der Region Trentino-Südtirol "Die Freiheitlichen" für den Zeitraum 1. Januar 2020 – 31. Dezember 2020, *mit Ausnahme der im Punkt 13) des begründenden Teils angeführten Bemerkungen, fest;*

ORDNET AN,

dass das zuständige Amt dieser Kontrollsektion mittels zertifizierter Post eine Kopie dieses Beschlusses der Agentur der Einnahmen von Trient für die eventuell von dieser im Rahmen ihres Zuständigkeitsbereiches mit Bezug auf die unter Punkt 13) des begründenden Teils angeführten Erwägungen zu ergreifenden Maßnahmen übermittelt;

VERFÜGT

dass das zuständige Amt dieser Kontrollsektion eine Kopie dieses Beschlusses zusammen mit der Kopie der Rechnungslegung 2020 der Ratsfraktion "Die Freiheitlichen", die integrierender Teil dieses Beschlusses ist, mittels zertifizierter Post an den Präsidenten des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Veröffentlichung desselben auf der institutionellen Webseite des Regionalrates gemäß Artikel 1 Absatz 10 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012, und Artikel 9 Absatz 4 der mit Beschluss Nr. 33/2013 genehmigten Verordnung des Regionalrats übermittelt;

UND BEAUFTRAGT

das zuständige Amt dieser Kontrollsektion, bei der Verbreitung dieses Beschlusses in jeglicher Form die Angaben der hier benannten natürlichen und juristischen Personen und andere darin enthaltene Identifizierungsdaten zu schwärzen, da die Ansicht vertreten wird, dass die Voraussetzungen gemäß Artikel 52 des gesetzesvertretenen Dekretes Nr. 196/2003 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen gegeben sind.

So entschieden in der Ratssitzung vom 12. März 2021.

Der berichterstattende Richter

digital signiert

Tullio FERRARI

Der Präsidentin

digital signiert

Anna Maria Rita LENTINI

Im Sekretariat hinterlegt

Die leitende Beamtin

digital signiert

Anna Maria GUIDI

Aufgrund des Beschlusses des Rechnungshofes – Kontrollsektion
 von Trient – Nr. n. 12/2021/FRG überarbeitete Rechnungslegung.

ALLEGATO / ANLAGE B

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE
 REGIONALRAT DER AUTONOMEN REGION TRENINO-SÜDTIROL**

**MODELLO DI RENDICONTO ANNUALE DEL GRUPPO CONSILIARE /
 VORDRUCK FÜR DIE JÄHRLICHE RECHNUNGSLEGUNG DER FRAKTION**

(ARTICOLO / ARTIKEL 8)

LEGISLATURA / LEGISLATURPERIODE

XVI.

ESERCIZIO FINANZIARIO / HAUSHALTSJAHR

2020

GRUPPO CONSILIARE / REGIONALRATSFRAKTION

DIE FREIHEITLICHEN

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO / IM HAUSHALTSJAHR VERFÜGBARE EINNAHMEN

1. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / GELDER FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	<u>11.296,00</u>
2. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE <i>(articolo 4, comma 2) /</i> GELDER FÜR PERSONALKOSTEN <i>(Artikel 4 Absatz 2)</i>	euro/Euro	<u>10.590,00</u>
3. ALTRE ENTRATE <i>(specificare) /</i> SONSTIGE EINNAHMEN <i>(Zinsen auf Kontokorrenteinlagen)</i>	euro/Euro	<u>3,09</u>
4. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN	euro/Euro	<u>11.616,92</u>
5. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE <i>(articolo 4, comma 2) /</i> KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN <i>(Artikel 4 Absatz 2)</i>	euro/Euro	<u>3.243,00</u>
TOTALE ENTRATE / EINNAHMEN GESAMT	euro/Euro	<u>36.749,01</u>

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO / AUSGABEN WÄHREND DES HAUSHALTSJAHRES


1. SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO <i>(articolo 4, comma 2)</i> / PERSONALKOSTEN DER FRAKTION <i>(Artikel 4 Absatz 2)</i>	euro/Euro <u>10.760,40</u>
2. VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DEL GRUPPO <i>(articolo 4, comma 2)</i> / ÜBERWEISUNG VON QUELLENSTEUERN UND SOZIALABGABEN FÜR PERSONAL <i>(Artikel 4 Absatz 2)</i>	euro/Euro <u>0,00</u>
3. SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB / AUSGABEN FÜR DIE ERSTELLUNG, DEN DRUCK UND DEN VERSAND VON VERÖFFENTLICHUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN SOWIE SONSTIGE KOMMUNIKATIONS-AUSGABEN, AUCH ÜBERS INTERNET	euro/Euro <u>0,00</u>
4. SPESE PER CONSULENZE, STUDI E INCARICHI / AUSGABEN FÜR BERATUNGEN, STUDIEN UND AUFTRÄGE	euro/Euro <u>6.226,77</u>
5. SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE / POST- UND TELEGRAMMGEBÜHREN	euro/Euro <u>0,00</u>
6. SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI / FERNSPRECH- UND DATENÜBERTRAGUNGS- GEBÜHREN	euro/Euro <u>0,00</u>
7. SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI / AUSGABEN FÜR BÜROMATERIAL UND DRUCKSACHEN	euro/Euro <u>0,00</u>
8. SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA / AUSGABEN FÜR VERVIELFÄLTIGUNGEN UND DRUCK	euro/Euro <u>0,00</u>
9. SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI / AUSGABEN FÜR BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND TAGESZEITUNGEN	euro/Euro <u>0,00</u>
10. SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI, CONVEGNI E ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO / AUSGABEN FÜR WERBETÄTIGKEITEN, TAGUNGEN UND FORTBILDUNGEN	euro/Euro <u>0,00</u>
11. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON MOBILTELEFONEN FÜR DIE FRAKTION	euro/Euro <u>1.663,00</u>
12. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON EDV- UND BÜROAUSSTATTUNG	euro/Euro <u>1.993,70</u>
13. SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI) / AUSGABEN FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK (ANMIETUNG VON SITZUNGSSÄLEN, GERÄTEN UND SONSTIGEN VERANSTALTUNGSTECHNISCHEN UND HILFSDIENSTEN)	euro/Euro <u>0,00</u>
14. ALTRE SPESE <i>(specificare)</i> / SONSTIGE AUSGABEN <i>(Abgaben und Steuern sowie Spesen für Bankdienstleistungen)</i>	euro/Euro <u>387,27</u>
TOTALE USCITE / AUSGABEN GESAMT	euro/Euro 21.031,14

**SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO /
TATSÄCHLICHE FINANZIELLE LAGE BEI ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES**

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	11.616,92
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE / ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	euro/Euro	3.243,00
ENTRATE riscosse nell'esercizio / Im Haushaltsjahr erzielte EINNAHMEN	euro/Euro	21.889,09
USCITE pagate nell'esercizio / AUSGABEN während des Haushaltsjahres	euro/Euro	21.031,14
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	12.645,27
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE / ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	euro/Euro	3.072,60

IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE / DER FRAKTIONSvorsITZENDE

Reg. Abg. Ulli Mair



Bolzano/Trento,
Bozen, am 1. März 2021

ANNA MARIA RITA
LENTINI
CORTE DEI
CONTI/80218670588
16.03.2021 06:32:14
UTC

Deliberazione n. 41/2021/FRG



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Paola CECCONI	Referendario

Nella Camera di consiglio del 15 marzo 2021

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di

esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del sopra citato d.l. n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 59/2014/EL e n. 31/2020/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante "*Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione*", modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito richiamato come "*Regolamento n. 33/2013*";

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota prot. n. 490 del 3 febbraio 2021, prot. Corte dei conti n. 915 del 4 febbraio 2021, integrata con quanto inviato direttamente dal Gruppo "SVP - Südtiroler Volkspartei" in data 5 febbraio 2021 (prot. Corte dei conti n. 935 dell'8 febbraio 2021);

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 12/2021/FRG del 16 febbraio 2021 con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota del 5 marzo 2021, prot. Corte dei conti n. 1477 di medesima data;

VISTA l'ordinanza n. 8/2021 del 15 marzo 2021 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio, con svolgimento mediante collegamento da remoto;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Tullio Ferrari, designato con ordinanza del Presidente n. 3/2021,

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_tas-03/02/2021-0000490-P (acquisita al prot. Corte dei conti n. 0000915-04/02/2021-SC_TN) il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti riferiti al periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 e la relativa documentazione a corredo dei gruppi consiliari della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo "SVP - Südtiroler Volkspartei".

La documentazione è stata integrata con l'invio, direttamente da parte del Gruppo in data 5 febbraio 2021 (prot. Corte dei conti n. 935 dell'8 febbraio 2021), di documenti non inseriti nel plico originariamente predisposto per il Presidente del Consiglio regionale.

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 16 febbraio 2021 n. 12/2021/FRG ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti assegnando all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 4 marzo 2021, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Con nota del 5 marzo 2021 (prot. n. cr_tas-05/03/2021-0000848-P) acquisita al prot. Corte dei conti n. 1477 nella medesima data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Considerato in diritto

1. Come noto, la disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33/2013, in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel d.l. n. 174/2012 con particolare riferimento all'art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, c. 9, del citato d.l. n. 174/2014 ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile. I conti consuntivi sono quindi sottoposti al controllo della Corte dei conti che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, d.l. n. 174/2012). Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 39/2014, ha statuito che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *“controlli estrinseci di regolarità contabile”*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta, ha altresì precisato che con le menzionate disposizioni il legislatore ha predisposto *“un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo”*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, *“nei limiti del mandato istituzionale”*.

In varie occasioni il giudice delle leggi ha confermato e ribadito che l’art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall’art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida”* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (c. 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (c. 3), con l’ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo”* (c. 3, lettera a).

Nelle ulteriori sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi ribadendo che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge”*.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile de quo, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n.

11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG e n. 5/2017/FRG), nonché l'ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015, n. 15, 20, 22, 24/2016, n. 27/2019 e n. 31/2020).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari regionali si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (v. deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014). Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha invece evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme dove si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando però che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza tuttavia essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *"in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponenziale, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale"*.

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare regionale mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che quando partecipa all'attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio. Tale disciplina è stata recepita a livello locale dal richiamato Regolamento n. 33/2013 e dal relativo allegato B che reca il modello di rendiconto. In particolare, l'art. 3 del

Regolamento sottolinea la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo riferiti all'attività del Consiglio ("*...contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale*").

Per quanto attiene, invece, alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari il referente normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del ridetto Regolamento n. 33/2013.

6. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 del gruppo consiliare regionale "SVP - Südtiroler Volkspartei" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al ridetto d.P.C.M. 21 dicembre 2012. Come già evidenziato, la citata norma dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "*veridicità*" e di "*correttezza*", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("*veridicità*") e come coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("*correttezza*").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 33/2013 con riferimento alle spese di funzionamento, non avendo il Gruppo sostenuto spese per il personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è pertanto sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

7. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa.

È stata quindi effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

8. Con specifico riguardo alle spese sostenute, si rammenta che ogni singola spesa deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente del Gruppo (art. 2, c. 1, allegato A, del Regolamento n. 33/2013) con atto di data certa e anteriore all'effettuazione della spesa stessa (cfr. deliberazioni di questa Sezione n. 4/2017/FRG e n. 6/2017/FRG; Sez. regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 68/2016/FRG).

9. Con riferimento alla speciale disciplina elettorale, è stato accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. c), Allegato A, del d.P.C.M. 21 dicembre 2012, richiamato dall'art. 3, c. 1, del Regolamento n. 33/2013, in base al quale *"i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti"*. In particolare, è stato verificato che nessun dipendente, collaboratore a qualsiasi titolo dei gruppi consiliari regionali, candidato alle elezioni amministrative generali tenutesi il 20-21 settembre 2020 e 4 ottobre 2020 per l'eventuale turno di ballottaggio presso gli enti locali della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, abbia beneficiato dell'erogazione di contributi da parte dei gruppi medesimi.

10. È stata inoltre verificata l'entità dei contributi erogati da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ivi compreso il recupero delle maggiori somme di euro 1.680,00 per spese di funzionamento, effettuato in compensazione sulle erogazioni del secondo trimestre 2020 a seguito di deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 24/20 dell'11 maggio 2020.

11. Il Gruppo consiliare regionale "SVP - Südtiroler Volkspartei" non ha chiesto al Consiglio regionale la corresponsione di fondi per spese di personale.

12. Il rendiconto dell'esercizio in esame evidenzia un totale entrate di euro 171.582,84, un totale spese di euro 19.000,76 e un "Fondo di cassa finale per spese di funzionamento" di euro 152.582,08 e un "Fondo di cassa finale per spese di personale" di euro 0.

13. Con riferimento alle spese sostenute dal Gruppo per "coaching mediatico", esposte in rendiconto alla voce 10 "spese per attività promozionali, convegni e attività di aggiornamento" per un importo di euro 18.750,00, è stato chiesto in istruttoria di documentare l'inerenza dell'iniziativa di aggiornamento con i fini e le attività istituzionali, di specificare gli accordi contrattuali intercorsi con il consulente nonché la corrispondenza tra le prestazioni concordate e quelle effettivamente realizzate, distintamente nell'anno 2020 e 2021, poiché nella documentazione inviata viene fatto riferimento ad attività fatturate e pagate, ma da completare nel corso dell'anno 2021.

14. L'iniziativa formativa è stata proposta dal consulente _____ della
Agenzia per comunicazione, con sede in _____ per mezzo di offerta del 15 maggio 2020, accettata dal Presidente del Gruppo con nota di conferma del 20 maggio 2020. Il programma prevedeva inizialmente 12 unità training on line da 120 minuti al costo di euro 7.500,00 e una giornata di training mediatico professionale in Alto Adige al costo di euro 2.500,00 oltre vitto, alloggio e spese di viaggio. In ragione dell'emergenza Covid, il training mediatico previsto - in presenza - in Alto Adige, non è stato tenuto, ma si è proseguito con il training online. Con accordo telefonico è stato altresì concordato lo svolgimento di ulteriori 12 ore di training on line al costo di euro 3.750,00. Infine, sempre attraverso accordo telefonico, è stato definito un ulteriore pacchetto di 24 ore di training on line al prezzo di euro 7.500,00.

Preliminarmente si rileva che la conclusione di importanti modifiche contrattuali attraverso contatti telefonici non appare compatibile con l'utilizzo di risorse pubbliche. Inoltre, a fine anno è rimasto un residuo di ore non ancora svolte (indicate nel riscontro istruttorio in ca. 11, parzialmente fruite nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 2021) per un controvalore di ca. 3,5 mila euro.

Sul punto si osserva che i contratti e le eventuali successive modifiche richiedono la forma scritta al fine di rendere trasparente e tracciabile l'operato in quanto i consiglieri "non sono estranei all'amministrazione pubblica (essendo pubblici amministratori per carica elettiva) ed esercitano una pubblica funzione ed essi stessi sono partecipi diretti di una "posizione di garanzia" del vincolo di destinazione dei

contributi erogati al gruppo consiliare dell'ente regionale" (SS.RR. in speciale composizione, sentenza n. 29/2014).

Deve pure aggiungersi che il pagamento anticipato non rappresenta una modalità corretta di esecuzione del contratto che impedisce la previa verifica del regolare svolgimento del servizio da parte del fornitore e, conseguentemente, nel rendiconto, oneri per prestazioni future, non possono trovare imputazione.

Con riferimento ai contenuti dell'iniziativa rendicontata, il Gruppo ha fornito il seguente elenco illustrativo riferito al primo blocco di lezioni:

"20.5.2020 dalle 16.15 alle 18.00: i "do and don`t" della comunicazione (evitare trasferimenti linguaggio, il "ma" ecc.); parafrasare; domande di precisazione; problema switch; acconsentire con riserva; suggerimenti per gestire i giornalisti; esercitazioni pratiche;

28.5.2020 dalle 16.00 alle 18.45: 4 giro di esercitazione + analisi; Colloquio sulle migliori strategie di discussione; tecniche retoriche; tecniche professionali delle domande (evitare domande a catena, ecc.); valutazione; bilanciamento; stratagemmi; problema switch; analisi dei gesti, linguaggio del corpo (postura, autenticità dei gesti ecc.);

31.08.2020 dalle 11.30 alle 14.45: suggerimenti per gestire i giornalisti; checklist; intervista in differita verso intervista live; le 4 fasi dell'intervista; messaggio - 3 blocchi +; forma del "Lei"; frasi a 2 stampelle; le colonne della tensione; tempo di dimezzamento dell'oblio; problema switch; acconsentire con riserva; transition; valutazione (senza video);

09.09.2020 dalle 11.00 alle 13.00: stratagemmi della moderazione; 100% domanda; esercitazioni di ripetizione; intervento dei partecipanti nei meeting; agenda; proposta con catena a 4; la forma del "Lei"; se..., allora/ trattativa non ammessa; tecniche di obiezione; esercitazioni pratiche (come gestire accuse, attacchi, retorica nera);

11.09.2020 dalle 9.00 alle 11.25: messaggio/3 blocchi; esempi: storytelling; acconsentire con riserva; problema switch; esercitazione; transitions; valutazione (misura psicologica); esercitazioni pratiche (come gestire attacchi, esempio Wolf);

28.09.2020 dalle 9.00 alle 11.00: suggerimenti online per interviste e chiamate web; suggerimenti su come gestire i giornalisti; checklist; intervista in differita verso intervista live; ripet.: messaggio - 3 blocchi +; management degli argomenti; problema switch; 100% domanda; frase motivazionale; esercitazioni pratiche;

28.09.2020 dalle 11.00 alle 12.00: Wording (linguaggio PR) e retorica convincente;

28.09.2020 dalle 17.00 alle 19.20: suggerimenti per interviste online e chiamate web (posizione rispetto alla camera, sguardo...); suggerimento per la gestione dei giornalisti; rapporto a tre; checklist; intervista in

differita verso intervista live; tattiche; ripet: linguaggio PR – esempi; frasi a 2 stampelle; le 4 fasi dell'intervista; problema switch; accenno all' argomento: acconsentire con riserva; transition; 100% domanda; frase motivazionale; 3 giri di esercitazione (2x interviste live, 1 intervista in differita);

29.09.2020 dalle 9.00 alle 11.00: suggerimenti per chiamate web (luce!); valutazione; parentesi: radio/TV – 1 emittente, 1 utente; rapporto a tre; elaborazione linguaggio (blocchi a 3+), linguaggio più semplice; raccontare esempi in modo emozionante e interessante; la forma del "Lei"; problema switch; acconsentire con riserva; transition; presenziare una seduta – suggerimenti (contatto visivo, postura corretta); agenda; proposte con catena a 4; domande di precisazione; esercitazioni pratiche;

29.09.2020 dalle 11.00 alle 13.00: suggerimenti per chiamate web (luce, inquadratura); proposte con catena a 4; reagire in modo giusto alle proposte; la forma del "Lei"; acconsentire con riserva; linguaggio PR: più esempi; tecniche su come trattare le obiezioni (indagare, interpretare, valutare), tecnica smash; esercitazioni pratiche;

29.09.2020 dalle 15.15 alle 17.20: suggerimenti per interviste online e chiamate web (posizione camera, sguardo ecc.); valutazione; problema switch; acconsentire con riserva; transitions; intervista live; restare sull'argomento; frase motivazionale; esercitazioni pratiche".

I contenuti dell'intervento formativo dei successivi blocchi di lezioni di 12 e 24 ore, erogati nel corso dei mesi di ottobre e dicembre 2020 e gennaio/febbraio 2021, ripropongono, sostanzialmente, gli argomenti del primo blocco (come più sopra analiticamente riportati).

Nel riscontro istruttorio il Presidente del Gruppo ha ragguagliato rispetto agli obiettivi raggiunti con l'evento fornendo copia della nota del 25 febbraio 2021 del consulente dalla quale risulta: *"Con questo training i partecipanti hanno imparato in teoria e in pratica i metodi per rappresentare contenuti molto complessi in modo conciso, convincente e efficace. Un punto molto importante è stato quello di imparare a comunicare in modo efficace, quindi fare in modo che ciò che si ha da dire rimanga nella memoria dello spettatore, ascoltatore, lettore e infine elettore. Rientra in questo ambito l'apprendimento di un linguaggio efficace per apparizioni pubbliche e interviste nonché l'elaborazione e l'impiego di esempi pratici. In particolare per i discorsi a braccio si sono potuti ottenere importanti progressi da parte di tutti i partecipanti attraverso la tecnica delle 3 affermazioni. Particolare importanza è stata posta sul carisma e sulla personal presence. Inoltre sono stati fatti esercizi per il giusto impiego di tecniche retoriche e psicologiche. Le tecniche retoriche aiutano i partecipanti a indirizzare i contenuti di interviste e discorsi. Con strumenti psicologici sono riusciti a equilibrare il clima di discussione e indirizzarlo positivamente verso il raggiungimento dell'obiettivo. L'obiettivo di rimanere sempre sicuri di sé in conversazioni e interviste e avere sempre la meglio è stato ripetutamente oggetto delle esercitazioni ed è stato raggiunto. Le esercitazioni*

in generale sono state un punto centrale del training. Le esercitazioni sono state riprese e poi discusse e valutate insieme ai partecipanti attraverso un'analisi dei video. Per ragioni di attualità la priorità è stata posta sulle webcalls e interviste web. Qui si è potuto riconoscere, eliminare e correggere gli errori esistenti. I partecipanti hanno perfezionato in modo particolare la gestione delle webcalls, ottimizzando i settori posto di lavoro, ambiente, sfondo e taglio immagine con l'aiuto di checklists. Con suggerimenti pratici sul vestiario, gestualità e postura corretta nelle webcalls e nelle interviste online i partecipanti hanno raggiunto la necessaria sicurezza e pratica per i compiti a venire".

Alla richiesta istruttoria di indicare, in base a quanto previsto dal "Regolamento n. 33" e dal disciplinare interno, l'inerenza dell'iniziativa con i fini istituzionali del Gruppo, il Presidente, richiamando l'art. 3 del ridetto "Regolamento n. 33", secondo il quale i contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale, ha evidenziato che *"la comunicazione negli ultimi anni ha subito una forte evoluzione, sia attraverso nuove tecniche che attraverso una comunicazione molto più "veloce" e il linguaggio stesso. Pertanto, una comunicazione degna di un'istituzione quale il Consiglio regionale deve essere sottoposta a continuo miglioramento, la qual cosa si concretizza attraverso continue iniziative di formazione e aggiornamento per il gruppo e quindi per i singoli consiglieri. Inoltre, va ricordato che i singoli consiglieri sono costantemente confrontati con diverse forme di comunicazione nell'ambito della loro attività istituzionale. Solo alcuni esempi, non certo esaustivi: interviste, interventi in aula e nelle diverse commissioni nonché discussioni pubbliche".*

Anche con riferimento al disciplinare interno il Presidente, nel riscontro istruttorio, ha richiamato la funzione della comunicazione e delle pubbliche relazioni ("Comunicazione comune e pubbliche relazioni" è una delle finalità del Gruppo elencate nell'art. 2 del disciplinare) per sottolineare che *"il punto "comunicazione e pubbliche relazioni" costituisce una finalità importante, che deve essere realizzata dal gruppo - e quindi dai consiglieri che costituiscono il gruppo -. Questo riguarda anche la vasta comunicazione verso l'interno e verso l'esterno, sempre rispettando la volontà del gruppo. In considerazione del fatto che, come partito di raccolta, trattiamo tutti gli argomenti all'interno del nostro gruppo, per cui si rende necessario un certo equilibrio, è importantissimo che ci sia una linea di comunicazione condivisa. Questo soprattutto perché la comunicazione costituisce l'espressione dell'attività istituzionale nei confronti dei cittadini. Pertanto, anche su questo punto trova conferma il fatto che le iniziative di formazione corrispondono pienamente alle finalità del gruppo SVP conformemente al disciplinare interno".*

15. Prima di entrare nel merito della verifica dell'effettiva attinenza dell'iniziativa *de quo* alle finalità istituzionali del Gruppo consiliare "SVP - Südtiroler Volkspartei" appare utile richiamare i

contenuti e i limiti dell'attività di controllo intestate alla Sezione regionale secondo le indicazioni dettate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti e dalla Corte costituzionale che a più riprese si è pronunciata sul tema (cfr. precedente punto 2).

Con la deliberazione n. 12/2013 la Sezione delle Autonomie della Corte ha fornito orientamenti interpretativi di carattere generale in merito al controllo dei rendiconti dei gruppi consiliari.

Alla luce dei principi espressi nella deliberazione, il controllo deve riguardare non solo la regolarità contabile del conto, intesa come rispetto delle norme che ne disciplinano la formazione, la completezza e l'adeguatezza nella rappresentazione dei fatti di gestione, ma anche l'inerenza della spesa all'attività del gruppo consiliare, *"in quanto l'impiego delle risorse pubbliche presuppone sempre la finalizzazione ad un interesse pubblico che, nella specie, non può che far riferimento alle funzioni assegnate ai gruppi"*.

Con la sentenza n. 39 del 2014, la Corte costituzionale ha chiarito che il sindacato della Corte dei conti assume come parametro la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza e che lo stesso è un controllo esterno di natura documentale che si estende alla verifica dell'effettivo impiego delle somme. Secondo tale pronuncia il controllo è finalizzato ad *"assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità"* e, inoltre, consiste in una *"analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi"*. Si tratta di un controllo nel quale il fondamentale parametro di riferimento è rappresentato dalla *"conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza"* (§ 6.3.9.2) e ai criteri esplicitati nelle relative *"linee - guida"*, recepite con il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012.

La configurazione del controllo sui rendiconti di natura *"meramente documentale ed esterna"* è stata rivista secondo un approccio maggiormente sostanzialistico e più incentrato sui profili di effettività e di incisività delle verifiche con diverse successive pronunce della Consulta.

In particolare, con la sentenza n. 10 del 2017 il Giudice delle leggi ha affermato che l'art. 1, co. 11, del d.l. n. 174 del 2012 attribuisce alla Sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti alle prescrizioni dettate dall'art. 1 e ai criteri contenuti nelle linee guida ed in particolare alla *"veridicità e correttezza delle spese"*, con l'ulteriore puntualizzazione che *"ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo (comma 3, lettera a) (sentenze n. 260 e n. 104 del 2016, n. 130 del 2014)"*. Conseguentemente, *"il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali"*

svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge”.

Con la sentenza n. 10 del 2017 viene ancora una volta ribadita l'esclusione del sindacato di merito delle scelte discrezionali sui rendiconti dei gruppi consiliari da parte della Corte dei conti, ma nella stessa si registra la scomparsa del riferimento alla sua natura meramente “documentale” e, di contro, l'affermazione dell'aspetto “sostanziale” della necessaria verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali del gruppo.

Questa caratteristica del controllo discende dai “*principi generali che regolano l'attività della Corte dei conti di verifica della rendicontazione contabile*” e dal “*dato positivo costituito dai criteri di “veridicità” e “correttezza” della spesa contenuti nelle linee – guida, che assumono così valenza di criteri di legalità sostanziale e non più natura meramente “tecnica”, come originariamente ipotizzato nella sentenza n. 39 del 2014*” (cfr. Sezione di controllo Sicilia, delibera n. 85/2017/FRG).

16. Rileva il Collegio che l'attività di comunicazione prevista dall'art. 3 del “*Regolamento n. 33*”, finanziabile con le risorse pubbliche assegnate ai Gruppi, è esclusivamente quella “*riferita all'attività del Consiglio*”.

Più in dettaglio l'art. 1 c. 4 dell'Allegato A al “*Regolamento n. 33/2013*” prevede alla lettera d) che il contributo possa essere utilizzato “*per la promozione istituzionale dell'attività del gruppo consiliare e dei singoli appartenenti al gruppo medesimo*”, mentre alla lettera e) è consentita la spesa “*per l'acquisto di spazi pubblicitari su organi di informazione esclusivamente per la promozione dell'attività istituzionale del gruppo consiliare o del singolo consigliere appartenente al gruppo medesimo*”.

L'iniziativa attivata dal Gruppo consiliare “*SVP – Südtiroler Volkspartei*”, come si evince dagli argomenti trattati nel programma, appare finalizzata ad accrescere le abilità comunicative individuali dei singoli consiglieri. A titolo esemplificativo basti richiamare i temi riguardanti le tecniche retoriche, l'analisi dei gesti, il linguaggio del corpo, la postura e autenticità dei gesti, wording e retorica convincente, la gestione delle interviste (live o registrate), i suggerimenti per le chiamate web (luce, postura corretta, sguardo, abbigliamento), image management, ecc.

Ritiene pertanto il Collegio che un'attività come quella *de quo*, avente ad oggetto l'acquisizione di competenze comunicative, non possa trovare copertura con i contributi erogati ai Gruppi, i quali sono da “*destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale*” (art. 3 del “*Regolamento n. 33*”).

Il miglioramento della capacità comunicativa del singolo consigliere può riflettersi positivamente anche sulle attività esercitate all'interno dell'Assemblea legislativa, come qualunque attività di

formazione e crescita culturale dei singoli consiglieri. Resta fermo, tuttavia, che i contributi pubblici devono essere destinati esclusivamente alla comunicazione delle attività istituzionali del Consiglio e non ad eventuali attività latamente strumentali, quali quella in oggetto, diretta a renderla ipoteticamente più efficace.

Le spese per le attività di comunicazione, infatti, secondo lo schema di rendiconto approvato con il "Regolamento n. 33", trovano imputazione alla voce U3 "Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web", mentre il Gruppo, pur qualificando l'evento come afferente alla "comunicazione", ha classificato la spesa alla voce U10 "Spese per attività promozionali, convegni e attività di aggiornamento" valutando direttamente l'impossibilità di inserire l'iniziativa all'interno della categoria "altre spese di comunicazione".

In disparte la questione dell'imputazione, sintomatica peraltro di una difficoltà a inquadrare da parte del Presidente l'intervento nelle tipologie ammesse dal legislatore, il Collegio rileva che anche le iniziative di aggiornamento devono essere funzionali "all'attività politica" del Gruppo consiliare e soddisfare il requisito di inerenza soltanto se dirette in via immediata ad assicurare lo studio o l'approfondimento di tematiche correlate alle funzioni di competenza della Regione.

L'attività di aggiornamento, come l'attività di studio e ricerca, nonché quella convegnistica e di promozione, voce all'interno della quale il Gruppo ha rendicontato la spesa (U.10), ha lo scopo di "intercettare e segnalare le esigenze locali collegate a situazioni di criticità socio-economiche, per poi porre allo studio le azioni idonee a ripararle, nonché la funzione di individuare le priorità da affrontare e, conseguentemente, di reperire le risorse per il perseguimento degli obiettivi definiti" (SS.RR. in speciale composizione, sentenza n. 29/2014).

In altre parole, gli oneri per le iniziative di aggiornamento finanziabili con i contributi del Consiglio regionale, anche per la collocazione nel rendiconto all'interno della voce n. U. 10 (unitamente alle spese per le attività promozionali e per i convegni), non può che riguardare "temi di interesse per gli abitanti della Regione, quali, ad esempio, lo sviluppo del turismo, ovvero la ripresa dell'economia nelle zone colpite dal terremoto" (SS.RR. in speciale composizione, sentenza cit. n. 29/2014), nonché argomenti inerenti alle materie dove la Regione è titolare di una propria competenza.

Pur volendo considerare in termini estensivi le iniziative di aggiornamento attivabili dai gruppi, non appare attinente alla loro funzione istituzionale una formazione diretta a rafforzare capacità di relazione e comunicazione del singolo consigliere.

17. Conclusivamente, ritiene il Collegio che l'iniziativa di formazione "*coaching mediatico*", fruito dai consiglieri del Gruppo "SVP - Südtiroler Volkspartei", per le motivazioni più sopra rappresentate, non possa trovare legittima imputazione nelle spese finanziate dal Consiglio regionale per le attività promozionali, convegni e attività di aggiornamento, in quanto queste ultime sono ammesse se riferibili a tematiche riguardanti le competenze istituzionali della Regione e non per iniziative finalizzate a rafforzare le abilità comunicative individuali dei consiglieri. Per queste fattispecie il consigliere può eventualmente fruire, nei limiti e sulla base dei relativi presupposti, del rimborso previsto dall'art. 5, lett. h) del Regolamento concernente gli interventi in materia di indennità e di trattamento previdenziale di cui alla delibera dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale n. 371/2013 e s.m.

18. A conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la risposta fornita in fase istruttoria, la Sezione rileva che non può ritenersi superato il rilievo oggetto dell'istruttoria già esperita (propria delibera n. 12/2021/FRG) relativo alla legittimità dell'onere inserito nella voce n. 10 delle "*Spese per attività promozionali, convegni e attività di aggiornamento*" sostenute dal Gruppo "SVP - Südtiroler Volkspartei", per l'importo di euro 18.750,00.

Ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, accerta l'obbligo, a carico del Gruppo in esame, di restituire le somme relative alle spese non ammesse a rendicontazione, ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale, come conseguenza dell'omessa regolarizzazione.

Resta fermo che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la non regolarità, nei limiti precisati in parte motiva, del rendiconto presentato dal Gruppo

consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol "SVP - Südtiroler Volkspartei" per il periodo 1° gennaio 2020-31 dicembre 2020;

INVITA

il Presidente del Consiglio regionale ad informare questa Sezione dell'avvenuta restituzione da parte del Gruppo "SVP - Südtiroler Volkspartei" delle somme accertate come irregolari, mediante trasmissione di copia della reversale d'incasso;

DISPONE

la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto 2020 del Gruppo consiliare "SVP - Südtiroler Volkspartei", che costituisce allegato alla presente pronuncia, al **Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol** affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012 e dell'art. 9, c. 4 del Regolamento n. 33/2013 e alla **Procura regionale della Corte dei conti** per quanto di competenza;

MANDA

al Servizio di supporto della Sezione di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche qui nominate, ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 15 marzo 2021.

Il Magistrato relatore
F.to digitalmente
Tullio FERRARI

Il Presidente
F.to digitalmente
Anna Maria Rita LENTINI

Depositata in segreteria

Il Dirigente
F.to digitalmente
Anna Maria GUIDI



CORTE DEI CONTI
RECHNUNGSHOF

REPUBLIK ITALIEN

DER RECHNUNGSHOF

KONTROLLSEKTION FÜR DIE REGION TRENTINO- SÜDTIROL

SITZ TRIENT

Zusammengesetzt aus den Richtern

Anna Maria Rita LENTINI

Präsidentin

Giuseppina MIGNEMI

Ratsmitglied

Tullio FERRARI

Ratsmitglied (Berichterstatter)

Paola CECCONI

Referendarin

Ratssitzung vom 15. März 2021

Nach Einsicht in die Artikel 81, 97, 100, 117 und 119 der Verfassung;

Nach Einsicht in das DPR Nr. 670 vom 31. August 1972 betreffend die Genehmigung des Einheitstextes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen;

Nach Einsicht in das DPR Nr. 305 vom 15. Juli 1988 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen zur Einrichtung der Kontrollsektionen des Rechnungshofes von Trient und Bozen;

Nach Einsicht in den Einheitstext der Gesetze über den Rechnungshof, genehmigt mit königlichem Dekret Nr. 1214 vom 12. Juli 1934 mit seinen späteren Änderungen;

Nach Einsicht in das Gesetz Nr. 20 vom 14. Jänner 1994;

Nach Einsicht in das Gesetzesdekret Nr. 174 vom 10. Oktober 2012, das mit Änderungen in das Gesetz Nr. 213 vom 7. Dezember 2012 umgewandelt wurde;

Nach Einsicht in das Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 21. Dezember 2012,

veröffentlicht im Gesetzesanzeiger der Republik Nr. 28 vom 2. Februar 2013, mit dem die am 6. Dezember 2012 von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen genehmigten Leitlinien für die jährliche Rechnungslegung, die von den Regionalratsfraktionen nach Artikel 1 Absatz 9 des oben genannten Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 genehmigt werden muss, festgelegt wurden;

Nach Einsicht in den Beschluss der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes Nr. 14/2000 vom 16. Juni 2000 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen, mit dem die Verordnung über die Organisation der Kontrollfunktionen des Rechnungshofes genehmigt wurde;

Nach Einsicht in das Urteil des Verfassungsgerichtshofes Nr. 39/2014 bezüglich der Absätze 9 - 12 des Artikels 1 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012;

Nach Einsicht in das Urteil der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes in gerichtlicher Instanz Nr. 59/2014/EL e Nr. 31/2020/RGC;

Nach Einsicht in den Beschluss des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol Nr. 33 vom 10. September 2013, mit dem Titel „*Verordnung über die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und diesbezügliche Rechnungslegung*“, abgeändert durch den Beschluss Nr. 8 vom 10. Dezember 2014, die nachstehend als „*Verordnung Nr. 33/2013*“ bezeichnet wird;

Nach Einsicht in die vom Präsidenten des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol mit Schreiben Prot. 490 vom 3. Februar 2021, Prot. Rechnungshof Nr. 915 vom 4. Februar 2021, übermittelten Unterlagen und den nachträglich vom Vorsitzenden der Fraktion „SVP- Südtiroler Volkspartei“ am 5. Februar 2021 übermittelten Klarstellungen (Prot. Rechnungshof Nr. 935 vom 8. Februar 2021) ;

Nach Einsicht in den Beschluss dieser Kontrollsektion Nr. 12/2021/FRG vom 16. Februar 2021, mit dem die Fraktionen um einige Aufklärungen zum Sachverhalt ersucht wurden;

Nach Einsicht in die daraufhin vom Präsidenten des Regionalrats mit dem Antwortschreiben vom 5. März 2021, Protokoll des Rechnungshofes Nr. 1477 am selben Tag übermittelten Unterlagen;

Nach Einsicht in die Verfügung Nr. 8/2021 vom 15. März 2021, mit der der Präsident der Sektion das Richterkollegium für die heutige Sitzung in Videokonferenz einberufen hat;

Nach Anhörung des berichterstattenden Richters, Rat Tullio Ferrari, der mit der Verfügung des Präsidenten Nr. 3/2021, namhaft gemacht wurde,

Prämissen

Der Präsident des Regionalrats hat mit Schreiben Prot. Nr. cr_tas-03/02/2021-0000490-P (eingegangen beim Rechnungshof Prot. Nr. 0000915-04/02/2021-SC_TN) die Rechnungslegungen bezogen auf den Zeitraum 1. Januar 2020 - 31. Dezember 2020 sowie die dazugehörigen Unterlagen der Ratsfraktionen der XVI. Gesetzgebungsperiode, unter anderem auch die der

Fraktion "SVP – Südtiroler Volkspartei", übermittelt.

Nachträglich übermittelte die Fraktion am 5. Februar 2021 (Prot. Rechnungshof Nr. 935 vom 8. Februar 2021) direkt jene zusätzlichen erläuternden Dokumente, die nicht in dem anfänglich dem Präsidenten des Regionalrates übermittelten, die Unterlagen enthaltenden Umschlag mitgeliefert worden sind.

Nach Prüfung der erhaltenen Unterlagen stellte diese Kontrollsektion mit Beschluss Nr. 12/2021/FRG vom 16. Februar 2021 einige dokumentarische Mängel fest und hielt es für notwendig, Klarstellungen zu beantragen, wobei im Sinne des Artikels 1 Absatz 11 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012 als Termin für die Berichtigung der aus den vorläufigen Untersuchungen festgestellten Mängel bei den Rechnungslegungen der betroffenen Ratsfraktionen der 4. März 2021 festgesetzt wurde.

Innerhalb der gesetzten Frist übermittelte der Präsident des Regionalrats mit Schreiben vom 5. März 2021 (Protokoll Nr. cr_tas-05/03/2021-0000848-P), das beim Rechnungshof mit Protokoll Nr. 1477 am selben Tag einging, für jede Ratsfraktion die angeforderten zusätzlichen und erläuternden Unterlagen.

Sachverhalt

1. Die Regelung betreffend die Finanzierung der Regionalratsfraktionen der Autonomen Region Trentino - Südtirol ist in der Verordnung Nr. 33/2013 des Regionalrates enthalten, die seit Beginn der XV. Legislaturperiode (22. November 2013) in Kraft. Diese Regelung fußt auf dem Gesetzesdekret Nr. 174/2012, mit Besonderem Bezug auf Artikel 1 Absätze 9, 10, 11 und 12, die durch das Urteil des Verfassungsgerichts Nr. 39/2014 und das Gesetz Nr. 116/2014 abgeändert worden sind.

Gemäß Artikel 1 Absatz 9 des besagten Gesetzesdekretes Nr. 174/2012 genehmigt jede Ratsfraktion eine jährliche Rechnungslegung aufgrund der Richtlinien, die von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen beschlossen und mit Dekret des Präsidenten des Ministerrates übernommen wurden, um die ordnungsgemäße Ermittlung der Gebarungsabläufe und der Buchführung sowie die ordnungsgemäße Erstellung der für die Rechnungslegung erforderlichen Unterlagen zu gewährleisten.

Darüber hinaus schreibt Artikel 1 Absätze 10, 11 und 12 die Modalitäten für die Ausübung der externen Rechnungsprüfung durch den Rechnungshof fest. Die Rechnungslegungen werden vom Rechnungshof geprüft, der über deren Ordnungsmäßigkeit mit einem eigenen Beschluss befindet (Artikel 1 Absatz 10 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012). Sollte die regionale Kontrollsektion die

Nichtkonformität der Rechnungslegung oder der mit dieser übermittelten Unterlagen mit den vorgenannten Gesetzesbestimmungen feststellen, übermittelt sie dem Präsidenten des Regionalrates (oder der autonomen Provinz) einen Antrag auf Berichtigung (Art. 1 Absatz 11 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012).

2. Mit Bezug auf die Parameter und die Art der Kontrolle hat der Verfassungsgerichtshof im vorgenannten Urteil Nr. 39/2014 festgestellt, dass die von der regionalen Kontrollsektion des Rechnungshofes durchgeführte Kontrolle über die Rechnungslegungen in die Kategorie der *„externen Kontrolle über die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung“* fällt und somit nicht das Ziel verfolgt, Sanktionen zu verhängen, sondern Rückerstattungen einzufordern (Artikel 1 Absatz 12 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012, so wie er durch das Urteil abgeändert worden ist). Dadurch soll die ordnungsgemäße Gebarung des Haushaltes der Region gewährleistet werden; an diesen ist nämlich der Haushalt des Regionalrates geknüpft, aus dem die Mittelzuweisungen an die Ratsfraktionen stammen.

Der Verfassungsgerichtshof hat zudem präzisiert, dass mit den vorgenannten Bestimmungen der Gesetzgeber vorgesehen hat, dass *„eine verbindliche Analyse durchzuführen ist, die nicht auf die Verwendung der Beträge eingeht, sondern die effektive Tätigkeit dieser Ausgaben überprüft, ohne die politische Autonomie der Fraktionen, die von dieser Regelung betroffen sind, zu beeinträchtigen“*.

Anders ausgedrückt hat der Verfassungsgerichtshof demnach festgelegt, dass die in diesem Rahmen ausgeübte Funktion des Rechnungshofes in der Kontrolle über die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegungen besteht, wobei als Parameter die *„Übereinstimmung der Rechnungslegung mit dem in der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat-Regionen erstellten Muster“* gilt und dass dieser nicht auf die Ermessensfreiheit der Entscheidungen eingehen kann, welche die Ratsfraktionen *im Rahmen ihres institutionellen Auftrags* völlig autonom treffen können.

Mehrmals hat der Verfassungsgerichtshof bestätigt und bekräftigt, dass mit Artikel 1 Absatz 11 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 *„die regionale Kontrollsektion die Aufgabe hat, ein Urteil über die Übereinstimmung der Rechnungslegung mit den Vorgaben des Artikels 1, und daher mit den in den Leitlinien enthaltenen [...] Kriterien abzugeben“* (Urteile Nr. 104 von 2016, Nr. 130 von 2014). Unter den genannten Kriterien nennt Artikel 1 der Anlage A des DPMR vom 21. Dezember 2012 die *„Zuverlässigkeit und Richtigkeit der Ausgaben“*, wobei *„die Zuverlässigkeit die Übereinstimmung zwischen den in der Rechnungslegung angeführten Posten und den tatsächlich getätigten Ausgaben“* (Absatz 2) und *„die Richtigkeit die Übereinstimmung der getätigten Ausgaben mit den gesetzlich vorgesehenen Zwecken“* (Absatz 3) betrifft, mit der weiteren Klarstellung, dass *„alle*

Ausgaben ausdrücklich für die institutionellen Tätigkeit der Fraktion getätigt werden müssen" (Absatz 3 Buchst. a).

In den nachfolgenden Urteilen Nr. 130/2014, Nr. 263/2014, Nr. 104/2016 und zuletzt Nr. 260/2016 hat der Verfassungsgerichtshof diese Grundsätze erneut bekräftigt. Dabei wurde noch einmal hervorgehoben, *„dass die besagte Kontrolle keine meritorische Überprüfung der Entscheidungen, die in der politischen Autonomie der Fraktionen liegen, vorsieht. Dies schließt jedoch nicht eine Überprüfung aus, ob die von den Fraktionen getätigten Ausgaben den institutionellen Zielsetzungen entsprechen und ob sie nach dem allgemeinen, vom Rechnungshof bei der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegungen immer verfolgten Grundsatz der Übereinstimmung der Buchführung mit den gesetzlich vorgesehenen Zielsetzungen vorgenommen wurden.“*.

3. Schließlich sei im Hinblick auf die Inhalte und die Grenzen der von den regionalen Kontrollsektionen dieses Rechnungshofes ausgeübten Kontrolle auch auf die vorhergehenden Urteile dieser Sektion, (Beschlüsse Nr. 5/2014/FRG, Nr. 11/2014/FRG, Nr. 5/2015/FRG, Nr. 7/2015/FRG, Nr. 8/2016/FRG und Nr. 5/2017/FRG) sowie auf die umfassende Rechtsprechung der Vereinigten Sektionen, die sich mit den von den Regionalratsfraktionen eingelegten Rekursen beschäftigt haben, verwiesen (vgl. Entscheidungen der Vereinigten Sektionen in besonderer Zusammensetzung Nr. 29/2014, 40-45/2014, Nr. 59/2014, Nr. 1, 5, 39, 43, 61/2015, Nr. 15, 20, 22, 24/2016, Nr. 27/2019 und Nr. 31/2020).

4. Was die juristische Natur der Regionalratsfraktionen betrifft, so wurde bereits darauf verwiesen, dass die Rechtsprechung keine einstimmige Lösung gefunden hat (siehe Beschluss Nr. 5/2017/FRG dieser Kontrollsektion).

Der Verfassungsgerichtshof hat festgestellt, dass die Ratsfraktionen - als Projektion der politischer Parteien in den gewählten Versammlungen - Organe des Regionalrates sind, und hervorgehoben, dass sie wesentlich zur Funktionstätigkeit des Gesetzgebungsorgans beitragen und letztendlich Ämter darstellen, die für die Bildung der internen Organe des Regionalrates notwendig und wesentlich sind (Urteile des Verfassungsgerichtshofs Nr. 1130/1988, Nr. 187/1990 und Nr. 39/2014). Ähnliche Überlegungen wurden auch von den Vereinigten Zivilsektionen des Kassationsgerichtshofs im Urteil Nr. 609/1999 angestellt.

Der Strafgerichtshof hat hingegen hervorgehoben, dass die Ratsfraktionen eine komplexe und vielfältige Realität darstellen, in der öffentliche und private Aspekte miteinander verflochten sind, und hat bestätigt, dass das Problem ihrer rechtlichen Stellung in Lehre und Rechtsprechung seit langem diskutiert wird, ohne jedoch endgültig und einheitlich gelöst worden zu sein (Urteil des Strafgerichts Nr. 49976/2012).

Auch der Staatsrat (Sektion V, Urteil Nr. 8145/2010) hat darauf hingewiesen, dass *"die Ratsfraktionen im Allgemeinen kein Segment einer politischen Partei darstellen, die sie vertreten, sondern eine eigene institutionelle Ausgestaltung im Rahmen des Aufbaus des Regionalrates aufweisen"*.

Wenn es einerseits stimmt, dass die Regionalratsfraktionen im Allgemeinen ihre privatwirtschaftliche Form von der politischen Partei ableiten, von der sie abstammen (mit Ausnahme der Gemischten Fraktion, die klarerweise nicht nur eine einzige Partei vertritt), ist es andererseits ebenso klar, dass sie zweifelsohne Tätigkeiten und Funktionen öffentlicher Natur ausüben, wenn sie an der Tätigkeit des Regionalrats und an den Gesetzgebungsverfahren teilnehmen.

5. Bei den Ausgaben für die Tätigkeit der Fraktionen zählen die oben genannten Richtlinien des genannten DPMR (Artikel 1 Absätze 4, 5 und 6 der Anlage A) die zulässigen Ausgaben auf und diejenigen, für welche die vom Regionalrat gewährte Beitragszahlung nicht verwendet werden darf. Diese Regelung wurde auf lokaler Ebene durch die oben genannte Verordnung Nr. 33/2013 und deren Anlage B übernommen, die den Vordruck für die Rechnungslegung enthält. Im Besonderen weist Artikel 3 der Verordnung darauf hin, dass die Zweckbestimmung der Beiträge des Regionalrats zur Verwirklichung der institutionellen Ziele der Fraktion im Hinblick auf die Tätigkeit des Regionalrates eingehalten werden muss (*... "Mittel aus dem Haushalt des Regionalrats, die...ausschließlich für institutionelle Zwecke, Studien-, Publikations- und Kommunikationstätigkeiten verwendet werden dürfen"*).

Hinsichtlich der Ausgaben für das Personal, das von den Ratsfraktionen eingestellt wird, findet Artikel 4 der oben genannten Verordnung des Regionalrates Nr. 33/2013 Anwendung.

6. Vor diesem Hintergrund hebt das Richterkollegium hervor, dass die Kontrolle der Rechnungslegung für den Zeitraum 1. Januar 2020 - 31. Dezember 2020 der regionalen Ratsfraktion "SVP - Südtiroler Volkspartei"- so wie in den Vorjahren auch - gemäß den Kriterien des Artikels 1 der Anlage "A" des besagten DPMR vom 21. Dezember 2012 erfolgt ist. Wie bereits erwähnt, besagt diese Bestimmung, dass jede in der Rechnungslegung angegebene Ausgabe den Kriterien der *"Zuverlässigkeit"* und *"Richtigkeit"* entsprechen muss, also der Übereinstimmung zwischen den in der Rechnungslegung angegebenen Posten und den tatsächlich getätigten Ausgaben (*"Zuverlässigkeit"*) sowie der Kohärenz der getätigten Ausgaben mit den gesetzlich vorgesehenen Zwecken aufgrund einer Reihe von Grundsätzen, die in der Bestimmung selbst enthalten sind (*"Richtigkeit"*).

Die Richtlinien im DPMR sind daher ein wesentlicher Parameter für die Kontrolle der Rechnungslegung der Ratsfraktionen, da die darin enthaltenen Bestimmungen dem dreifachen

Ziel entsprechen, zu überprüfen, ob die Gebarungsvorgänge korrekt erhoben, die Buchhaltung ordnungsgemäß geführt und die Ausgabenbelege genau angeführt worden sind.

Die von der Sektion durchgeführte Kontrolle betraf weiters die Einhaltung der in der Verordnung Nr. 33/2013 enthaltenen Bestimmungen hinsichtlich der laufenden Ausgaben, nicht aber der Personalkosten, da die Fraktion keine Ausgaben für das Personal bestritten hat.

Die Umsetzung dieser Kriterien und Zielsetzungen erfolgte bereits mit dem Beschluss dieser Sektion Nr. 11/2014/FRG, wie von den Vereinigten Sektionen dieses Gerichtshofes in besonderer Zusammensetzung im Urteil Nr. 59/2014/EL vom 5. November 2014 bestätigt, auf den daher auch in diesem Kontrollverfahren Bezug genommen wird.

7. Konkret wurde die Vollständigkeit der übermittelten Unterlagen, die korrekte Verbuchung der einzelnen Ausgabenposten auch unter Berücksichtigung der Bestimmungen der internen Regelungen, die angemessene Angabe der Gebarungsvorgänge in der Rechnungslegung sowie die Angleichung der Kassenbestände überprüft.

Anschließend sind die Übereinstimmung und Kohärenz der einzelnen Ausgaben mit der institutionellen Tätigkeit geprüft worden. Insbesondere sind die Umstände, Anlässe und Zwecke, die zu den einzelnen verbuchten Ausgaben geführt haben, untersucht worden, um den wesentlichen zweckgerichteten Zusammenhang zwischen den in der Rechnungslegung angeführten Ausgaben und der institutionellen Tätigkeit der Fraktion zu ermitteln.

8. Hinsichtlich der bestrittenen Ausgaben wird darauf hingewiesen, dass jede einzelne Ausgabe vorab vom Vorsitzenden der Ratsfraktion (Artikel 2 Absatz 1, Anlage A, der Verordnung Nr. 33/2013) mittels eines genau datierten, vor der tatsächlichen Durchführung der Ausgabe zu erlassenden Aktes genehmigt werden muss (siehe Beschlüsse dieses Rechnungshofes Nr. 4/2017/FRG und Nr. 6/2017/FRG; regionale Kontrollsektion der Region Latium, Beschluss Nr. 68/2016/FRG).

9. Bezug nehmend auf die besondere Wahlgesetzgebung ist die Einhaltung der Bestimmungen laut Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe c) der Anlage A zum genannten DPMR vom 21. Dezember 2012, auf die der Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung Nr. 33/2013 verweist, festgestellt worden. Aufgrund genannter Bestimmung *„dürfen die Fraktionen keine Beziehungen entgeltlicher Zusammenarbeit mit Abgeordneten des italienischen oder europäischen Parlaments, der Regionalräte anderer Regionen und Kandidaten von Gemeinde-, Landtags- und Parlamentswahlen unterhalten bzw. Zuschüsse jeglicher Art an diese auszahlen. Bei letzteren gilt die Einschränkung gemäß den geltenden Bestimmungen für die Wahlzeit*

bis zur Bekanntgabe der Wahl". Im Besonderen ist überprüft worden, dass kein Bediensteter, Mitarbeiter - zu jedwedem Titel - der Regionalratsfraktionen, der bei den Gemeinderatswahlen vom 20.-21. September 2020 in den Gemeinden der Region-Trentino Südtirol und am 4. Oktober 2020 im Falle der Stichwahl als Kandidat angetreten ist, Nutznießer der Auszahlung von Beiträgen von Seiten der Regionalratsfraktionen gewesen ist.

10. Zudem ist das Ausmaß der vom Präsidium ausbezahlten Beiträge überprüft worden, einschließlich der Einhebung der der Ratsfraktion zu viel ausbezahlten Beiträge für laufende Ausgaben in Höhe von 1.680,00 Euro, die mit den Auszahlungen für das zweite Trimester des Jahres 2020 auf der Grundlage des Präsidiumsbeschlusses Nr. 24/20 vom 11. Mai 2020 verrechnet wurden.

11. Die Regionalratsfraktion „SVP - Südtiroler Volkspartei“ hat keine Zuschüsse für Personalkosten vom Regionalrat beantragt.

12. Die Rechnungslegung für das überprüfte Finanzjahr weist Einnahmen in Höhe von 171.582,84 Euro und Ausgaben in Höhe von 19.000,76 Euro mit einem "abschließenden Kassenbestand für laufende Ausgaben" in Höhe von 152.582,08 Euro und „einen abschließenden Kassenbestand für Personalkosten“ in Höhe von 0 Euro aus.

13. In Bezug auf die von der Fraktion für das "Mediencoaching" bestrittenen Ausgaben in Höhe von 18.750,00, die in der Rechnungslegung bei Punkt 10 "*Ausgaben für Werbetätigkeiten, Tagungen und Fortbildungen*" ausgewiesen wurden, wurde die Fraktion im Rahmen der Voruntersuchung ersucht, die Übereinstimmung zwischen der Fortbildungsinitiative und den institutionellen Zwecken und Tätigkeiten zu erklären, die vertraglichen Vereinbarungen mit dem Mediencoacher vorzuweisen sowie die Übereinstimmung zwischen den vereinbarten und den tatsächlich erbrachten Dienstleistungen aufzuzeigen, und zwar getrennt für die Jahre 2020 und 2021, da in den übermittelten Unterlagen auf eine in Rechnung gestellte und bezahlte Tätigkeit Bezug genommen wird, die aber erst im Jahr 2021 abgeschlossen wird.

14. Das Angebot für die Weiterbildungsinitiative wurde vom Medienberater [Name] von [Firma] - Agentur für Kommunikation mit Sitz in [Ort] mittels Angebot vom 15. Mai 2020 unterbreitet und vom Fraktionsvorsitzenden mit Schreiben vom 20. Mai 2020 angenommen. Das Programm sah zunächst 12 Online-Trainingseinheiten zu je 120 Minuten zu einem Preis von 7.500,00 € und ein eintägiges professionelles Medientraining in Südtirol zu einem Preis von

2.500,00 € zuzüglich Verpflegung, Unterkunft und Reisekosten vor. Aufgrund des Covid-Notfalls fand das in physischer Anwesenheit geplante Medientraining in Südtirol nicht statt und es wurde lediglich das Online-Training fortgeführt. Telefonisch wurden weitere 12 Stunden Online-Training zum Preis von 3.750,00 € vereinbart. Immer telefonisch stimmte man schließlich einem weiteren Paket von 24 Stunden Online-Training zu einem Preis von 7.500,00 € zu.

Zunächst ist anzumerken, dass wichtige Vertragsänderungen nicht per Telefon vorgenommen werden sollten, wenn es um die Verwendung öffentlicher Mittel geht. Darüber hinaus gab es zum Jahresende einen Restguthaben an noch nicht geleisteten Stunden (in der Voruntersuchung wurden ca. 11 Stunden angeführt, die teilweise im Januar und Februar 2021 ausgeschöpft wurden) entsprechend einem Wert von 3,5 Tausend Euro.

Zu diesem Punkt ist anzumerken, dass Verträge und eventuelle nachträgliche Änderungen schriftlich abgefasst werden müssen, um die Transparenz und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten, da die Abgeordneten *"keineswegs verwaltungsfremde Subjekte sind (weil sie öffentliche Verwalter aufgrund eines Wahlmandates sind), eine öffentliche Funktion ausüben und eine "Garantenstellung" einnehmen, weil sie die Zweckbestimmung der Beiträge an die Regionalratsfraktion kontrollieren müssen"* (Vereinigte Sektionen in besonderer Zusammensetzung, Urteil Nr. 29/2014).

Zudem wird hervorgehoben, dass die Vorauszahlung keine korrekte Art der Erfüllung eines Vertrages ist, da sie die Überprüfung der ordnungsgemäßen Ausführung der vom Dienstleister erbrachten Dienstleistung verhindert und in der Folge dürfen in der Rechnungslegung keine Ausgaben für zukünftige Dienstleistungen ausgewiesen werden.

In Bezug auf den Inhalt der in der Rechnungslegung angeführten Weiterbildungsinitiative lieferte die Fraktion folgende Erläuterung, die sich auf das erste Paket bezieht:

"20.5.2020 von 16.15 bis 18.00 Uhr: Die Do's and Don'ts der Kommunikation (Wording Übernahmen vermeiden,, „aber“ vermeiden etc.), Paraphrasieren, Präzisierungsfragen, Problem Switch, bedingt Zustimmung, Tipps zum Umgang mit Journalisten, Praxisübungen;

28.5.2020 von 16.00 bis 18.45 Uhr: 4 Praxisstunden + Analyse; Besprechung möglicher Gesprächsstrategien; rhetorische Maßnahmen; professionelle Fragetechniken (Kettenfragen vermeiden, etc.); Bewertung; Bilanzieren; Finten; Problem Switch; Analyse Gestik, Körpersprache (Sitzhaltung, Authentizität der Gestik etc.);

31.08.2020 von 11.30 bis 14.45 Uhr: Tipps zum Umgang mit Journalisten; Checkliste; geschnittenes Interview vs. Live-Interview; die 4 Phasen des Interviews; Botschaft - 3 Block +; Sie-Form; 2 Bein-Satz; Spannungssäulen; Halbwertszeit des Vergessens; Problem Switch; bedingt Zustimmung; Transition; Bewertung (ohne Video);

09.09.2020 von 11.00 bis 13.00 Uhr: Moderationsfinte; 100% Frage; Wiederholungsübungen; Ansprache der Teilnehmer in Meetings; Agenda; Vorschlagen mit 4er-Kette; die "Sie"-Form; wenn..., dann/ nicht verhandelbar; Einwand-Behandlungstechniken; Praxisübungen (Umgang mit Vorwürfen, Untergriffen, schwarzer Rhetorik);

11.09.2020 von 9.00 bis 11.25 Uhr: Botschaft/3 Block; Beispiele: Storytelling; bedingt Zustimmung; Problem Switch; Wiederholungsübung; Transitions; Bewertung (psychologische Maßnahme); Praxisübungen (Umgang mit Vorwürfen, Beispiel Wolf);

28.09.2020 von 9.00 bis 11.00 Uhr: Tipps für Online Interviews und Web-Calls; Tipps zum Umgang mit Journalisten; Checkliste; geschnittenes Interview vs. Live-Interview; Wiederholung: Botschaft - 3 Block +; Themen Management; Problem Switch; 100%-Frage; Motivationssatz; Praxisübungen;

28.09.2020 von 11.00 bis 12.00 Uhr: Wording und Power Rhetorik;

28.09.2020 von 17.00 bis 19.20 Uhr: Tipps für Online-Interviews und Web-Calls (Kamera-Position, Blick...); Tipps zum Umgang mit Journalisten; Dreiecksbeziehung; Checkliste; geschnittenes Interview vs. Live-Interview; taktische Maßnahmen; Wiederholung: Wording - Beispiele; 2 Beinsatz; die 4 Phasen des Interviews; Problem Switch; bedingt Zustimmung angeteast, Transition, 100%-Frage; Motivationssatz; 3 Praxisrunden (2x Live-Interviews, 1 x geschnitten);

29.09.2020 von 9.00 bis 11.00 Uhr: Tipps für Web-Calls (Licht!); Bewertung; Exkurs: Radio/TV - 1 Sender, 1 Empfänger; Dreiecksbeziehung; Wording erarbeiten (3 Block +), einfachere Sprache; Beispiele spannend und wirkungsvoll erzählen; die Sie-Form; Problem Switch; bedingt Zustimmung; Transitions; Sitzung leiten - Tipps (Blickkontakt, richtige Sitzposition); Agenda; Vorschlagen mit 4er-Kette; Präzisierungsfrage; praktische Übungen;

29.09.2020 11:00 - 13:00 Uhr: Tipps für Web-Calls (Light, Bildausschnitt); Vorschlagen mit 4er-Kette; richtig auf Vorschläge reagieren; "Sie"-Form; bedingt Zustimmung; Wording: mehr Beispiele; Einwandbehandlungstechniken (hinterfragen, umdeuten, aufwiegen), Smash-Technik; Praxisübungen;

29.09.2020 von 15.15 bis 17.20 Uhr: Tipps für Online-Interviews und Web-Calls (Kameraposition, Blickrichtung etc.); Bewertung; Problem Switch; bedingt zustimmen; Transitions; Live-Interview; am Wort bleiben; Motivsatz; Praxisübungen ".

Die Themen des Medientrainings der nachfolgenden Unterrichtspakete von 12 und 24 Stunden, die in den Monaten Oktober und Dezember 2020 und Januar/Februar 2021 behandelt wurden, unterscheiden sich kaum von den im ersten Paket behandelten Themen (wie oben analytisch angeführt).

In den übermittelten Klarstellungen hat der Fraktionsvorsitzende über die erreichten Ziele des Ausbildungskurses berichtet und hat eine Kopie des vom Medientrainer verfassten Schreibens vom 25. Februar 2021 übermittelt, aus dem Folgendes hervorgeht: „In diesem Training haben die

Teilnehmer und Teilnehmerinnen in Theorie und Praxis Methoden erlernt, die es Ihnen ermöglichen, selbst sehr komplexe Inhalte kurz, überzeugend und spannend zu machen. Ein besonderer Trainingsschwerpunkt war es, nachhaltig zu kommunizieren, also mit dem was man zu sagen hat, beim Zuschauer, Zuhörer und Leser und letztendlich beim Wähler in Erinnerung zu bleiben. Dazu gehört insbesondere das Erarbeiten eines nachhaltigen Wordings für öffentliche Auftritte und Interviews sowie das Ausarbeiten und der richtige Einsatz von praktischen Beispielen. Insbesondere konnten beim Thema Freie Rede durch das Erlernen der 3-Block-Technik signifikante Fortschritte bei allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen erzielt werden. Dabei wurde auch besonderer Wert auf Wirkungskraft und Personal Presence gelegt. Außerdem wurde der richtige Einsatz rhetorischer und psychologischer Steuerungstechniken geübt. Rhetorische Techniken helfen den Teilnehmern, Interviews und Gespräche inhaltlich zu steuern. Mit psychologischen Maßnahmen konnten sie das Gesprächsklima regulieren und letztendlich positiv in Richtung Zielerreichung steuern. Ein besonderer Schwerpunkt lag aus aktuellem Anlass auf den Themen Web-Calls und Webinterviews. Hier konnten vorhandene Fehler erkannt, behoben und ausgemerzt werden. Die Teilnehmenden haben insbesondere die Blickführung bei Web-Calls perfektioniert und mit Hilfe von Checklisten die Bereiche Arbeitsplatz, Umgebung, Hintergrund und richtiger Bildausschnitt optimiert. Mit praktischen Tipps zu Outfit, Etikettierung und richtigem Verhalten in Web-Calls und Online Interviews haben die Teilnehmenden die notwendigen Schritte und Routine für kommende Aufgaben erworben.“

Auf das Ersuchen hin - auf der Grundlage der "Verordnung Nr. 33" und der internen Regelung - die Übereinstimmung dieser Initiative mit den institutionellen Zwecke der Fraktion zu erklären, verwies der Fraktionsvorsitzende auf Artikel 3 der genannten "Verordnung Nr. 33", wonach die Beiträge zu Lasten des Haushalts des Regionalrats ausschließlich für institutionelle Zwecke, Studien-, Publikations- und Kommunikationstätigkeiten im Hinblick auf die Tätigkeit des Regionalrates verwendet werden dürfen und wies darauf hin, dass "sich die Kommunikation in den letzten Jahren sehr stark entwickelt hat. Sei dies durch neue Techniken, durch eine viel „schnellere“ Kommunikation als auch durch die Sprache selbst. Demnach muss eine, der Institution Regionalrat gerecht werdende Kommunikationstätigkeit einer ständigen Verbesserung unterliegen, was wiederum Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen der Fraktion und somit der einzelnen Abgeordneten erforderlich macht. Zudem darf angeführt werden, dass die einzelnen Abgeordneten mit verschiedenen Formen von Kommunikation im Rahmen ihrer institutionellen Tätigkeit konfrontiert sind. Beispielsweise, und nicht auf Vollständigkeit beharrend, seien hier angeführt: Interviews, Wortmeldungen im Plenum bzw. in den verschiedenen Kommissionen sowie öffentliche Diskussionsrunden.“

Auch in Bezug auf die interne Regelung der Fraktion hob der Vorsitzende in den Klarstellungen die Funktion der Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit hervor (die „gemeinsame

Kommunikationsarbeit und Öffentlichkeitsarbeit“ wird in der internen Regelung der SVP bei Art. 2 als eine der Zielsetzungen der Fraktion angeführt) und unterstrich, dass der Punkt *„Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit ein wesentlicher Bereich ist, der von der Fraktion – und somit von den Abgeordneten, welche ja die Fraktion bilden – zu erfüllen ist. Dies betrifft somit eine umfassende Kommunikation, d.h. sowohl nach innen wie auch nach außen, wobei die Kommunikation im Sinne der Fraktion erfolgen muss. Aufgrund der Tatsache, dass wir als Sammelpartei sämtliche Themen innerhalb unserer Fraktion spielen und somit eine Ausgewogenheit erforderlich ist, ist eine gemeinsame Kommunikationslinie unabdingbar. Dies vor allem, da die Kommunikation ja der Ausdruck der institutionellen Tätigkeit gegenüber den Bürgern und Bürgerinnen ist. Insofern kann auch dieser Punkt eindeutig damit beantwortet werden, dass die Weiterbildungsmaßnahmen voll und ganz der Zielsetzung der SVP- Fraktion gemäß der internen Regelung entsprechen.“*

15. Bevor auf die Frage eingegangen wird, ob die besagte Initiative mit den institutionellen Zielen der Ratsfraktion SVP - Südtiroler Volkspartei übereinstimmt, sollen der Inhalt und die Grenzen der Rechnungsprüfung, die von der regionalen Sektion gemäß den Empfehlungen der Autonomiesektion des Rechnungshofes und des Verfassungsgerichts (das sich mehrfach zu diesem Thema geäußert hat – vgl. vorstehenden Punkt 2) durchgeführt wird, aufgezeigt werden. Mit dem Beschluss Nr. 12/2013 hat die Autonomiesektion des Rechnungshofes allgemeine Auslegungskriterien hinsichtlich der Überprüfung der Rechnungslegungen der Ratsfraktionen dargelegt.

Ausgehend von den im Beschluss aufgezeigten Grundsätzen bezieht sich die Überprüfung nicht nur auf die buchhalterische Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung, sprich, ob in dieser die Bestimmungen, welche deren Erstellung, Vollständigkeit und angemessene Verbuchung der Gebarungsergebnisse betreffen, eingehalten worden sind, sondern auch darauf, ob die Ausgabe mit der Tätigkeit der Ratsfraktion übereinstimmt, *„da die Verwendung öffentlicher Gelder voraussetzt, dass diese einem öffentlichen Interesse dienlich sind, was im vorliegenden Fall bedeutet, dass auf die den Fraktionen zugewiesenen Funktionen Bezug genommen werden muss“*.

Mit dem Urteil Nr. 39/2014 hat der Verfassungsgerichtshof geklärt, dass der Kontrolle des Rechnungshofes der Parameter der Übereinstimmung der Rechnungslegung mit dem im Rahmen der Konferenz erstellen Mustervordruck zugrunde liegt und dass es sich dabei um eine externe, die Unterlagen prüfende Kontrolle handelt, welche auf die Überprüfung der effektiven Verwendung der Geldmittel ausgedehnt wird. Gemäß genanntem Urteil zielt die Kontrolle darauf ab, *„die korrekte Erfassung der Gebarungsergebnisse zu gewährleisten“* und beinhaltet zudem *„eine verbindliche Überprüfung der Unterlagen, die nicht auf die Verwendung der Beträge eingeht, sondern die effektive Tätigkeit dieser Ausgaben überprüft, ohne die politische Autonomie der Fraktionen zu*

beeinträchtigen.“ Es handelt sich um eine Kontrolle, bei der der grundlegende Parameter, auf den Bezug zu nehmen ist, die „Übereinstimmung der Rechnungslegung mit dem im Rahmen der Konferenz erstellten Mustervordruck (§ 6.3.9.2) und den in den entsprechenden Leitlinien, die mit DPMR vom 21. Dezember 2012 übernommen worden sind, dargelegten Kriterien ist“.

Die Ausgestaltung der Kontrolle der Rechnungslegung „rein die Dokumente überprüfender und externer“ Natur ist mit verschiedenen, vom Verfassungsgerichtshof nachfolgend erlassenen Urteilen auf der Grundlage eines mehr auf das Wesentliche und auf die Effizienz und Wirksamkeit der Überprüfungen ausgerichteten Ansatzes überarbeitet worden.

Mit dem Urteil Nr. 10/2017 hat das Verfassungsgericht im Besonderen betont, dass Artikel 1 Absatz 11 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012 der regionalen Kontrollsektion die Kontrolle hinsichtlich der Übereinstimmung der Rechnungslegung mit den im Artikel 1 und in den Leitlinien enthaltenen Kriterien, im Besonderen im Hinblick auf die „Zuverlässigkeit und Richtigkeit der Ausgaben“ zuerkennt, wobei das Verfassungsgericht zudem klarstellt, dass „jede Ausgabe ausdrücklich für die institutionelle Tätigkeit der Fraktion getätigt werden muss (Absatz 3 Buchstabe a) (Urteile Nr. 260 und Nr. 104 aus dem Jahr 2016 und Nr. 130 aus dem Jahr 2014)“. Daraus folgt, dass „die Kontrolle der Rechnungslegungen der Regionalratsfraktionen zwar keine meritorische Überprüfung der Entscheidungen, die in der politischen Autonomie der Fraktionen liegen, vorsieht, jedoch nicht eine Überprüfung ausschließt, ob die von den Fraktionen getätigten Ausgaben den institutionellen Zielsetzungen entsprechen und ob sie nach dem allgemeinen, vom Rechnungshof bei der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegungen immer verfolgten Grundsatz der Übereinstimmung der Buchführung mit den gesetzlich vorgesehenen Zielsetzungen vorgenommen wurden“.

Mit dem Urteil Nr. 10/2017 wird erneut bekräftigt, dass der Rechnungshof nicht hinsichtlich der in den Ermessensspielraum der Ratsfraktion fallenden Entscheidungen zu urteilen hat, doch darin ist der Verweis auf die bloße Überprüfung der „Unterlagen“ nicht mehr enthalten, während hingegen der Aspekt der notwendigen Überprüfung der Übereinstimmung der Ausgaben mit den institutionellen Funktionen der Ratsfraktion als „wesentlich“ hervorgehoben wird.

Dieses Kontrollmerkmal ergibt sich aufgrund „der allgemeinen Grundsätze, welche die Tätigkeit des Rechnungshofes hinsichtlich der Überprüfung der buchhalterischen Gebarung regeln“ und der „Kriterien der „Zuverlässigkeit“ und „Richtigkeit“ der Ausgabe, die in den Leitlinien enthalten sind und die somit die Bedeutung wesentlicher Gesetzmäßigkeitskriterien erlangen und nicht mehr nur rein „technischer“ Natur sind, so wie dies anfänglich im Urteil Nr. 39 aus dem Jahr 2014“ (vgl. Urteil der Kontrollsektion von Sizilien, Beschluss Nr. 85/2017/FRG) angedacht worden ist.

16. Das Richterkollegium weist darauf hin, dass sich die von Art. 3 der „Verordnung Nr. 33“ vorgesehene Kommunikationstätigkeit, die mit den öffentlichen Beiträgen für die Fraktionen finanziert werden kann, ausschließlich „auf die Tätigkeit des Regionalrates“ beziehen muss.

Im Detail sieht Art. 1 Absatz 4 der Anlage A zur „Verordnung Nr. 33/2013“ bei Buchst. d) vor, dass die Beiträge für die „institutionelle Bewerbung der Tätigkeiten der Regionalratsfraktionen und ihrer Mitglieder“ verwendet werden können, während bei Buchst. e) Ausgaben für den „Ankauf von Werbeflächen in den Medien zur ausschließlichen Bewerbung der institutionellen Tätigkeit der Regionalratsfraktionen und ihrer Mitglieder“ zugelassen sind.

Die von der Ratsfraktion "SVP - Südtiroler Volkspartei" organisierte Initiative scheint, wie man aus den im Programm behandelten Themen ersehen kann, auf die Steigerung der Kommunikationsfähigkeiten der einzelnen Abgeordneten abzielen. Als Beispiel seien hier die Themen Rhetorik, Gestenanalyse, Körpersprache, Sitzhaltung und Analyse Gestik, Wording und überzeugende Rhetorik, Interviewführung (live oder aufgezeichnet), Tipps für Web-Calls (Licht, richtige Haltung, Blick, Kleidung), Image Management etc. genannt.

Daher ist der Rechnungshof der Ansicht, dass eine Initiative wie diese, die den Erwerb von Kommunikationsfähigkeiten zum Ziel hat, nicht mit den Zuschüssen für die Fraktionen finanziert werden kann, da diese "ausschließlich für institutionelle Zwecke, Studien-, Publikations- und Kommunikationstätigkeiten" im Hinblick auf die Tätigkeit des Regionalrates verwendet werden dürfen (Art. 3 der "Verordnung Nr. 33").

Die Verbesserung der Kommunikationsfähigkeiten der einzelnen Abgeordneten kann sich auch positiv auf die im Rahmen des Regionalrats ausgeübten Tätigkeiten auswirken, so wie auch jede Art der kulturellen Fort- und Weiterbildung der einzelnen Abgeordneten. Doch die öffentlichen Zuschüsse müssen ausschließlich für die Kommunikation der institutionellen Tätigkeit des Regionalrates verwendet werden und können nicht für irgendwelche rein instrumentelle Tätigkeiten eingesetzt werden, wie die besagte, die darauf abzielt, sie hypothetisch effizienter zu gestalten.

Gemäß dem mit der "Verordnung Nr. 33" genehmigten Vordruck für die Rechnungslegung müssen die Ausgaben für Kommunikationstätigkeit unter dem Posten U3 "Ausgaben für die Erstellung, den Druck und den Versand von Veröffentlichungen und Zeitschriften sowie sonstige Kommunikationsausgaben, auch übers Internet" ausgewiesen werden. Die Fraktion hat aber die Initiative zwar auf die „Kommunikation“ bezogen, aber die Ausgaben dem Posten U10 "Ausgaben für Werbetätigkeiten, Tagungen und Fortbildungen" zugeordnet, da sie sich selbst der Unmöglichkeit bewusst war, die Initiative in die Kategorie "sonstige Kommunikationsausgaben" einzustufen.

Abgesehen von der Frage der Klassifizierung, die im Übrigen symptomatisch dafür ist, welche Schwierigkeit der Vorsitzende hatte, diese Initiative einer vom Gesetzgeber vorgesehenen Typologie zuzuordnen, weist der Rechnungshof darauf hin, dass auch die Weiterbildungsinitiativen "die politische Tätigkeit" der Ratsfraktion unterstützen müssen und nur dann mit den Zielsetzungen übereinstimmen, wenn sie unmittelbar darauf abzielen, Themen im Zusammenhang mit den Aufgaben, für die die Region zuständig ist, zu studieren oder zu vertiefen.

Die Weiterbildungstätigkeit bzw. die Tätigkeit betreffend Studien und Forschung sowie Tagungen und Fortbildungen bzw. der Posten, dem die Fraktion diese Ausgabe zugeordnet hat (U.10), verfolgt das Ziel, *"lokale Bedürfnisse im Zusammenhang mit kritischen sozioökonomischen Situationen zu untersuchen und zu melden und dann die geeigneten Maßnahmen zu deren Behebung zu suchen, und die Aufgabe, die zu behandelnden Prioritäten festzulegen und folglich die Mittel zu finden, um die abgesteckten Ziele zu verfolgen"* (Vereinigte Sektionen in besonderer Zusammensetzung, Urteil Nr. 29/2014).

Mit anderen Worten, die Kosten für Fortbildungskurse, die mit den Zuschüssen des Regionalrats finanziert werden, können zwecks Zuordnung zum Posten U.10 der Rechnungslegung (zusammen mit den Ausgaben für Werbetätigkeiten und Tagungen) nur *"Themen betreffen, die für die Einwohner der Region von Interesse sind, wie z.B. die Entwicklung des Fremdenverkehrs oder die Wiederbelebung der Wirtschaft in den vom Erdbeben betroffenen Gebieten"* (Vereinigte Sektionen in besonderer Zusammensetzung, Urteil Nr. 29/2014), sowie Themen, die sich auf Bereiche beziehen, die in die Zuständigkeit der Region fallen.

Selbst wenn man die Fortbildungsinitiativen, die von den Fraktionen organisiert werden können, extensiv betrachtet, scheint ein Trainingskurs, der auf die Stärkung der Beziehungs- und Kommunikationsfähigkeiten der einzelnen Abgeordneten abzielt, nicht mit der institutionellen Tätigkeit vereinbar zu sein.

17. Zusammenfassend ist diese Sektion der Ansicht, dass die Fortbildungsinitiative "Medientraining" für die Fraktionsmitglieder der "SVP - Südtiroler Volkspartei" aus den oben erwähnten Gründen nicht ordnungsgemäß als eine vom Regionalrat finanzierte Ausgabe für Werbetätigkeiten, Tagungen und Fortbildungen ausgewiesen werden kann, da letztere nur zulässig ist, wenn sie sich auf Bereiche bezieht, die in die institutionellen Zuständigkeit der Region fallen, und nicht für Initiativen, die auf die Stärkung der individuellen Kommunikationsfähigkeiten der Ratsmitglieder abzielen. Für diese Fälle kann der Abgeordnete in den Grenzen und auf der Grundlage der entsprechenden Voraussetzungen eventuell die Rückerstattung der Ausgaben gemäß Artikel 5 Buchstabe h) der „Bestimmungen über die Aufwandsentschädigung und die Vorsorge der Regionalratsabgeordneten der Autonomen Region

Trentino- Südtirol“ gemäß Präsidiumsbeschluss des Regionalrats Nr. 371/2013 mit nachfolgenden Änderungen und Ergänzungen beantragen.

18. Nach den durchgeführten Kontrollen und der Prüfung der übermittelten ergänzenden Unterlagen sowie der in der Untersuchungsphase gelieferten Klarstellungen ist die Sektion demnach der Ansicht, dass die Beanstandungen, die in der durchgeführten Untersuchung (eigener Beschluss Nr. 12/2021/FRG) über die Rechtmäßigkeit der unter dem Posten Nr. 10 "*Ausgaben für Werbetätigkeiten, Tagungen und Fortbildungen*" ausgewiesenen Ausgabe der Fraktion "SVP - Südtiroler Volkspartei" in Höhe von € 18.750,00 hervorgehoben wurden, nicht behoben wurden. Demnach wird gemäß Artikel 1 Absatz 11 letzter Satz des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 entschieden, dass die SVP-Fraktion die Zuschüsse zu Lasten des Regionalratshaushalts für nicht zur Rechnungslegung zugelassene Ausgaben rückerstatten muss, da keine Berichtigung vorgenommen wurde.

Auf jeden Fall wird festgehalten, dass diese Kontrolle gerade aufgrund ihrer Eigenheiten nicht die Ordnungsmäßigkeit der kontrollierten Handlungen und Verhaltensweisen betrifft, die jedoch von den zuständigen Stellen noch kontrolliert werden können.

AUS DIESEN GRÜNDEN

erlässt der Rechnungshof, Kontrollsektion für Trentino-Südtirol, mit Sitz in Trient, unter Berücksichtigung der im Sachverhalt aufgezeigten Punkte seine endgültige Entscheidung,

STELLT

die Ordnungswidrigkeit der Rechnungslegung der Ratsfraktion der Region Trentino-Südtirol "SVP - Südtiroler Volkspartei " für den Zeitraum 1. Januar 2020 - 31. Dezember 2020 fest;

ERSUCHT

den Präsidenten des Regionalrates, dieser Sektion die Rückzahlung der als ordnungswidrig festgestellten Beträge durch die Fraktion „SVP - Südtiroler Volkspartei“ mittels Zusendung einer Abschrift der Quittung mitzuteilen;

ORDNET AN,

dass das zuständige Amt dieser Kontrollsektion mittels zertifizierter Post Kopie dieses Beschlusses zusammen mit einer Kopie der Rechnungslegung 2020 der Fraktion „SVP – Südtiroler Volkspartei“, die diesem Beschluss beigelegt wird, **an den Präsidenten des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol** für die Veröffentlichung desselben auf der institutionellen Webseite des Regionalrates gemäß Artikel 1 Absatz 10 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012, und Artikel 9 Absatz 4 der mit Beschluss Nr. 33/2013 genehmigten Verordnung des Regionalrats **und an die regionale Staatsanwaltschaft des Rechnungshofes** für die in ihre Zuständigkeit fallenden Maßnahmen übermittelt;

UND BEAUFTRAGT

das zuständige Amt dieser Kontrollsektion, bei der Verbreitung dieses Beschlusses in jeglicher Form die Angaben der hier benannten natürlichen und juristischen Personen und andere darin enthaltene Identifizierungsdaten zu schwärzen, da die Ansicht vertreten wird, dass die Voraussetzungen gemäß Artikel 52 des gesetzesvertretenen Dekretes Nr. 196/2003 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen gegeben sind.

So entschieden in der Ratssitzung vom 15. März 2021.

Der berichterstattende Richter

digital signiert

Tullio FERRARI

Die Präsidentin

digital signiert

Anna Maria Rita LENTINI

Im Sekretariat hinterlegt

Die leitende Beamtin

digital signiert

Anna Maria GUIDI

Anna Maria GUIDI

ALLEGATO / ANLAGE B

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTO-
NOMA TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT DER AUTONOMEN REGION TREN-
TINO-SÜDTIROL**

**MODELLO DI RENDICONTO ANNUALE DEL GRUPPO CONSILIARE /
VORDRUCK FÜR DIE JÄHRLICHE RECHNUNGSLEGUNG DER FRAKTION**

(ARTICOLO / ARTIKEL 8)

LEGISLATURA / LEGISLATURPERIODE

XVI

ESERCIZIO FINANZIARIO / HAUSHALTSJAHR

2020

**GRUPPO CONSILIARE / REGIONALRATSFRA-
KTION**
SÜDTIROLER VOLKSPARTEI

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO / IM HAUSHALTSJAHR VERFÜGBARE EINNAHMEN

1. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / GELDER FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro <u>84.720,00</u>
2. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE <i>(articolo 4, comma 2) :</i> GELDER FÜR PERSONALKOSTEN <i>(Artikel 4 Absatz 2)</i>	euro/Euro <u>/</u>
3. ALTRE ENTRATE <i>(specificare) :</i> SONSTIGE EINNAHMEN <i>(angeben)</i>	euro/Euro <u>25,77</u>
4. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO : KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS FRÜHEREN HAUS- HALTSJAHREN	euro/Euro <u>86.837,07</u>
5. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE <i>(articolo 4, comma 2) :</i> KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN <i>(Artikel 4 Absatz 2)</i>	euro/Euro <u>/</u>
TOTALE ENTRATE / EINNAHMEN GESAMT	euro/Euro <u>171.582,84</u>


USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO / AUSGABEN WÄHREND DES HAUSHALTSJAHRES

1. SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO (articolo 4, comma 2) / PERSONALKOSTEN DER FRAKTION (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro	/
2. VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DEL GRUPPO (articolo 4, comma 2) / ÜBERWEISUNG VON QUELLENSTEUERN UND SOZIALABGABEN FÜR PER- SONAL (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro	/
3. SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PE- RIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB / AUSGABEN FÜR DIE ERSTELLUNG, DEN DRUCK UND DEN VERSAND VON VERÖFFENTLICHUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN SOWIE SONSTIGE KOMMU- NIKATIONS-AUSGABEN, AUCH ÜBERS INTERNET	euro/Euro	/
4. SPESE PER CONSULENZE, STUDI E INCARICHI / AUSGABEN FÜR BERATUNGEN, STUDIEN UND AUFTRÄGE	euro/Euro	/
5. SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE / POST- UND TELEGRAMMGEBÜHREN	euro/Euro	/
6. SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI / FERNSPRECH- UND DATENÜBERTRAGUNGS-GEBÜHREN	euro/Euro	/
7. SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI / AUSGABEN FÜR BÜROMATERIAL UND DRUCKSACHEN	euro/Euro	/
8. SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA / AUSGABEN FÜR VERVIELFÄLTIGUNGEN UND DRUCK	euro/Euro	/
9. SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI / AUSGABEN FÜR BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND TAGESZEITUNGEN	euro/Euro	/
10. SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI, CONVEGNI E ATTIVITÀ DI AGGIOR- NAMENTO / AUSGABEN FÜR WERBETÄTIGKEITEN, TAGUNGEN UND FORTBILDUNGEN	euro/Euro	<u>18.750,00</u>
11. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON MOBIL TELEFONEN FÜR DIE FRAKTION	euro/Euro	/
12. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON EDV- UND BÜRO- AUSSTATTUNG	euro/Euro	/
13. SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI) / AUSGABEN FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK (ANMIETUNG VON SITZUNGS- SÄLEN, GERÄTEN UND SONSTIGEN VERANSTALTUNGSTECHNISCHEN UND HILFS- DIENSTEN)	euro/Euro	/
14. ALTRE SPESE (specificare) / SONSTIGE AUSGABEN (angeben)	euro/Euro	<u>250,76</u>

TOTALE USCITE / AUSGABEN GESAMT euro/Euro **19.000,76**

**SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO /
TATSÄCHLICHE FINANZIELLE LAGE BEI ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES**

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	86.837,07
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE / ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	euro/Euro	/
ENTRATE riscosse nell'esercizio / Im Haushaltsjahr erzielte EINKÜNFEN	euro/Euro	84.745,77
USCITE pagate nell'esercizio / AUSGABEN während des Haushaltsjahres	euro/Euro	19.000,76
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	152.582,08
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE / ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	euro/Euro	/

IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE / DER FRAKTIONS-VORSITZENDEBolzano/Trento.
Bozen/Trient.

27.01.2021

Firmato digitalmente da

GERHARD LANZ
CN = LANZ GERHARD
C = IT

